


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario



Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**ALLE ORIGINI DELLA TUTELA DELL'AUTORE:
PROFILI GIURIDICI DI *SCRIPTURA* E *PICTURA* IN ROMA ANTICA**

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Paola Lambrini

Laureanda: Maria Vittoria Cardin

Matricola: 1198285

A.A. 2023/2024

*A chi, nonostante tutto,
tra la testa e il cuore,
alla fine ha sempre scelto il cuore.*

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE	I
--------------	---

CAPITOLO PRIMO

PROFILI OGGETTIVI DEL LAVORO LETTERARIO E PITTORICO IN ROMA ANTICA

1. L'oggetto della tutela: affinità e divergenze tra le <i>res incorporales</i> del diritto romano e i beni immateriali dell'età moderna	4
2. La soluzione gaiana e il principio <i>litterae chartis cedunt</i>	11
3. Il diverso regime della <i>tabula picturae cedit</i> : tra <i>accessio</i> e <i>specificatio</i>	21
4. Le tutele apprestate al proprietario della cosa accessoria	34

CAPITOLO SECONDO

PROFILI SOGGETTIVI DEL LAVORO LETTERARIO E PITTORICO IN ROMA ANTICA

1. Il rapporto di lavoro servile	42
2. La prestazione di <i>operae</i> da parte del liberto	56
3. La condizione giuridica del lavoratore libero	70
4. Il contratto di <i>locatio conductio</i>	77

CAPITOLO TERZO

IL DIRITTO D'AUTORE IN ROMA ANTICA

1. Proprietà intellettuale e diritto d'autore nella concezione moderna	84
2. Critica e accoglimento di una possibile esistenza del diritto d'autore nell'esperienza giuridica romana	91
3. Il concetto di paternità intellettuale	101
4. Le altre forme di tutela morale dell'autore	113
CONCLUSIONI	121
BIBLIOGRAFIA	125
INDICE DELLE FONTI	129

INTRODUZIONE

Beauty provoketh thieves sooner than gold.

(W. Shakespeare, *As you like it*)

Il diritto d'autore e la proprietà intellettuale rappresentano due capisaldi fondamentali del sistema giuridico moderno per la protezione dei frutti dell'attività creativa e inventiva umana. Il primo, in particolare, garantisce agli autori di opere originali una serie di diritti morali, volti a riconoscerne e tutelarne la personalità, e di diritti patrimoniali, che gli conferiscono un controllo esclusivo sull'uso e lo sfruttamento economico delle proprie creazioni.

L'importanza di tutelare questo tipo di produzioni si rivela oggi essenziale, non solo perché permette di salvaguardare gli interessi dei creatori, ricompensandone lo sforzo intellettuale, ma anche perché incentiva l'innovazione e la creatività, favorendo così lo sviluppo economico e culturale della società contemporanea nel suo complesso.

Sebbene si tratti, giuridicamente parlando, di istituti di recente formazione, le fonti attestano tuttavia che l'esigenza di tutela delle opere dell'ingegno, in particolare quelle letterarie ed artistiche, anche se in forme diverse da quelle odierne, veniva avvertita in modo rilevante anche in tempi più antichi.

L'obiettivo che questa ricerca si prefigge è, pertanto, quello di indagare, attraverso lo studio critico delle testimonianze dei giuristi romani e delle fonti letterarie, sulla possibile esistenza, anche nel panorama giuridico dell'antica Roma, di una forma di riconoscimento di diritti a favore degli autori, con l'intento di comprendere se le radici storiche e sistematiche del moderno diritto d'autore possano, seppur in forma embrionale, essere rintracciate nell'esperienza giuridica romana.

Nella consapevolezza della storicità che caratterizza l'evoluzione del diritto, l'elaborato mira dunque a proporre una nuova chiave di lettura della disciplina positiva: in questo senso, si è voluto condurre l'indagine attraverso la lente della disciplina dei Fondamenti del diritto europeo, considerando il diritto romano non solo come oggetto di indagine storica, ma quale presupposto imprescindibile per la comprensione dell'attuale cultura giuridica europea.

La trattazione si articolerà su tre direttrici principali.

Il primo capitolo prende il via dall'individuazione dell'oggetto della tutela, ossia le produzioni intellettuali in quanto tali, per dimostrare come la moderna categoria giuridica dei beni immateriali, pur trovando una radice concettuale nel diritto romano, non possa essere univocamente ricondotta alla nozione di *res incorporalis*, che per i Romani aveva un significato molto più ristretto e non includeva le opere dell'ingegno.

A partire da questa premessa, la trattazione si concentra quindi su come la riflessione giurisprudenziale classica abbia affrontato i fenomeni della *scriptura* e della *pictura*, ponendo particolare attenzione al modo in cui sia qualora riuscita a garantire all'autore la titolarità dell'opera generata. Nel quadro dell'analisi dell'accessione quale modo d'acquisto *naturalis iuris*, si esamineranno le diverse dinamiche connesse a questo principio, nelle ipotesi in cui l'appartenenza del supporto materiale e quella della creazione letteraria e artistica non fossero riferibili allo stesso soggetto, con l'obiettivo di determinare a chi spettasse la proprietà finale dell'opera.

Il capitolo si chiude con un approfondimento sulle azioni di rivendicazione o risarcimento a cui potevano ricorrere le rispettive parti coinvolte, in conseguenza dell'effetto acquisitivo del suddetto istituto.

Nel secondo capitolo, invece, si pone l'accento sulle diverse forme giuridiche attraverso cui poteva concretamente essere svolta l'attività dell'amanuense e dell'artista, a seconda dello *status* del prestatore.

La prima parte è dedicata al rapporto intercorrente tra *dominus* e *servus artifex*, e cercherà di mettere in luce la grande considerazione di cui godevano nel contesto economico e sociale romano gli schiavi che possedevano particolari abilità intellettuali o manuali.

Successivamente, viene presa in esame la figura del liberto e le specifiche modalità giuridiche in cui si concretizzava il suo dovere di gratitudine nei confronti del patrono, espresso per il tramite della prestazione delle *operae*.

Il terzo e il quarto paragrafo vedranno invece come protagonista il lavoratore libero, e si concentreranno rispettivamente sulla sua condizione giuridica e sulla tipologia contrattuale tipica di tali attività, ossia il contratto di *locatio operarum* e *operis*.

Il terzo capitolo, dando un po' il senso a tutta la trama, indaga finalmente la possibile esistenza di un diritto d'autore nell'antica Roma.

Punto di partenza per un'efficace comparazione storiografica è la comprensione delle caratteristiche dell'attuale disciplina della proprietà intellettuale e del diritto in analisi. Da questa premessa si sono poi prese le mosse per esplorare, anche attraverso un breve *excursus* storico sull'emersione della rilevanza giuridica del contenuto intellettuale, le ragioni per cui la dottrina ha sempre escluso l'idea che la tradizione romanistica abbia mai riconosciuto, nei termini della moderna elaborazione giuridica, il diritto patrimoniale d'autore.

Si è voluto, invece, seguire le orme di quegli studiosi che hanno sostenuto la presenza, già nell'esperienza romana, di una tutela perlomeno degli interessi morali dell'autore e, in un costante dialogo tra passato e presente, si è tentato di individuare dapprima come venisse percepito il rapporto tra l'autore e la sua opera in termini di paternità, per poi concludere verificando l'eventuale sussistenza di forme di tutela in relazione alle singole facoltà in cui può concretizzarsi l'esercizio del diritto morale d'autore.

CAPITOLO PRIMO

PROFILI OGGETTIVI DEL LAVORO LETTERARIO E PITTORICO IN ROMA ANTICA

SOMMARIO: 1. L'oggetto della tutela: affinità e divergenze tra le *res incorporales* del diritto romano e i beni immateriali dell'età moderna. – 2. La soluzione gaiana e il principio *litterae chartis cedunt*. – 3. Il diverso regime della *tabula picturae cedit*: tra *accessio* e *specificatio*. – 4. La tutela processuale del proprietario della cosa accessoria.

1. L'oggetto della tutela: affinità e divergenze tra le *res incorporales* del diritto romano e i beni immateriali dell'età moderna.

Il diritto d'autore, per come oggi lo conosciamo, è «il diritto che ciascuno ha sul risultato del proprio lavoro»¹. Esso, infatti, tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo, di natura letteraria e artistica, che sono espressione debitamente formalizzata di un lavoro intellettuale dell'autore², e per ciò solo suscettibili di assumere autonomo valore.

Tradizionalmente, i vari tipi di produzioni intellettuali che compongono il complesso dei diritti denominati di 'proprietà intellettuale' vengono ricondotti nella categoria giuridica dei beni immateriali, elaborata dalla moderna dottrina al fine di riuscire «ad esprimere compiutamente anche la realtà di quei fenomeni e di quelle situazioni che costituiscono i contrassegni caratteristici di questa epoca»³ industriale, frutto dei recenti sviluppi economici e sociali. Con essi si suole intendere tutti quegli oggetti di dati diritti soggettivi costituiti da entità prive di una dimensione corporale, quali «pura costruzione del pensiero individuale, fissata astrattamente in un momento determinato del divenire dello stesso, contrapposta al

¹ F. CARNELUTTI, *Studi di diritto industriale*, Roma, 1916, 4.

² Come disciplinato dagli artt. 2575-2583 cod. civ. e dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e diritti connessi con il suo esercizio.

³ R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, 181, come riportato in F. V. LUCCHESI, *I beni immateriali*, Milano, 1962, 2.

suo autore, ai soggetti ai quali si rivolge, nonché all'atto creativo e ciò con caratteri di originaria obiettività»⁴.

In questa prospettiva, l'opera dell'ingegno assurge a bene giuridico nel momento in cui, oltre a presentare gli specifici requisiti previsti dalla legge, si estrinseca in un elemento materiale, anche solo puramente energetico, che la rende socialmente percepibile all'esterno della sfera dell'autore da parte di soggetti terzi. E tuttavia, nonostante tale fondamentale necessità di estrinsecazione, l'oggetto del diritto sul bene immateriale, e così il suo valore economico e giuridico, non coincide con il supporto fisico attraverso cui la creazione si è oggettivizzata (*corpus mechanicum*), bensì con la creazione intellettuale stessa, a patto che si sia appunto concretizzata in una determinata forma espressiva (*corpus mysticum*)⁵. Ed è dunque soltanto a quest'ultima rappresentazione formale che va circoscritta la tutela apprestata dall'ordinamento, mentre, pur costituendo parte integrante dell'opera, ne rimane giuridicamente irrilevante il contenuto, rappresentato dall'idea creativa in quanto tale, vale a dire dal puro e semplice pensiero⁶.

L'attuale nozione civilistica di beni immateriali sin qui delineata, seppur per sommi capi, affonda innegabilmente le sue radici nel concetto romanistico di *res incorporalis*. Il problema dell'esistenza di *res* configurabili solo astrattamente e della loro possibile obiettivazione

⁴ M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 250. Si preferisce, dunque, la definizione positiva di entità immateriali, la quale ne mette in risalto il carattere di intellettualità dell'oggetto, piuttosto che quella negativa di immaterialità.

⁵ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, 293 e 695 ss.: «La creazione intellettuale mai si identifica con nessuna sua estrinsecazione, ma sempre la trascende [...], perciò appunto la disciplina giuridica della creazione intellettuale può essere indipendente dalla disciplina giuridica delle cose o delle energie nelle quali questa si estrinseca». Carattere di trascendenza che, unitamente a quello di fungibilità del supporto materiale, ne permette la circolabilità e riproducibilità in un numero pressoché infinito di esemplari, compatibilmente con la natura stessa dell'opera.

⁶ P. AUTERI, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2020, 635 ss., che a sua volta aderisce all'impostazione dottrinale originariamente avanzata da J. KOHLER. Per completezza espositiva, si ricorda che va attribuita al pensiero del giurista tedesco anche l'ulteriore distinzione tra forma esterna, ossia la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria, e forma interna, corrispondente alla struttura espositiva dell'opera, pur continuando a costituire entrambe oggetto di tutela. Tale principio fondamentale del diritto d'autore è stato successivamente codificato nell'art. 9, n. 2 *Accordo TRIPs*, il quale statuisce che «La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee [...]», andando così definitivamente a demarcare il confine tra diritto d'autore e tutela brevettuale.

giuridica non era ignoto, infatti, all'esperienza giuridica romana che, intuendo la possibilità di configurare come oggetto di diritto anche entità caratterizzate da incorporeità, elaborò la distinzione tra *res corporales* e *res incorporales*⁷, quantunque riservando al concetto di incorporeità, come si vedrà, un significato diverso e più ristretto rispetto a quello che noi oggi ad esso accordiamo.

La prima applicazione in senso giuridico della anzidetta bipartizione alla materia delle cose è indubbiamente attribuibile, nella metà del II secolo d.C., al giurista classico Gaio⁸, ma testimonianze più risalenti dimostrano come la stessa *divisio rerum* fosse già operata, almeno in chiave filosofica, molto prima della sua sistematizzazione, sia dai greci Platone e Aristotele, che distinguevano tra *σωματικὰ* e *ἀσώματα*, sia successivamente, sulle orme di questi, dai romani già a partire, come pare, dall'epoca arcaica delle XII Tavole⁹.

Gaio inizia la trattazione del secondo libro delle sue *Institutiones* passando ad occuparsi, dopo la disamina del *ius quod ad personas pertinet*, del diritto che riguarda le cose, ed in particolare illustrando le varie categorie giuridicamente rilevanti in cui le *res*, da intendersi genericamente quali beni suscettibili di costituire oggetto di diritto¹⁰, potevano essere classificate. Tra queste, ai fini della nostra trattazione, rileva come appartenenti alle *res in patrimonio*, che potevano essere possedute da un soggetto privato e pertanto erano idonee a costituire liberamente oggetto di atti di disposizione, *quaedam res corporales sunt, quaedam incorporales* (Gai. 2.12). Prosegue, quindi, chiarendo che:

⁷ M. ARE, voce *Beni immateriali*, cit., 244.

⁸ G. PUGLIESE, *Dalle 'res incorporales' del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, 1138. Per una bibliografia completa sul punto si rinvia a M. BEGHINI, I. ZAMBOTTO, *'Res corporales' e 'res incorporales': radici romane e sviluppi contemporanei di una bipartizione*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XVI, 2023, 4 nt. 7.

⁹ V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma, 1928, 16. Secondo l'autore, la distinzione di cui trattasi sarebbe rinvenibile già nel testo della legge delle XII Tavole in tema di usucapione, di cui abbiamo traccia attraverso l'opera di Cicerone in *Topica*, 4.23. Sempre in *Cic., Top.*, 5.26-27 vengono poi definite *res quae sunt* quelle che *cerni tanquique possunt*, altro dalle *res quae intelleguntur* che *cerni animo atque intellegi possunt*. Ulteriori richiami al binomio corporale-incorporale sono rinvenibili, tra gli altri, anche nel pensiero di Elio Gallio, per come riportato da Festo, (Fest., *de verb. sign. s.v. 'possessio'*), Seneca (Sen., *dial.*, 10.8.1, 11.8.3; *benef.*, 6.2.2; *epist.*, 117.3), Quintiliano (Quint., *Inst. orat.*, 5.10.116), e ancora Ulpiano, che a sua volta cita il giurista di epoca augustea Labeone (Ulp. 39 *ad ed. D.* 37.1.3.1).

¹⁰ Sul significato non univoco della parola *res* nel linguaggio delle fonti giuridiche romane, si veda G. ASTUTI, voce *Cosa (dir. rom. e interm.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 2 s.

Gai. 2.13: *Corporales hae sunt, quae tangi possunt, uelut fundus, homo, uestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles.*

14: *Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae (in) iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur, et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque corporale est, ueluti fundus, homo, pecunia: nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. eodem numero sunt iura praediorum urbanorum et rusticorum.*

Da una prima analisi del testo, appare immediatamente evidente che la caratteristica che *prima facie* differenzia i beni costituenti il patrimonio dei privati sia da rinvenirsi nella percezione (o mancata percezione) della loro tangibilità fisica attraverso i sensi. Secondo questo criterio, vengono dunque definite *corporales* le cose che materialmente possono essere toccate e, proprio grazie alla loro corporeità, sono in grado di occupare una «porzione limitata del mondo esterno suscettibile di appropriazione»¹¹, come un fondo o uno schiavo; *incorporales*, viceversa, tutte quelle che, poiché prescindono da ogni fisicità, non possono essere di conseguenza con mano toccate.

Una più attenta lettura permette, però, di considerare la dicotomia sotto una luce diversa e più profonda di quella rappresentata dalla mera determinazione negativa di corporeità. La seconda categoria di cose, cui appartengono l'*hereditas*, l'*ususfructus* e gli altri diritti reali su cose altrui, oltre che i diritti di credito nascenti dalle *obligationes*, viene infatti individuata dal giurista antoniniano per il tramite dell'ulteriore specificazione *quae (in) iure consistunt*¹², ad indicare che

¹¹ A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1993 (rist. 2010), 167 ss.: «Il concetto stesso di cosa, intesa come porzione del mondo esterno, ne implica la corporeità». La definizione qui delineata viene, quindi, a coincidere con quella che nel nostro ordinamento identifica la cosa in senso giuridico, pur con un significato meno ampio di quello che i romani attribuivano al concetto di *res*.

¹² Si preferisce qui adottare la formulazione testuale tramandata dal palinsesto veronese, scevra della preposizione *in* tra *quae* e *iure*, aderendo alla tesi sostenuta da R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, 1968, 151 e ancor oggi accolta dalla maggior parte degli studiosi, come rilevato da M. BEGHINI, I. ZAMBOTTO, 'Res corporales' e 'res incorporales', cit., 9. L'opposto orientamento, tra cui primariamente V. SCIALOJA, *Proprietà*, I, cit., 24, utilizzando invece la versione del testo impiegata nella compilazione giustiniana (Gai. 2 *inst.* D. 1.8.1.1 e I. 2.2), interpreta il sintagma nel senso soggettivistico che «le *res incorporales* consistono di rapporti giuridici o di altri diritti».

essa comprendeva tutte quelle situazioni patrimoniali che trovano fondamento nella realtà giuridica, «che rappresentano un *quid* diverso e distinto», contrapposto ai *corpora*, «che ha esistenza per il diritto e nel diritto»¹³. Tra queste rimaneva esclusa, pur non senza ragione, la *proprietas*, reputata invece parte delle *res corporales*, ma la scelta della contrapposizione può essere facilmente compresa se si tiene in considerazione la mentalità dei giuristi romani, per i quali la stretta relazione di appartenenza, piena ed immediata, intercorrente tra bene e proprietario finiva per determinare la coincidenza del concetto di *dominium* sulla cosa corporale con la cosa stessa che ne era oggetto.

La distinzione assumeva poi particolare rilevanza sotto il profilo del regime giuridico applicabile, cui si ricollegavano determinati effetti giuridici e pratici. Nello specifico, le norme riguardanti l'istituto della *possessio* e, di conseguenza, delle correlate *traditio* ed *usucapio*, diceva Gaio, potevano esplicitare la loro efficacia nei confronti delle sole cose materiali, provviste del requisito della concretezza richiesto agli oggetti giuridici¹⁴, risultando al contrario evidentemente inattuabili in relazione a quelle incorporali, in modo analogo a quanto accadeva per le modalità traslative del *dominium* rispetto alle *obligationes*¹⁵.

In effetti, vi era però un'altra ragione che giustificava la scelta di far parimenti confluire le situazioni giuridiche nella categoria delle *res*. Già ritenute dagli altri giuristi di epoca classica dotate di valore economico equiparabile a quello dei beni corporali su cui si aveva la proprietà, e per questo a tutti gli effetti concettualmente idonee ad essere ricomprese all'interno del patrimonio di un soggetto, queste venivano ciononostante ancora distinte dai

¹³ R. ORESTANO, *Personae giuridiche*, cit., 152. Si trattava, quindi, di una categoria circoscritta solo ad alcuni specifici diritti.

¹⁴ A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, 312 s.

¹⁵ B. BIONDI, *I beni*, Torino, 1953, 23. Nello stesso senso anche F. BONA, *Il coordinamento delle distinzioni 'res corporales - res incorporales' e 'res Mancipi - res nec Mancipi' nella sistematica Gaiana*, Torino, 1976, 438.

Cfr. Gai. 2.17: *Sed item fere omnia, quae incorporalia sunt, nec Mancipi sunt, exceptis servitutibus praediorum rusticorum; nam eas Mancipi esse constat, quamvis sint ex numero rerum incorporalium*; Gai. 2.19: *Nam res nec Mancipi ipsa traditione pleno iure alterius fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem*; Gai. 2.28-29: *Res incorporales traditionem non recipere manifestum est. Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi tantum possunt; rusticorum uero etiam Mancipi possunt* e Gai. 2.38: *Obligatioes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt*.

Ed è evidente che sia così, dal momento che, per loro stessa natura, le cose incorporali non potevano essere fisicamente consegnate nelle mani di chi doveva acquistarle, come invece richiedeva la *traditio*. Di conseguenza, l'acquisto di tali beni avveniva necessariamente attraverso altri mezzi o forme. Erano, invece, eccezionalmente considerate *Mancipi* le servitù dei fondi rustici, pur essendo anch'esse annoverate tra le cose incorporali.

corpora e qualificate come *ius* (o *actiones*). Ciò che, per converso, contraddistinse la produzione gaiana fu l'esigenza, essenzialmente didattico-sistematica, di superare tale tradizionale concezione di patrimonio, con l'obiettivo di rendere omogenei tra loro i vari *bona* e di includerli tutti in un insieme unitario denominato '*res*', pur continuando a distinguere i beni-*corporales* di cui il soggetto era proprietario dai diritti-*incorporales* di cui era titolare, al fine di riuscire a ricomprendere esaurientemente nell'ambito della trattazione del *ius quod ad res pertinet* tutti i fenomeni dello *ius privatum* che non riguardassero direttamente la situazione giuridica delle *personae* o le *actiones*¹⁶, oltre alla necessità di fornire una giustificazione al fatto che nel sistema giuridico romano anche i diritti potevano fungere da oggetto di altri diritti allo stesso modo delle cose¹⁷.

Sebbene possa giudicarsi rivoluzionaria, l'impiego della distinzione *corporales-incorporales* all'atto pratico rimase, tuttavia, un *unicum* durante tutta l'età classica, trovando raro impiego da parte della giurisprudenza contemporanea a Gaio, e venne poi riscoperta e valorizzata solo più tardi dai bizantini, in particolare da Giustiniano, che fedelmente ne tramandò l'importanza alla tradizione romanistica medievale e moderna attraverso il Digesto e le Istituzioni¹⁸, sino ad arrivare ai giorni nostri.

Mentre, però, la nozione di bene corporale è rimasta nella sostanza pressoché immutata nel tempo, quella di *res incorporalis*, come si è detto in precedenza, ha subito un'evoluzione di pari passo alle esigenze connesse con lo sviluppo economico e la sempre più sentita necessità di prestare tutela anche ad altre entità immateriali prima non riconosciute, quali ad esempio le produzioni intellettuali. I giuristi romani, infatti, non arrivarono mai a concepire quest'ultime,

¹⁶ Gai. 1.8: *Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.*

¹⁷ G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano: sintesi*, Torino, 1994, 297 s. e ID., *Dalle res incorporales*, cit., 1140 ss. Sempre sul concetto di patrimonio come insieme di elementi omogenei V. SCIALOJA, *Proprietà*, I, cit., 15, che a sua volta riferisce il pensiero del giurista tedesco B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, Berlino, 1882.

¹⁸ Gai. 2 *inst.* D. 1.8.1.1 e I. 2.2: *Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. corporales hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles: incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas, usus fructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur: nam et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id quod ex aliqua obligatione nobis debetur plerumque corporale est, veluti fundus homo pecunia: nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. eodem numero sunt et iura praediorum urbanorum et rusticorum, quae etiam servitutes vocantur.*

che pur già all'epoca evidentemente esistevano, come *res a sé stanti*, tanto meno incorporali¹⁹, e ciò perché in mancanza di una loro trasposizione su un supporto materiale non possedevano l'attitudine a diventare oggetti del diritto²⁰. La conoscenza della categoria gaiano-giustiniana ha, quindi, senza dubbio plausibilmente «facilitato l'individuazione della natura incorporale delle opere dell'ingegno per il fatto di mostrare e in certo modo legittimare l'impiego nel campo del diritto della nozione di incorporalità», fornendo lo spunto per accordare progressivamente rilevanza a questi nuovi beni, senza tuttavia che «né l'approfondimento della natura delle creazioni intellettuali, né il loro trattamento come oggetto di proprietà ne trassero qualche profitto»²¹.

Posto, dunque, che è solo molto più tardi che si avrà «il riconoscimento della 'produttività dello spirito' e dei diritti di proprietà che su di essa poggiano», risulterebbe forse più opportuno qualificare l'opera dell'ingegno, una volta che essa sia stata esternalizzata, anziché in termini di incorporalità, quale *res libera*, «di tutti e di nessuno, 'bene comune' e *res nullius* insieme»²². E sarebbe, oltretutto, proprio tale sua peculiarità, unitamente al «carattere assorbente' e al 'potere di attrazione reale' della proprietà romana» che, secondo alcuni, avrebbe impedito alla società romana di riconoscere agli autori diritti sulle proprie opere artistiche²³.

¹⁹ G. ASTUTI, voce *Cosa (dir. rom. e interm.)*, in *Enc. dir.*, cit., 7. Diversamente U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica: il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Torino, 2009, 4, il quale sostiene invece che «[...] sotto l'aspetto tecnico giuridico, l'inquadramento del rapporto fra autore ed opera letteraria, posto in termini di paternità e, quindi, di appartenenza, non permise a causa della natura di *res incorporalis* propria della stessa (così come per le altre *res incorporales*), l'utilizzo delle forme giuridiche di appartenenza e di tutela così come di disposizione di cui ci si serviva per le *res incorporales* [...]».

²⁰ G. PUGLIESE, *Dalle 'res incorporales'*, cit., 1174 ss., riprendendo la riflessione di B. WINDSCHEID sulla categoria dei beni immateriali. In questo senso anche A. GUARINO, *Diritto*, cit., 312 nt. 18.2: «del tutto al di fuori dell'esperienza giuridica romana erano le creazioni intellettuali, di cui ancora non si avvertivano i peculiari riflessi economici».

²¹ G. PUGLIESE, *Dalle 'res incorporales'*, cit., 1177 s.

²² F. LUCREZI, *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, Napoli, 1984, 218 ss.

²³ Sempre F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 226, sviluppando le precedenti considerazioni di K. VISKY, *Sulla qualifica della pittura e della scultura nelle fonti del diritto romano*, in *St. Grosso*, IV, Torino, 1971, individua come ulteriore motivo della carenza di un diritto d'autore a Roma, pur se meno significativo, anche la natura di *artes liberales* di tali opere, in particolare dell'attività letteraria (anche *infra*, cap. 3 § 2).

Ad ogni modo, è innegabile che queste rappresentassero una componente rilevante del patrimonio culturale dell'epoca, ragion per cui si poneva la necessità di inquadrare la questione in una prospettiva diversa dall'appartenenza e dai poteri ad essa associati, al fine di escogitare un mezzo tecnico per garantire in qualche modo all'autore la titolarità dell'opera da questi generata²⁴.

2. La soluzione gaiana e il principio *litterae chartis cedunt*.

In stretta connessione con la trattazione delle varie categorie di *res* e dei modi in cui esse potevano essere trasferite, sempre nel secondo libro delle sue Istituzioni, Gaio passa nei paragrafi successivi ad esaminare le diverse modalità attraverso cui l'ordinamento ricollega l'acquisto di un diritto di proprietà a favore di un soggetto²⁵.

La moderna classificazione tra modi di acquisto a titolo originario, quando il diritto di proprietà non trova fondamento nella derivazione dal diritto di un precedente titolare, ma sorge *ex novo* tramite un atto unilaterale dell'acquirente o un fatto naturale, e modi di acquisto a titolo derivativo, che si attuano mediante trasmissione o successione di diritti dall'uno all'altro soggetto, così che vengono a dipendere dall'esistenza del diritto di un precedente dante causa secondo il principio *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*²⁶, pur senza dubbio rispecchiando la realtà romana, era tuttavia ad essa formalmente sconosciuta²⁷. Viceversa, si soleva distinguere fra modi d'acquisto *iuris civilis*, cui venivano ricondotte l'*usucapio*, la *mancipatio* e l'*in iure cessio*, e modi d'acquisto *naturalis iuris* (anche detti di *ius gentium*), che trovavano immediata giustificazione nella natura stessa delle cose, in base cioè alla concreta e necessaria valutazione di una certa realtà di fatto²⁸, e ricomprendevano perciò la *traditio*, l'*occupatio*, l'accessione nelle sue varie forme, la specificazione e l'acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede, a seconda che essi producessero i loro effetti rispettivamente a favore dei soli cittadini romani, quale *ius prorium civium Romanorum*, od anche

²⁴ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 4.

²⁵ A. BURDESE, *Manuale*, cit., 298.

²⁶ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 2022 (50 ed.), 825.

²⁷ M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 2001, 414.

²⁸ A. BURDESE, *Il concetto di 'ius naturale' nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *RISG.*, VII, 1954, 407 ss.

nei confronti degli stranieri, quale diritto comune a tutti i popoli civili sulla base della *naturalis ratio*²⁹.

Tra questi ultimi, dopo essersi soffermato sull'istituto dell'occupazione (Gai. 2.66-69), il giurista antoniniano si concentra sull'analisi dell'accessione³⁰ (Gai. 2.70-78), considerata «l'espressione più genuina del carattere autonomo, pieno, sovrano della proprietà romana»³¹ e del suo potere di attrazione reale, che si realizza, secondo la dottrina tradizionale, quando il proprietario di una cosa (cosiddetta principale), alla quale se ne congiunge, naturalmente o per opera dell'uomo, un'altra (cosiddetta accessoria) di proprietà di un diverso soggetto,

²⁹ M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 414, specificando però che, tuttavia, «non facevano loro acquistare il *dominium ex iure Quiritium*, bensì una proprietà *iure peregrino*, la quale, in Roma, era protetta *iure honorario*». In realtà, come ricorda A. BURDESE, *Manuale*, cit., 299, la *mancipatio* era accessibile anche ai non cittadini cui fosse stato riconosciuto il *commercium*.

Cfr. Gai. 2.65: *Ergo ex his, quae diximus, adparet quaedam naturali iure alienari, qualia sunt ea, quae traditione alienantur, quaedam civili; nam mancipationis et in iure cessionis et usucapionis ius proprium est civium Romanorum* e poi ripreso in I. 2. 1.11: *Singulorum autem hominum multis modis res fiunt: quarundam enim rerum dominium nanciscimur iure naturali, quod, sicut diximus, appellatur ius gentium, quarundam iure civili*.

³⁰ La dottrina romanistica, tra tutti P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. 2, La proprietà*, II, Milano, 1968, 94, C. LONGO, *Corso di diritto romano: le cose, la proprietà e i suoi metodi di acquisto*, Milano, 1946, 106 e P. VOICI, *Modi di acquisto della proprietà: corso di diritto romano*, Milano, 1952, 253, ha evidenziato come i termini *accessio* e *accedere* sarebbero spesso usati nelle fonti romane in senso atecnico e con un significato diverso rispetto a quello della moderna accessione, intesa come modo di acquisto della proprietà per mezzo del congiungersi materialmente di due distinti beni. I giureconsulti romani, viceversa, utilizzavano il concetto generale di *accessio* semplicemente per riferirsi al rapporto di congiunzione di una cosa ad un'altra, nel senso lato di accrescimento, per cui non è casuale che Gaio e le altre fonti preferiscano ricorrere al più generico termine *cedere*, ad indicare l'«essere idealmente assorbito, acquisito». Nello stesso senso C. SANFILIPPO, voce *Accessione (dir. rom.)*, in *NNDI*, I, Torino, 1968, 129. Sul tema anche P. MADDALENA, '*Accedere*' e '*cedere*' nelle fonti classiche, in *Labeo*, XVII, 1971, 169 ss., che aggiunge come il verbo *cedere* si ponga nella prospettiva non della cosa ritenuta principale che viene accresciuta a seguito di un congiungimento materiale, ma della «cosa accessoria, la quale a seguito del congiungimento, subisce, per così dire, una attenuazione della propria individualità economico-sociale».

³¹ P. BONFANTE, *Corso*, II, cit., 91. Quanto alla natura giuridica dell'istituto, egli ritiene che l'accessione importi l'acquisto di un vero e proprio nuovo diritto di proprietà sul tutto risultante dall'unione, e non invece un mero ampliamento dell'oggetto della proprietà, come altra parte della dottrina ha sostenuto. Concorda C. SANFILIPPO, voce *Accessione (dir. rom.)*, cit. 130, per il quale ciò è particolarmente evidente nel caso in cui la cosa che viene assorbita appartenga a un diverso proprietario, che vede così estinguere il proprio diritto di proprietà originario a favore dell'acquisto del proprietario della cosa principale. Per V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, II, Roma, 1931, 70 entrambe le teorie possono essere ritenute valide.

divenendone così a tutti gli effetti parte costitutiva, anche a prescindere da una loro concorde volontà in tal senso, acquista automaticamente la proprietà altresì di quest'ultima per il solo fatto del congiungimento³², secondo la regola *accessorium sequitur principale*³³.

Nel testo vengono poi trattate le varie possibili vicende in cui si può verificare, alla luce della *naturalis ratio*, tale unione tra cose, le quali in genere possono essere raggruppate in tre macro-categorie. Dapprima Gaio si dedica all'approfondimento dell'accessione di cosa immobile ad altra cosa immobile, specie che essenzialmente si esaurisce nell'ipotesi di incrementi fluviali (Gai. 2.70-72), pur in realtà non costituendo questi, in senso strettamente giuridico, vera e propria accessione³⁴. Procedo quindi con i casi che rientrano nel fenomeno dell'accessione propriamente detta, in particolare concentrandosi sul congiungimento di mobili a immobili, tra cui il più antico e significativo, dacché più frequente nella pratica, è senz'altro quello della *inaedificatio*. Ed è proprio per regolare questa fattispecie che la giurisprudenza classica affermò la regola generale per cui *omne quod inaedificatur solo cedit*, a significare che tutto ciò che fosse unito al suolo e che su esso venisse costruito (*superficies*) diveniva parte integrante del fondo, venendo così incluso nella proprietà di quest'ultimo³⁵. Ciò nonostante, continuava

³² G. BRANCA, voce *Accessione*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 261.

³³ Ulp. 20 *ad sab.* D. 34.2.19.13: *Perveniamus et ad gemmas inclusas argento auroque. et ait sabinus auro argentove cedere: ei enim cedit, cuius maior est species. quod recte expressit: semper enim cum quaerimus, quid cui cedat, illud spectamus, quid cuius rei ornandae causa adhibetur, ut accessio cedat principali. cedent igitur gemmae, fialis vel lancibus inclusae, auro argentove.*

³⁴ V. SCIALOJA, *Proprietà*, II, cit., 70: «L'acquisto per incremento fluviale ha realmente carattere di accessione. Ma è sempre una accessione *sui generis*, in un senso molto lato della parola, nel senso cioè che la proprietà di un fondo è causa dell'acquisto della zona di terra che, per fatto di un corso d'acqua, viene ad esser contigua col fondo stesso». Non tutti i casi di incrementi fluviali, infatti, posseggono i requisiti richiesti dalla fattispecie, in particolare quello dell'accessorietà, come ad esempio nel caso di *insula in flumine nata*: cfr. C. SANFILIPPO, voce *Accessione (dir. rom.)*, cit., 131.

³⁵ Gai. 2.73: *Praeterea id, quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificaverit, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit*. Il principio secondo cui la proprietà del suolo si estende in senso verticale a tutto lo spazio sovrastante è stato recepito, con portata tuttavia più ristretta, anche nel nostro diritto all'art. 934 cod. civ.: «Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo», salvo risulti diversamente dalla volontà degli interessati, dal titolo o dalla legge.

Già nel VI secolo d.C. la regola subiva però una significativa limitazione, dal momento che si doveva distinguere tra edifici costruiti sul suolo altrui *sine permisso* del proprietario, la cui sorte continuava ad essere regolata secondo il regime appena descritto, e *cum permisso*, per i quali viceversa cominciava a delinearsi quello che in epoca successiva sarebbe stato conosciuto come diritto reale di superficie. Cfr. G.G. ARCHI, *L'Epitome Gai'*. *Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, Napoli, 1991, 239.

ugualmente a persistere una duplicità di dominio: si distingueva, infatti, la proprietà sull'edificio (*totum*), che spettava al proprietario del fondo, da quella sui singoli materiali serviti per costruirlo, che restava, seppur in uno stato di dormienza, al padrone cui questi appartenevano prima della costruzione. Egli, secondo una disposizione risalente già alle XII Tavole³⁶, non poteva però rivendicarli, tramite *actio ad exhibendum* e successiva *rei vindicatio*, fintanto che non si fossero casualmente distaccati dalla costruzione di cui costituivano parte integrante, riacquistando la loro autonomia, e ciò per ragioni di utilità sociale, al fine di evitare danni all'edilizia o all'agricoltura³⁷.

A maggior ragione, lo stesso regime si applicava anche al fenomeno della piantagione (*implantatio*) e a quello della seminazione (*satio*)³⁸, producendo l'analogo effetto di far acquistare al proprietario del fondo ciò che ad esso si fosse organicamente unito, ogniqualvolta la pianta o il seme altrui avessero posto definitivamente radici nel suolo, traendo così da questo nutrimento (*coalitio*). In queste circostanze, all'opposto rispetto al caso precedente, l'acquisto diveniva irrevocabile, pertanto anche qualora la pianta fosse stata successivamente sradicata dal terreno, non sarebbe tornata al suo precedente padrone, avendo ormai mutato la sua natura³⁹.

Meno intuitiva, invece, è la ragione per cui Gaio riconduce anche l'ultimo gruppo di ipotesi di accessione, quelle rigorosamente mobiliari, e in particolare, per quanto maggiormente ci

³⁶ XII Tab. 6.6: *Tignum iunctum aedibus vineave [et concapit] ne solvito.*

³⁷ Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.7.10: *Cum in suo loco aliquis aliena materia aedificaverit, ipse dominus intellegitur aedificii, quia omne quod inaedificatur solo cedit. nec tamen ideo is qui materiae dominus fuit desiit eius dominus esse: sed tantisper neque vindicare eam potest neque ad exhibendum de ea agere propter legem duodecim tabularum, qua cavetur, ne quis tignum alienum aedibus suis iunctum excimere cogatur, sed duplum pro eo praestet. appellacione autem tigni omnes materiae significantur, ex quibus aedificia fiunt. ergo si aliqua ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc eam vindicare et ad exhibendum agere* e Ulp. 37 ad ed. D. 47.3.1pr.: *Lex duodecim tabularum neque solvere permittit tignum furtivum aedibus vel vineis iunctum neque vindicare (quod providenter lex effecit, ne vel aedificia sub hoc praetextu diruantur vel vinearum cultura turbetur): sed in eum, qui convictus est iunxisse, in duplum dat actionem*, interpretazione su cui le fonti sono concordi.

³⁸ Gai. 2.74-75: *Multoque magis id accidit et in planta, quam quis in solo nostro posuerit, si modo radicibus terram complexa fuerit. Idem contingit et in frumento, quod in solo nostro ab aliquo satum fuerit.*

³⁹ Paul. 14 ad sab. D. 41.1.26.1: *Arbor radicitus eruta et in alio posita priusquam coaluerit, prioris domini est, ubi coaluit, agro cedit, et si rursus eruta sit non ad priorem dominum revertitur: nam credibile est alio terrae alimento aliam factam* e Ulp. 16 ad ed. D. 6.1.5.3: *De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit et radices immisit, varus et nerva utilem in rem actionem dabant: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet.*

riguarda in questa sede, il fenomeno della *scriptura*, all'effetto acquisitivo *superficies-solum* che caratterizza le situazioni precedentemente esaminate in materia fondiaria.

In effetti, si osserva qui una disciplina del fenomeno che differisce in parte, anzitutto per quanto concerne l'identificazione della cosa che, di volta in volta, cede rispetto all'altra⁴⁰: se da un canto era chiaro che il suolo prevalesse sempre sulla cosa che vi veniva ad innestarsi, dall'altro la determinazione di quale delle cose mobili congiunte fosse da considerare principale e quale accessoria, e quindi a quale dei diversi proprietari spettasse il nuovo oggetto così generato, non era di altrettanto agevole soluzione. Nonostante, infatti, la varietà di situazioni rinvenibili nella prassi rendeva certamente difficile la definizione di un singolo criterio universalmente valido, è possibile ad ogni modo generalmente affermare che cosa principale fosse quella determinante, in modo prevalente, la funzione economico-sociale del tutto, a prescindere dal valore delle singole cose che si uniscono, e di cui l'altra costituiva il completamento o l'ornamento, ovvero ne era destinata al servizio⁴¹.

In questa logica, secondo quanto riportato dal giurista, nel caso specifico della *scriptura* il *cedere* di ciò che altri avessero scritto (*quod aliquis scripsit*), ancorché con lettere d'oro, si verificava sempre a vantaggio del proprietario della carta o della pergamena (*in chartulis sive membranis meis*), in conformità al principio *litteris chartis cedunt*⁴²:

⁴⁰ Secondo G. BRANCA, voce *Accessione*, cit., 262: «Tale indagine si rese necessaria specialmente perché i giuristi romani, evidentemente per motivi di funzionalità e di gestione delle cose, erano restii ad ammettere che uno stesso oggetto appartenesse per porzioni distinte (o *pro indiviso*) a proprietari diversi».

⁴¹ Almeno secondo la tesi accreditata dalla scuola dei Proculeiani, come riporta P. BONFANTE, *Corso*, II, cit., 111: «Non vi poteva che essere divergenza tra Sabiniani e Proculeiani, perché la carta era a un tempo stesso la *species* maggiore o di maggior pregio, come vogliono i Sabiniani, e la *species* che rappresenta la *qualitas* del tutto, come vogliono i Proculeiani», e che si ritiene sia divenuta dominante anche con riguardo agli altri casi di accessione mobiliare. Sulla disputa tra le due *scholae* in materia di accessione si veda anche *infra*, 26 s.

Cfr. Paul. 14 *ad sab.* D. 41.1.26pr.: *Sed si meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse, quia cupressus non maneret, sicuti nec lana vestimento facto, sed cupresseum aut laneum corpus fieret. proculus indicat hoc iure nos uti, quod servio et labeoni placuisset: in quibus propria qualitas expectaretur, si quid additum erit toto cedit, ut statuæ pes aut manus, scypho fundus aut ansa, lecto fulcrum, navi tabula, aedificio cementum: tota enim eius sunt, cuius ante fuerant*; Ulp. 20 *ad sab.* D. 34.2.19.20: *Auro legato vasa aurea continentur et gemmis gemmea vasa. secundum haec sive gemmae sint in aureis vasis sive in argenteis, auro argentove cedent, quoniam hoc spectamus, quae res cuius rei ornandae causa fuerit adhibita, non quae sit pretiosior*. Al contrario, Paul. 3 *ad sab.* D. 34.2.20: *Si ut habiliter gemmae geri possint, inclusae auro fuerint, tum aurum gemmis dicimus cedere*, a riprova che anche alla medesima situazione potevano essere applicate regole contrastanti.

⁴² Secondo U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 18 nt. 47, non sarebbe infatti l'inchiostro a cedere rispetto alla carta, bensì le *litterae* che con esso si compongono e rispetto al quale costituiscono diversa e nuova *species*.

Gai. 2.77: *Eadem ratione probatum est, quod in cartulis siue membranis meis aliquis scripserit, licet aureis litteris, meum esse, quia litterae cartulis siue membranis cedunt.*

La chiave interpretativa del passo va però ricercata nel suo *incipit*, e in particolare in quella *'eadem ratio'* che consente di ricondurre estensivamente i medesimi effetti acquisitivi del *cedere solo* anche al *cedere chartis*: così come l'acquisto di ciò che è apposto sulla sua superficie avviene sempre, *naturali ratione*, a vantaggio del proprietario del suolo, per lo stesso motivo si è ritenuto che quanto sia scritto da taluno sul supporto scrittorio altrui divenga sempre di dominio del proprietario di quest'ultimo. L'uso dell'espressione *probatum est* sembrerebbe, tra l'altro, suggerire una concordanza nella giurisprudenza su questo punto.

Tuttavia, è importante sottolineare che tale interpretazione estensiva non può che essere necessariamente frutto di un ragionamento per analogia: mentre infatti nelle fattispecie fondiariе a fondamento dell'acquisto si poneva una *naturalis ratio*, ciò evidentemente non poteva valere, se non in senso mediato, per un fenomeno che non si verificava secondo natura, ma era esclusivamente il risultato di un'attività umana⁴³.

Del resto, l'accostamento tra scrittura e semina⁴⁴ non era del tutto nuovo alla letteratura giuridica romana. Nella stessa Biblioteca Capitolare di Verona, ove è custodito il palinsesto contenente la sola copia esistente al mondo delle *Institutiones* di Gaio e unico testo di giurisprudenza romana classica ad essere sopravvissuto alle manipolazioni bizantine della riforma di Giustiniano, è conservato, tra le pagine di un codice dell'VIII secolo di

Queste, secondo la scuola dei Proculiani, dovevano quindi necessariamente essere attribuite a chi le tracciava, mentre l'inchiostro ben poteva essere di proprietà di altri rispetto allo scrivente.

⁴³ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 27. Inoltre, sempre secondo l'autore, conferma di questo ragionamento sarebbe rinvenibile anche nell'analisi della fattispecie riproposta nelle *Res cottidianae* (Gai. 2 *Rer. cott.* D. 41.1.9.1), di seguito riportata nel testo, «ove il riferimento all'*eadem ratio* viene esplicitato accostando la scrittura ad una serie di ipotesi in cui il principio *superficies solo cedit* trovava applicazione». In questo senso, la particolarità del fenomeno della scrittura rispetto alle ipotesi fondiariе è stata più tardi colta dall'*Epitome Gai*, rielaborazione postclassica delle Istituzioni gaiane pervenutaci attraverso la *Lex Romana Visigothorum* dell'Impero Romano Occidentale, che ha preferito così riformulare la regola in termini più generali, al fine di svincolarsi da qualsivoglia possibile riferimento al *solum* e alla *naturalis ratio*: *Item regulariter constitutum est, ut superposita inferioribus cedant* (Gai. *Ep.* 2.1.4). Per l'analisi del passo, cfr. *infra*, 23 s.

⁴⁴ Per U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 26: «Il rinvio logico più immediato, anche a non considerare la progressione in cui le varie fattispecie vengono trattate, era infatti intuitivamente alla *satio*».

provenienza spagnola, anche il cosiddetto ‘Indovinello veronese’⁴⁵, un breve enigma che rappresenta la più antica testimonianza scritta di italiano volgare a noi pervenuta e grazie al quale fu possibile riscoprire l’esistenza di una ben più risalente metafora agricola dello scrivere. Questo, infatti, paragonando «l’atto dello scrivere all’attività agricola dell’aratura e della semina, descrivendo le dita che guidano la penna come buoi, il foglio come campo [‘bianchi prati’], la penna come aratro, l’inchiostro come semenza [‘nero seme’]»⁴⁶, ha riportato alla luce come, anche sotto il profilo linguistico, già i classici utilizzassero ambivalentemente alcuni termini della lingua latina, primo tra tutti il verbo *arare* (e suoi composti, in particolare *exarare*)⁴⁷, ad indicare da un lato l’atto dell’aratura in senso proprio e rispettivamente dall’altro quello dello scrivere, sia pure con riferimento allo stilo e alle tavolette cerate anziché ai successivi inchiostro e carta.

Ma tornando all’interpretazione della regola suddetta, questa ha dato luogo a non poche difficoltà, tanto più se si considera che, come si vedrà nel paragrafo seguente, con riguardo alla pittura si è sostenuta in età classica la tesi opposta, accolta in seguito anche da Giustiniano, per cui è la *tabula picta* che viceversa accede al dipinto.

Ci si deve dunque a questo punto interrogare sul motivo della scelta di questo particolare regime. Alcuni hanno argomentato che la ragione della prevalenza delle materie prime su cui

⁴⁵ Il testo, riportato a piè di nota, fu rinvenuto e segnalato all’attenzione degli studiosi dal paleografo L. SCHIAPARELLI, che vi dedicò poi un approfondito studio in *Note paleografiche. Sulla data e provenienza del cod. LXXXIX della Biblioteca Capitolare di Verona (l’Orazionale Mozarabico)*, in *Archivio Storico Italiano*, VII.1, 1924, 106 ss., ma a scoprirne per primo il vero senso fu il filologo V. DE BARTHOLOMAEIS, *Ciò che veramente sia l’antichissima cantilena ‘Boves se pareba’*, in *Giornale storico della letteratura italiana*, 90, 1927, 197 ss., con l’aiuto della sua studentessa universitaria L. Calza. È inoltre doveroso qui segnalare anche l’analisi condotta sul punto dall’emerito giurista della nostra Università di Padova, N. TAMASSIA, *Un’antichissima cantilena georgica in latino volgare*, in *Rendiconti dell’Istituto lombardo*, II.57, 1924, 734 ss., ripubblicata dallo stesso autore in ID., *Scritti giuridici*, II, 1967, 698 ss.

Testo dell’indovinello: *se pareba boves/alba pratalia araba/et albo versorio teneba/et negro semen seminaba.*

Parafraasi: «Teneva davanti a sé i buoi/arava bianchi prati/e aveva un bianco aratro/e un nero seme seminava».

⁴⁶ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 12 e 31 nt. 87: «L’indovinello infatti non si limitava ad equiparare la carta al suolo, il che era sufficiente al ragionamento giuridico estendendo alla scrittura l’applicazione del principio giuridico *superficies solo cedit*, ma paragonava complessivamente l’azione dello scrittore a quella del contadino, ben valutando che l’atto che produce il segno grafico, di per sé informe prima del completamento della lettera, va accostato all’aratura e alla semina, e implicitamente suggerendo che il frutto che da tale operazione deriva, così come per la semina è il frumento, è in questo caso il testo scritto».

⁴⁷ Cfr. *TLL*, II, s.v. *Aro*, col. 627, 43 ss. e *TLL*, V, s.v. *Exaro*, col. 1184, 52 ss.

si scriveva rispetto alla *scriptura* stessa risiedeva nell'elevato costo che le prime dovevano avere all'epoca. A sostegno di questa tesi starebbe il riferimento alle *littrae aurae*⁴⁸, con tutta probabilità a quel tempo solo esempio di scuola, le quali parimenti sempre cedevano al supporto scrittorio, «sicché per quanto fosse relativamente grande il valore della sostanza adoperata per scrivere, sempre maggiore era, a quei tempi, l'importanza della pergamena o del papiro»⁴⁹.

Secondo una diversa dottrina, al contrario, l'irrilevanza attribuita al valore economico dell'inchiostro utilizzato si sarebbe estesa anche a tutti gli altri materiali impiegati nella scrittura, supporto scrittorio compreso, ragion per cui il *cedere* delle *litterae* avrebbe trovato indifferente applicazione a prescindere dal pregio persino di quest'ultimo. Ciò sarebbe testimoniato dall'intenzionale presenza nel testo della doppia menzione, posta in termini di contrapposizione, sia dell'espressione che indica il più diffuso foglio di papiro, la cui modesta qualità sarebbe ulteriormente enfatizzata dall'uso della forma diminutiva *chartula*, sia di quella che denota la più preziosa pergamena (*membrana*)⁵⁰.

Ad ogni modo, è evidente come il principio in questione sia stato certamente concepito al fine di porre rimedio all'esigenza concreta di garantire il riconoscimento della titolarità di un manoscritto, e di conseguenza l'acquisto dei relativi diritti e tutele, a una persona diversa da colui che l'aveva materialmente prodotto, mediante il semplice espediente di utilizzare un foglio di papiro o una pergamena propri. Ciò si rivelava particolarmente rilevante in un contesto storico in cui la pratica dell'autografia non era ancora diffusa, e laddove con maggiore frequenza si ricorreva invece all'uso della dettatura o della copiatura per mano di segretari-amanuensi⁵¹.

⁴⁸ Le fonti forniscono testimonianze certe dell'utilizzo di inchiostri preziosi per vergare la scrittura, conosciute anche come pratica della crisografia (cfr. Tac., *Ann.*, 3.57.2; 3.59.2). Non sembrerebbe invece potersi accreditare la tesi per cui l'aggettivo '*aurus*' assumerebbe un significato traslato ad indicare un testo scritto di elevato contenuto, almeno secondo l'interpretazione di U.BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 225 ss.

⁴⁹ V. SCIALOJA, *Proprietà*, cit., 77.

⁵⁰ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 19, ove in nt. 54 si specifica che «prima ancora di far riferimento specificatamente a un testo scritto, il termine *charta* (e così il suo diminutivo) ha indicato soltanto il supporto scrittorio costituito da fogli di papiro. Questo è l'uso che del termine fa Gaio poiché solo in questo senso infatti le *litterae* potevano essere distinte dalla *charta*».

⁵¹ In tale ipotesi, chi scrive svolge semplicemente la funzione di esecutore materiale del testo. Evidentemente il problema non sussisteva nel caso in cui l'attività di dettatura del testo fosse svolta per mezzo dei propri schiavi, dal momento che questi erano considerati proprietà del padrone e, di conseguenza, qualsiasi opera da loro

Ma l'applicazione della regola valeva parimenti anche qualora, seppur più raramente, l'autore ricorresse alla scrittura autografa. Nelle *Res cottidianae*, lo stesso Gaio⁵² prende in considerazione tale diversa e più complessa ipotesi, in cui la prospettiva soggettiva risulta rovesciata rispetto a quanto delineato nelle *Institutiones*:

Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.9.1: *Litterae quoque licet aureae sint, perinde chartis membranisque cedunt, ac solo cedere solent ea quae aedificantur aut seruntur. ideoque si in chartis membranisque tuis carmen vel historiam vel orationem*⁵³ *scripsero, huius corporis non ego, sed tu dominus esse intellegeris.*⁵⁴

prodotta sarebbe stata automaticamente attribuita al padrone stesso. Al diverso rapporto giuridico che, invece, regolava la prestazione d'opera dello *scriba* libero saranno dedicati i §§ 3 e 4 del prossimo capitolo. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 38 s., che riporta diversi esempi di autori soliti ricorrere alla dettatura per comporre le loro opere e ricorda, inoltre, come «l'utilizzazione della dettatura nella composizione di un testo scritto come pratica normale ha lasciato una precisa testimonianza nell'uso linguistico del verbo *dicto* (*ILL*, V, s.v. *dicto*, col. 1011) che, oltre ad essere impiegato per indicare con una sfumatura autoritativa l'atto verbale, segnala per estensione anche l'aspetto mentale della formazione del contenuto di tale atto assumendo il significato proprio di comporre».

⁵² La paternità gaiana delle *Res cottidianae* è tema ancora discusso nella letteratura romanistica, così come la sua stessa collocazione in epoca classica.

⁵³ Secondo l'opinione di U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 223, la sequenza dei generi letterari menzionati non è casuale, ma riflette la prassi secondo cui la poesia veniva solitamente scritta direttamente dall'autore, mentre le opere in prosa erano più frequentemente composte mediante dettatura, cfr. G. CAVALLLO, *Testo, libro, lettura*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*, II, Roma, 1989, 307 ss.

⁵⁴ Il passo verrà riproposto, quasi pedissequamente, anche nelle Istituzioni giustiniane, mentre il principio sotteso sarà confermato nel Digesto (Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.23.3 e Ulp. 24 *ad ed.* D. 10.4.3.14) e nei Basilici (*Bas.* 50.1.8.2). Cfr. I. 2.1.33: *Litterae quoque, licet aureae sint, perinde chartis membranisque cedunt acsi solo cedere solent ea quae inaedificantur aut inseruntur: ideoque si in chartis membranisque tuis carmen vel historiam vel orationem Titius scripserit, huius corporis non Titius, sed tu dominus esse videberis*. In modo simile si esprimerà poi Teofilo, nella sua parafrasi greca di quest'ultimo (Theoph., *Inst.*, 2.1.33), superando però il paragone indiretto tra scrittura e fattispecie fondiarie ed equiparando esplicitamente il supporto scrittoria al suolo (*κατὰ μίμησιν*).

Per U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 30, la formulazione di Gaio in termini equiparativi tra papiro e suolo è stata evidentemente «una scelta espositiva, probabilmente personale e non da tutti condivisa, ma certamente efficace dal punto di vista didattico, che rendeva possibile accomunare fattispecie diverse in considerazione di una identità di regolamentazione ed omogeneità di interessi protetti».

Si osserva in questo caso un capovolgimento di ruoli, cosicché colui che parla non si pone nella posizione del proprietario del supporto scrittorio, che diviene titolare dell'intero, ma assume egli stesso la veste di scrivente, dando personalmente forma scritta a una sua opera letteraria su carta appartenente a qualcun altro (*si in chartis membranisque tuis scripsero*).

Il diverso esempio serviva probabilmente all'autore per sottolineare che, per quanto pregevole potesse essere il contenuto artistico delle *litterae* (*carmen vel historiam vel orationem*), intese qui quali modello espressivo e non più solo nel loro aspetto materiale, il supporto su cui esse erano scritte era in ogni caso considerato il bene di maggior valore e si applicava sempre il principio *litterae chartis cedunt*. Il significato del passo sembra dunque riferirsi ad un'altra e differente esigenza esplicativa, diretta ad avvertire il lettore della «necessità di non confondere la paternità dell'opera espressa nel linguaggio comune in termini di appartenenza con la proprietà del manoscritto (*huius corporis*) conseguente all'applicazione della regolamentazione del *cedere*»⁵⁵.

A tal proposito è infatti opportuno ricordare che, sia che si trattasse della carta sia dell'inchiostro, la questione riguardava unicamente la proprietà del materiale utilizzato per scrivere e non anche del contenuto dello scritto in sé: l'elemento immateriale rappresentato dal pensiero, reso tangibile attraverso la scrittura sulla carta, «rimane pur sempre una proprietà spirituale dello scrittore, anche se dal punto di vista giuridico i Romani non l'hanno conosciuta né difesa»⁵⁶ nel senso dell'attuale diritto d'autore. Ad essere oggetto di considerazione da parte del diritto, dunque, era unicamente il testo scritto (*corpus mechanicum*), inteso come unione imprescindibile di carta e di scrittura, ossia il complesso di caratteri tracciati dallo *scriba*. Oltretutto, sia che fosse il prodotto dell'autore stesso o dell'attività di un terzo, l'attività tecnica dello scrivere veniva considerata una mera riproduzione meccanica, un atto strumentale irrilevante, che nulla aveva a che fare con l'intrinseca valenza letteraria o scientifica dell'opera, ma il cui unico valore era giusto rappresentato dal costo materiale delle sostanze adoperate e dal lavoro che eventualmente altri vi avessero impiegato⁵⁷. Proprio questa sua connotazione, come si cercherà di evidenziare nelle prossime pagine, sembra

⁵⁵ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 219 ss. L'impostazione è criticata da A. PLISECKA, 'Tabula picta'. *Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Padova, 2011, 90 ss.

⁵⁶ P. BONFANTE, *Corso*, cit., 111. L'inesistenza del concetto giuridico di proprietà intellettuale sull'opera dell'ingegno, distinta dalla proprietà reale sul manoscritto-*res corporalis*, permaneva anche in epoca giustiniana, come chiaramente si evince da I. 2.1.33. Cfr. *infra*, cap. 3, § 2.

⁵⁷ V. SCIALOJA, *Proprietà*, II, cit., 78.

essere la ragione a fondamento della diversa rilevanza che la giurisprudenza romana ha riservato all'attività creativa del pittore e del senso della differente regolamentazione delle due fattispecie.

3. Il diverso regime della *tabula picturae cedit*: tra *accessio* e *specificatio*.

Nell'ambito dell'esame dei diversi modi d'acquisto della proprietà in conformità al *ius naturalis*, è affrontata poi la questione dell'assegnazione della proprietà sulla *tabula picta*, da sempre oggetto di una *vexata quaestio*⁵⁸ tra i giuristi romani, a partire da Gaio per protrarsi nei secoli fino all'epoca dei Basilici, e continuando ancor'oggi ad essere motivo di dibattito nella dottrina moderna.

Per tentare di tracciare la lunga e altalenante evoluzione di tale disputa giurisprudenziale è necessario, anche in questo caso, partire dal testo delle Istituzioni gaiane, che rappresentano la prima fonte in cui si evidenzia chiaramente un contrasto di opinioni tra coloro che propendevano per l'attribuzione a *quis quae in aliena tabula pinxerit* e coloro che, per converso, la attribuivano al *dominus tabulae*.

Gai. 2.78: *Sed si in tabula mea aliquis pinxerit ueluti imaginem, contra probatur: magis enim dicitur tabulam picturae cedere. cuius diuersitatis uix idonea ratio redditur.*

Il giurista antoniniano riferisce che secondo l'opinione al suo tempo dominante (*magis dicitur*), al contrario di quanto avveniva per la speculare ipotesi della scrittura appena prima discussa (*contra probatur*), qualora un artista libero avesse realizzato il suo dipinto su una tavola altrui⁵⁹,

⁵⁸ Per valersi delle parole di V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 2002 (rist. 14 ed.), 192, un'incomprensibile 'guazzabuglio'.

⁵⁹ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 22 mette in luce come il caso vada circoscritto al piano della rivendica di proprietà, con esclusione invece di quello relativo al rapporto servile o all'inadempimento contrattuale derivante da un rapporto obbligatorio, «conservando tuttavia un trasparente legame con entrambe queste forme di produzione artistica, giacché è attraverso di esse che la pittura, nella società romana, veniva praticamente elaborata». In quest'ultima ipotesi, in particolare, non sarebbe infatti potuta sorgere alcuna pretesa proprietaria in capo al conduttore, se non quelle relative al pagamento delle *impensae* dovute. Alla disciplina giuridica del rapporto tra proprietario della tavola e *seruus*, nonché del contratto di *locatio-conductio* saranno dedicati, rispettivamente, i §§ 1 e 4 del prossimo capitolo.

sarebbe stata quest'ultima ad accedere alla pittura⁶⁰, secondo l'opposto principio *tabula picturae cedit*. Il caso si configurava così quale eccezione alla regola generale propria dell'accessione per cui *superposita inferioribus cedunt*, sicché il supporto sulla cui superficie veniva aggiunta la pittura non era considerato la cosa principale, a differenza dalla *charta*, e pertanto il suo proprietario non avrebbe ottenuto la proprietà dell'intero, la quale sarebbe invece stata attribuita all'artista. Pur dichiarando di accogliere la soluzione adottata dalla maggioranza, Gaio tuttavia chiarisce che questa non coincide con la propria personale convinzione, risultandogli invero difficile rintracciare un motivo giuridico plausibile per siffatta diversità di trattamento (*vix idonea ratio redditur*)⁶¹. Ciononostante, la prevalenza della stessa è riconfermata dall'autore anche nelle *Res cottidianae*:

Gai. 2 *rer. cott.* D. 41.1.9.2: *Sed non uti litterae chartis membranisque cedunt, ita solent picturae tabulis cedere, sed ex diverso placuit tabulas picturae cedere.*

Dall'altra parte, a sposare la tesi conservatrice favorevole al proprietario della *tabula* è, poco più tardi, il giurista severiano Paolo, il quale nel suo commentario *ad Edictum* sostiene che la *pictura*, per la stessa logica giuridica valevole per le *litterae* e tutte le altre ipotesi di accessione, debba necessariamente seguire la tavola, poiché senza di essa l'altra non può esistere.

Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.23.3: *Sed et id, quod in charta mea scribitur aut in tabula pingitur, statim meum fit: licet de pictura quidam contra senserint propter pretium picturae: sed necesse est ei rei cedi, quod sine illa esse non potest.*

Per quanto riguarda, invece, la natura della controversia, la maggioranza tende a spiegarla come un problema di pura tecnica giuridica; ad essere convinto che esso alluda ad una precisa e concreta realtà sociale, quale «riflesso giuridico di un contrasto di interessi tra produttore e consumatore d'arte», è unicamente lo stesso Lucrezi, pur concordando anch'egli sulla verosimile scolasticità del caso.

⁶⁰ Per C. LONGO, *Corso*, cit., 114, il quadro va concepito come risultato della congiunzione tra *tabula* e *pictura* (o *imago*), ossia la raffigurazione composta dell'opera pittorica che si sovrappone alla tavoletta, e non invece dei singoli colori, come altri hanno sostenuto senza che tuttavia vi fosse alcun riscontro in tal senso nelle fonti. Così anche C. SANFILIPPO, voce *Accessione (dir. rom.)*, cit., 132: «il rapporto non si stabilisce più fra le due cose congiunte, ma bensì tra il materiale impiegato dall'artista e l'opera d'arte che ne è venuta fuori».

⁶¹ La soluzione risulta, agli occhi di Gaio, priva di una solida giustificazione, poiché non riesce a ricondurla alla *naturalis ratio*, che costituisce l'elemento comune dei modi di acquisto per accessione trattati fino a quel momento (Gai. 2.63-79). Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 231.

Egli menziona comunque l'esistenza della contraria dottrina (*quidam*)⁶², che l'uso del perfetto *senserint* pare suggerire come ormai caduta in disuso, secondo la quale per converso sarebbe stato il dipinto ad assorbire *per prevalentiam* la tavola, specificando che la ragione risiedeva nel più elevato valore del primo rispetto a quest'ultima (*propter pretium picturae*)⁶³ e così risolvendo il dubbio lasciato in sospenso da Gaio.

Nello stesso senso si esprimerà poi, nella seconda metà del V secolo d.C., anche l'*Epitome visigotica*, attestando come la tesi *pro dominus tabulae* fosse ancora considerata preminente financo nell'Occidente postclassico⁶⁴:

Gai. Ep. 2.1.4: *Item regulariter constitutum est, ut superposita inferioribus cedant: id est ut, si quis in solo nostro, sine nostro permisso, domum aedificaverit, ad eum cuius terra est, domus aedificata perineat: vel si aliquis in agro nostro arbores aut vineas vel plantas quascumque posuerit, similiter superficies solo cedat; vel si messem in campo seminaverit, omnia haec, quae in terram alienam iactantur domino terrae adquirantur. quod et de chartis vel pergamenis, si in alienis scribat, licet aureis aut argenteis litteris, similiter eius est scriptura, cuius chartae aut pergamena fuerint. quod et de tabula, hoc est si aliquis in tabula mea picturam fecerit, observatur, quia statutum est, ut tabulae pictura cedat.*

La discrepanza tra rielaborazione visigotica del manuale gaiano e il suo modello classico, nel quale pur chiaramente trova fondamento⁶⁵, in realtà non sorprende affatto se si considera

⁶² A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 68 s. ricorda che i giuristi romani erano in genere soliti avvalersi del termine *quidam*, in particolare se contrapposto a *plerique*, proprio per indicare pareri minoritari. Il brano si ricollega infatti a quello immediatamente precedente (Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.23.2), sempre in tema di accessione, in cui Paolo dichiara di aderire all'opinione sostenuta dai *plerique*, i quali a suo parere *recte dicunt* nell'affermare che «*si quis rei suae alienam rem ita adiecerit, ut pars eius fieret, [...] dominum eius totius rei effici [...]*».

⁶³ Come nota F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 67 nt. 127, l'espressione *pretium picturae* usata da Paolo non deve essere intesa con lo stesso significato di *impensa picturae* presente in Gai. 2.78: la prima infatti si riferisce al pregio dell'*imago*, ossia al valore del risultato del lavoro artistico, mentre la seconda indica semplicemente il valore dell'attività lavorativa del pittore e delle sue spese, che devono essergli indennizzate dal *dominus tabulae*.

⁶⁴ Per A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 106 è ipotizzabile che una situazione simile potesse essere rinvenibile anche nella parte orientale dell'Impero, almeno fino all'adozione della compilazione giustiniana nella seconda metà del VI secolo d.C.

⁶⁵ *Recte*: secondo la dottrina romanistica, il *Liber Gai* non poggerrebbe direttamente sull'originale, quanto invece più probabilmente su una sua parafrasi postclassica. Rimane inoltre discussa la possibilità che il testo possa

che si trattava di una pratica comune, altre volte utilizzata dallo stesso epitomatore, quella di adattare le compilazioni giuridiche al contesto del tempo espungendo tutto il diritto che appariva ormai desueto, con l'intento di restituire ai propri contemporanei solo le norme effettivamente ancora vigenti e rilevanti. Il testo non si distingue però per la sola scelta di una diversa soluzione: il particolare utilizzo della locuzione *quia statum est* ha in effetti portato alcuni studiosi ad ipotizzare che essa potesse addirittura alludere ad un'origine consuetudinaria dell'applicazione della regola che sanciva la prevalenza della *tabula*, quale ordine imperativo logicamente scaturente da un principio superiore fissato sin dai tempi antichi (*ut superposita inferioribus cedant*)⁶⁶, piuttosto che dalla *naturalis ratio* indicata da Gaio.

Solo nel 533 d.C. le *Institutiones Iustiniani* tenteranno di risolvere in modo definitivo, senza tuttavia riuscirci compiutamente, la questione sulla *tabula picta*, stabilendo in modo inequivocabile e solenne che l'opinione favorevole al pittore, già sostenuta da Gaio nella sua opera omonima, doveva essere considerata senza ombra di dubbio la migliore.

I. 2.1.34: *Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere: aliis videtur pictura, qualiscumque sit, tabulae cedere. sed nobis videtur melius esse, tabulam picturae cedere: ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere.*

È lo stesso Giustiniano che, dopo aver presentato entrambe le soluzioni senza esprimere alcun giudizio che designi la prevalenza dell'una rispetto all'altra (*quidam putant, aliis videtur*), sceglie secondo il suo libero apprezzamento⁶⁷ (*nobis videtur*) di propendere in favore della prima, in quanto *melius esse*. La ragione della sua decisione è precisata subito dopo mediante il ricorso alla *reductio ad absurdum*: egli sostiene che sarebbe ridicolo pensare che un dipinto realizzato da due grandi artisti della Grecia classica, quali furono Apelle o Parrasio⁶⁸, possa

essere stato redatto dai compilatori alariciani. Al problema delle origini e della natura dell'*Epitome Gai* è dedicato il primo capitolo di G.G. ARCHI, *L'Epitome Gai*, cit., 7 ss.

⁶⁶ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 69. Sulle divergenze in materia di accessione tra l'*Epitome* e il suo modello cfr. G.G. ARCHI, *L'Epitome Gai*, cit., 238 ss.

⁶⁷ L'interpretazione che vuole attribuire unicamente alla volontà dell'Imperatore la scelta di quale regime adottare è poi confermata anche dall'utilizzo dell'espressione ἡμέτερος βασιλεύς da parte di Teofilo nella sua parafrasi greca dei testi di I. 2.1.34 e Gai. 2.78 (cfr. Teoph., *Inst.*, 2.1.34).

⁶⁸ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 31 ritiene che i due celebri nomi adottati debbano considerarsi meramente esemplificativi, pertanto «questo richiamo [...] non serve affatto a indicare quali pittori riescano a guadagnarsi

ricadere, per applicazione della regola sull'accessione, nelle mani del proprietario di una tavola del tutto priva di valore. L'evidente paradosso serviva quindi, agli occhi del compilatore giustiniano, a dimostrare che l'intrinseco valore artistico del dipinto⁶⁹, determinato dall'abilità e dalla creatività individuali dell'artista, doveva essere sempre ritenuto di maggior pregio, e quindi principale, rispetto al materiale impiegato per realizzarlo. Questo, a suo parere, sarebbe stato sufficiente a giustificare la risoluzione del caso della pittura in contrasto con la regola *superposita inferioribus cedunt*.

E tuttavia, malgrado la formalizzazione che il tenore delle Istituzioni inevitabilmente conferiva a tale regolamentazione giuridica, il fatto che nella stessa compilazione giustiniana continuassero a coesistere, all'interno del Digesto, entrambi i brani recanti le due tesi contrastanti – quella *pro pittore* in D. 41.1.9.2 e quella *pro dominus tabulae* in D. 6.1.23.3 - «prova in maniera eloquente la persistenza, ancora nel sesto secolo, di quell'incertezza teorica che il tono lapidario delle Istituzioni cercò invano di superare»⁷⁰, e che non troverà il suo epilogo nemmeno un secolo dopo, nei bizantini Basilici⁷¹.

La giustapposizione tra le due diverse *opiniones* appena illustrata ha portato parte della letteratura romanistica a ritenere che la controversia su quale delle componenti della *tabula picta* dovesse considerarsi principale ai fini dell'assegnazione dell'intero dipendesse

la proprietà della *tabula* con la propria lavorazione artistica, ma è solo diretto a meglio mostrare l'assurdità (il *ridiculum*, in questo contesto inteso come 'giuridicamente sorpassato') di un principio che avrebbe determinato, rigorosamente applicato, un immeritato acquisto di capolavori da parte del proprietario di una *vilissima tabula*. Lo stesso F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 206 s. fa poi notare come il riferimento, a mo' di esempio, ai nomi di grandi maestri greci non sia casuale: «Dall'epoca della prima grande apertura dei mercati italici ai tesori artistici della *Graecia capta* [a seguito della presa di Siracusa nel 112 a.C.], sino al tramonto dell'esperienza costituzionale del *principatus*, tutta la lavorazione pittorica italica si sviluppò in base ad un rapporto di imitazione e di emulazione nei confronti dell'arte ellenica. [...] La pittura romana, sostanzialmente priva di caratteri propri, fu dunque modellata sulle linee di un'esperienza straniera: verso la quale essa appariva (agli occhi degli stessi *cives*) inconfontabilmente 'inferiore', in quanto sorgente di una bellezza dichiaratamente derivata e riflessa».

⁶⁹ A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 65 s. specifica che: «l'eccezione, ammessa in merito alla *tabula picta*, sarebbe quindi giustificata dalla particolare considerazione della pittura e dei suoi valori estetici, ma non dal riconoscimento generale del valore dell'opera d'ingegno in connessione ad una supposta rilevanza giuridica della proprietà intellettuale», esattamente come si è già visto per il caso della scrittura.

⁷⁰ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 68.

⁷¹ Cfr. Bas. 15.1.23, in cui viene riconfermato che anche in età post-giustiniana, nel particolare caso di un dipinto realizzato su sindone, è la tavola a cedere alla pittura, ma che contrasta con l'opposta soluzione menzionata in Bas. 50.1.8.2.

logicamente⁷², sulla base delle argomentazioni utilizzate nel passo gaiano subito successivo, dalla parallela disputa in materia di *specificatio*⁷³, e ad operare così un'identificazione tra la posizione assunta dalla scuola dei Sabiniani con quella sostenuta da Paolo, da una parte, e quella seguita dai Proculiani con il pensiero tramandato da Gaio, dall'altra.

A conclusione del discorso sui modi di acquisto della proprietà *iure naturalis*, finito l'esame dei casi di accessione, Gaio tratta infatti dei singoli casi pratici di specificazione, riferendo che la spettanza della proprietà su una cosa nuova (*nova species*), prodotta mediante la trasformazione di una determinata materia prima altrui e avente per questo una diversa e propria funzione economica-sociale⁷⁴, era oggetto di disputa in seno alla giurisprudenza classica tra due opposte *scholae*:

Gai. 2.79: *In aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur: proinde si ex uinis aut oliuis aut spicis meis uinum aut oleum aut frumentum feceris, quaeritur, utrum meum sit id uinum aut oleum aut frumentum an tuum. item si ex auro aut argento meo uas aliquod feceris uel ex tabulis meis nauem aut armarium aut subsellium fabricaueris, item si ex lana mea uestimentum feceris uel si ex*

⁷² F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 35 ss.: «Si può ragionevolmente pensare che i difensori dei diritti dell'attività creativa, da una parte, e di quelli della proprietà materiale, dall'altra, siano stati gli stessi per entrambe le controversie», specificando però che il parallelismo tra *specificatio* e *pictura* deve ritenersi puramente logico, sicché «non comporta assolutamente una collocazione dogmatica della seconda 'all'interno' della prima, bensì unicamente, il riconoscimento del fatto che i due (eventuali) modi d'acquisto della proprietà hanno entrambi alla loro radice la medesima tensione dialettica tra il *dominium* sulla materia e la forza motrice dell'attività umana che sulla materia stessa agisce». Per l'autore, dunque, si tratterebbe di una «forma atipica di istituto di transizione, attraverso il quale, cioè, si realizza un passaggio logico e giuridico dalla congiunzione alla specificazione». Contrariamente P. BONFANTE, *Corso*, cit., 116, che ricomprende invece il caso della *pictura* tra quelli di specificazione.

⁷³ Come notano C. LONGO, *Corso*, cit., 126 e P. BONFANTE, *Corso*, cit., 116, anche il termine *specificatio*, così come si è visto per l'espressione *accessio*, doveva essere per lo più ignoto ai giureconsulti classici, che preferivano utilizzare la perifrasi '*ex (aliqua) materia speciem (o novam speciem) facere*'. Il primo utilizzo documentato della parola è rinvenibile solo più tardi, nella medioevale epitome *Brachylogus iuris civilis*, collocabile tra il XI e XII secolo.

⁷⁴ Secondo la definizione di specificazione proposta da C. LONGO, *Corso*, cit., 126. Come evidenzia A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 79 s., nella prospettiva della giurisprudenza romana, il cambiamento di identità dell'oggetto poteva dare origine a istituti differenti a seconda che questa rimanesse riconoscibile o meno: si faceva infatti distinzione tra *specificatio*, quando entrambe le parti unite perdono le loro qualità dando origine a una cosa nuova, e *commixtio* (o *confusio*), se invece entrambe le cose unite mantengono il loro carattere individuale intatto, e perciò l'insieme risultante appartiene in comune ai proprietari delle componenti.

uino et melle meo mulsum feceris siue ex medicamentis meis emplastrum aut collyrium feceris, quaeritur, utrum tuum sit id, quod ex meo effeceris, an meum. quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est, ut cuius materia sit, illius et res, quae facta sit, uideatur esse, idque maxime placuit Sabino et Cassio; alii uero eius rem esse putant, qui fecerit, idque maxime diuersae scholae auctoribus uisum est: [...].

Il problema di regime si poneva, in particolare, nel caso in cui la materia prima appartenente ad altri fosse trasformata in una cosa nuova all'insaputa o, in mancanza di un suo consenso, contro la stessa volontà del proprietario⁷⁵. Di fronte al palese conflitto d'interessi riguardante il risultato in tal modo ottenuto, la giurisprudenza classica si interrogava se quest'ultimo dovesse essere attribuito al proprietario della materia prima, ovvero allo specificatore, proponendo due soluzioni divergenti: secondo la corrente guidata da Sabino e dal discepolo Cassio, conformemente alla ragione naturale si doveva dare prevalenza alla materia prima e alla sostanza e, di conseguenza, la proprietà della *res quae facta sit* doveva essere assegnata al proprietario di questa. Nonostante, infatti, il prodotto fosse inevitabilmente una derivazione, mutata nella natura, della materia impiegata, che a sua volta si è necessariamente estinta durante il processo, *sine materia nulla species effici possit*⁷⁶. Per Nerva e il suo successore Proculo, invece, dando maggior importanza al *facere*, la trasformazione della materia originaria

⁷⁵ Come rileva M. BALZARINI, voce *Specificazione (dir. rom.)*, in *NNDI*, XVII, Torino, 1970, 1085, nella maggior parte dei casi la specificazione non creava problemi giuridici in ordine al diritto di proprietà, poiché veniva eseguita dallo stesso proprietario della materia prima, ovvero da un terzo incaricato da quest'ultimo nell'ambito di un contratto di *locatio operis faciendi*. In queste circostanze, poiché non vi era tra i due soggetti alcun conflitto di interessi, era chiaro che il risultato appartenesse al proprietario della materia prima.

⁷⁶ Per C. LONGO, *Corso*, cit., 130 s. «In realtà la logica era da rinvenirsi in un criterio di politica legislativa: essi sentivano come non fosse né opportuno né equo ammettere che il proprietario di un bene restasse pregiudicato dal fatto di un terzo (specificazione) da lui non autorizzato; né che quest'ultimo potesse spogliare il proprietario, rifugiandosi dietro il paravento logico-giuridico che la cosa prodotta era cosa nuova». In questo senso, la soluzione sabiniana sarebbe senza dubbio da preferire. Lo stesso autore sottolinea come, tuttavia, un'applicazione rigida della regola, senza possibilità di eccezioni, rischia a sua volta di dare luogo a situazioni di ingiustizia, specialmente nei casi in cui il pregio artistico della creazione risultante dalla specificazione supera il valore della materia stessa adoperata per crearla, portando l'esempio di una statua di marmo realizzata da un famoso scultore. Proprio a proposito di ciò, F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 46 si chiede allora come mai lo stesso ragionamento non venga fatto valere dal Longo anche per l'ipotesi della *pictura*, per la quale invece lo stesso autore espressamente disconosce il nesso con la *specificatio*.

determinava la nascita di una cosa del tutto nuova, che come tale *antea nullius fuerat*, e proprio per questo idonea ad essere acquisita a titolo originario dal suo creatore⁷⁷.

Il conflitto, che sembra essersi perpetuato per tutta l'epoca classica, è stato ancora una volta risolto grazie all'intervento di Giustiniano, il quale sempre nelle sue Istituzioni decise di accogliere un'opinione intermedia, anche detta *media sententia* (o teoria eclettica), basata su un compromesso che guardava al carattere di reversibilità della *nova specie*.

I. 2.1.25: *Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum naturali ratione dominus sit, utram is qui fecerit, an ille potius qui materiae dominus fuerit: [...] et post multas Sabinianorum et Proculianorum ambiguitates placuit media sententia existimantium, si ea species ad materiam reduci possit, eum videri dominum esse qui materiae dominus fuerat; si non possit reduci, eum potius intellegi dominum qui fecerit: [...].*

Secondo questa terza dottrina, che non figura però nell'originale gaiano⁷⁸, la soluzione sabiniana sarebbe stata applicabile ogniqualevolta, realizzatasi la specificazione di cosa altrui,

⁷⁷ C. LONGO, *Corso*, cit., 131 contesta l'assurdità di discutere della pertinenza di una cosa prima ancora che essa sia venuta ad esistenza, mentre per F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 36 nt. 36 «l'asserzione che la cosa *antea nullius fuerat* intende proprio evidenziare la conseguenza giuridica del fatto che l'oggetto in questione, nella sua specifica individualità, precedentemente non esisteva affatto». L'espressione starebbe, dunque, unicamente ad indicare «la novità dell'oggetto risultante dalla specificazione», cfr. M. BALZARINI, voce *Specificazione (dir. rom.)*, cit., 1086, che inoltre nega che in questo caso la *res nullius* venga acquistata tramite occupazione.

⁷⁸ Secondo M. BALZARINI, voce *Specificazione (dir. rom.)*, cit., 1087, con annessa bibliografia in nt. 3, l'assenza nelle *Institutiones* del riferimento alla teoria intermedia (così come alle motivazioni addotte dalle due scuole) «porterebbe a ritenere che essa fosse sconosciuta, almeno nella sua formulazione postclassico-giustiniana, ai giuristi classici, e si sia venuta enucleando solo in età postclassica,» probabilmente ad opera del sabiniano di epoca adrianea Salvio Giuliano, «sulla base di soluzioni date da alcuni giuristi di tendenza proculiana, in piena concordanza con la dottrina sabiniana, in relazione a casi concreti di specificazione di metalli». Sono invece presenti nel corrispondente passo delle *Res cottidianae*, cfr. Gai. 2 *rer. cott.* D. 41.1.7.7: *Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, nerva et proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. sabinus et cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit: veluti si ex auro vel argento vel aere vas aliquod fecero, vel ex tabulis tuis navem aut armarium aut subsellia fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medicamentis tuis emplastrum aut collyrium, vel ex uvis aut olivis aut spicis tuis vinum vel oleum vel frumentum. est tamen etiam media sententia recte existimantium, si species ad materiam reverti possit, verius esse, quod et sabinus et cassius senserunt, si non possit reverti, verius esse, quod nervae et proculo placuit. ut ecce vas conflatum ad rudem massam auri vel argenti*

fosse ancora possibile che il prodotto ritornasse alla sua forma originaria di materia prima attraverso un processo inverso (ad esempio, un vaso fuso che può essere riportato alla massa grezza di metallo da cui era stato ricavato), indi per cui la proprietà della *nova res* avrebbe dovuto essere attribuita al proprietario della materia, con l'onere però di compensare lo specificatore per l'attività prestata. Viceversa, se la trasformazione si fosse rivelata definitiva e irreversibile, non essendo più possibile in alcun modo la riduzione in pristino della materia prima (ad esempio, il vino che non può essere trasformato nuovamente in uva), sarebbe rimasta valida la soluzione proculiana e lo specificatore avrebbe acquistato a titolo originario la proprietà sul risultato della propria opera, a condizione di risarcire la controparte del valore della materia utilizzata.

Nell'ipotesi in cui, invece, lo specificatore avesse adoperato materie in parte altrui e in parte proprie, la cosa nuova sarebbe spettata comunque a questi, indipendentemente dalla sua capacità di essere riportata alla materia prima originaria. Tuttavia, era fondamentale che egli agisse in buona fede, ignorando cioè che le materie da lui utilizzate appartenessero effettivamente ad altri e, *a fortiori*, che quest'ultima non fosse di provenienza furtiva: qualora una delle due condizioni non fosse stata rispettata, la proprietà sarebbe invero appartenuta incondizionatamente al proprietario della materia⁷⁹.

Pertanto, la parte di romanisti che intravede nell'opinione favorevole al pittore tramandata da Gaio e Giustiniano un nesso logico con la specificazione abbraccia principalmente la posizione dei Proculiani, qualificando l'unione di tavola e colori non solo come la semplice congiunzione di due cose specifiche, bensì come la creazione effettiva di una nuova specie

vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest: ac ne mulsum quidem ad mel et vinum vel emplastrum aut collyria ad medicamenta reverti possunt. videntur tamen mihi recte quidam dixisse non debere dubitari, quin alienis spicis excussum frumentum eius sit, cuius et spicae fuerunt: cum enim grana, quae spicis continentur, perfectam habeant suam speciem, qui excussit spicas, non novam speciem facit, sed eam quae est detegit».

⁷⁹ C. LONGO, *Corso*, cit., 133. Osserva, inoltre, come l'art. 940 nel nostro codice civile abbia accolto legislativamente la teoria proculiana, in cui chi elabora la materia prima diventa proprietario della *res nova*, apportando però gli opportuni temperamenti: «Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera».

mediante l'elaborazione delle materie prime grazie all'intervento artistico del pittore⁸⁰ che, in quanto creatore, ne avrebbe così ottenuto la proprietà.

Ciò sarebbe anzitutto avallato dalle fonti in materia di *tabula picta*, ove «ogni volta che si teorizza la preminenza della *pictura*, si afferma pure la necessità di una rottura rispetto alla ratio dell'accessione», sicché essa «si afferma, come fonte di proprietà, in conflitto con l'*accessio*, in alternativa ad essa», trovando «una sua giustificazione specifica ed autonoma, ma indubbiamente assai vicina alla logica della *specificatio*, in quanto evidentemente alimentata da un positivo apprezzamento dell'*ex aliena materia novam speciem facere*»⁸¹ rispetto alla tavola. L'appartenenza della pittura al *genus* dell'accessione sarebbe, inoltre, messa in dubbio a causa della presunta mancanza del necessario 'carattere organico' richiesto da quest'ultima, nonché della questione relativa al contenuto semantico del verbo *cedere*, genericamente da intendersi come 'essere idealmente assorbito o acquistato' piuttosto che per forza come 'materialmente congiunto'⁸². Per di più, l'identificazione di posizioni basata sull'analogia tra pittura e specificazione potrebbe essere facilmente conciliabile con la discussione sulla congiunzione, se si considera che è noto come le due *sectae* si scontrarono anche con riguardo alla questione di quale delle cose avrebbe dovuto essere considerata principale e quale accessoria, ai fini di determinare l'attribuzione della proprietà del tutto⁸³. In particolare, i Sabiniani, fautori di posizioni più conservatrici, sostenevano che la cosa principale fosse la *maior species*, ossia «la cosa di maggior entità in senso materiale, [intesa come] grandezza o volume»⁸⁴, in virtù della forza attrattiva propria del suo *dominium*, e di conseguenza avrebbero difeso la prevalenza della tavola in quanto senza dubbio cosa di maggior consistenza fisica; dall'altra parte i Proculiani, più inclini a visioni innovative e per questo favoriti dai giuristi dell'epoca giustiniana, «consideravano principale la cosa che nella unione conserva la sua primitiva

⁸⁰ P. BONFANTE, *Corso*, cit., 112.

⁸¹ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 44 s. Intendeva la pittura quale modo autonomo di acquisto della proprietà, intermedio tra *accessio* e *specificatio*, anche M. KASER, '*Tabula picta*', in TR, XXXVI, 1986, 35 s.

⁸² P. BONFANTE, *Corso*, cit., 94. Sul significato di *cedere* si veda *supra*, 12 nt. 30.

⁸³ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 43.

⁸⁴ C. SANFILIPPO, voce *Accessione (dir. rom.)*, cit., 131 s. Cfr. Ulp. 20 *ad Sab.* D. 34.2.19.13: *Perveniamus et ad gemmas inclusas argento auroque. et ait sabinus auro argentove cedere: ei enim cedit, cuius maior est species. quod recte expressit: semper enim cum quaerimus, quid cui cedat, illud spectamus, quid cuius rei ornandae causa adhibetur, ut accessio cedat principali. cedent igitur gemmae, fialis vel lancibus inclusae, auro argentove.*

qualitas e la imprime al tutto risultante dalla congiunzione»⁸⁵, propendendo per ciò per la prevalenza della *pictura*.

Ciononostante, la dottrina moderna maggioritaria⁸⁶ è ormai concorde nel negare l'esistenza di indizi sufficienti a suffragare una simile tesi e nel risolvere, quindi, il dibattuto rapporto tra *tabula picta* ed i concetti di *accessio* e *specificatio* in favore della accessione.

Anzitutto, i testi giurisprudenziali a proposito della pittura, al contrario di quelli sulla specificazione, non menzionano mai specificamente i nomi né delle scuole né dei singoli giuristi, parlando solo genericamente di *quidam* e *alii*. Inoltre, sempre con riguardo al lessico utilizzato dai giuristi romani per descrivere il caso della realizzazione di un dipinto su tavola altrui, entrambe le opinioni riscontrabili nelle fonti descrivono il rapporto tra la tavola e la pittura in termini di congiunzione di cosa accessoria e cosa principale, delle quali l'una cede all'altra⁸⁷, mentre le divergenze sarebbero unicamente derivate dall'assenza di concordia nel determinare quale bene andasse considerato principale all'interno del più generale dibattito sull'accessione. Non emergerebbe mai in modo esplicito, al contrario, l'idea che il dipinto rappresenti una *nova species* rispetto alle sue componenti, quale risultato di una trasformazione delle originarie materie prime.

Il tentativo di ricondurre la pittura tra le ipotesi della *specificatio* viene contraddetto poi anche dal contesto dogmatico-sistematico. Una compiuta analisi della struttura espositiva adottata nelle opere gaiane e in quelle da esse derivate rivela che il problema della *tabula picta* è sempre affrontato nel contesto delle varie figure di congiunzione regolate attraverso l'applicazione del principio *superposita inferioribus cedunt*, esemplificative del rapporto intercorrente tra supporto, che determinava l'esistenza fisica dell'insieme, e cosa stesa sulla sua superficie⁸⁸.

⁸⁵ C. SANFILIPPO, voce *Accessione (dir. rom.)*, cit., 132. Cfr. Paul. 14 *ad Sab. D.* 41.1.26pr.: *Sed si meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse, quia cupressus non maneret, sicuti nec lana vestimento facto, sed cupresseum aut laneum corpus fieret. proculus indicat hoc iure nos uti, quod servio et labeoni placuisset: in quibus propria qualitas exspectaretur, si quid additum erit toto cedit, ut statuae pes aut manus, scypho fundus aut ansa, lecto fulcrum, navi tabula, aedificio cementum: tota enim eius sunt, cuius ante fuerant.*

⁸⁶ Tra tutti, G. BORTOLUCCI, '*Tabula picta*', in *Scritti C. Arnò*, Modena, 1928, 18 nt. 1; E. NARDI, '*Un'osservazione in tema di 'tabula picta'*', in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, XVII, 1939, 130 nt. 6; P. MADDALENA, '*Tabula picta: ritorno a Jhering*', in *Labeo*, XIII, 1967, 71 nt. 26; G. G. ARCHI, *L'Epitome Gai*', cit., 243 ss.

⁸⁷ A. PLISECKA, '*Tabula picta*', cit., 75 ss.; similmente C. LONGO, *Corso*, cit., 114.

⁸⁸ A. PLISECKA, '*Tabula picta*', cit., 77 ss e 92 s.

Ed è interessante notare che solo nelle Istituzioni di Gaio e nell'Epitome alla pittura segue immediatamente la trattazione delle fattispecie di specificazione. Per giunta, due brani in particolare sembrerebbero esprimere chiaramente l'idea che la pittura debba essere considerata essa stessa un'ipotesi di *accessio*: si tratta ancora una volta dell'Epitome (Gai. *Ep.* 2.1.4), «dove l'elenco delle questioni trattate, fra cui quello della *tabula picta*, è introdotto dal principio generale, coerentemente applicato, *regulariter constitutum est, ut superposita inferioribus cedant*»⁸⁹, e del passo di Paolo (Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.23.4) che, sebbene sia l'unico a trattare la pittura in un contesto diverso da quello dell'acquisto della proprietà *iure naturalis*, specificamente nel libro del suo commentario dedicato alla rivendica, la riconduce comunque ai casi in *quibus mea res per prevalentiam alienam rem trahit meamque efficit*, agganciandola alla medesima regola e risolvendo oltretutto il caso a favore del *dominus tabulae* in conformità a tale principio⁹⁰.

Restano infine da chiarire le motivazioni alla base della diversità di regime tra *scriptura* e *pictura*. Come si è detto, Paolo riporta in D. 6.1.23.3 che coloro che sostenevano la prevalenza del dipinto giustificavano l'eccezione alla regola sull'accessione a causa dell'elevato valore di quest'ultimo rispetto alla tavola (*propter pretium picturae*). Questo suggerisce che la questione sia legata al rapporto di valore che intercorre tra il supporto e ciò che viene steso sulla sua superficie: in particolare, «mentre la *scriptura* era di regola meno onerosa rispetto al suo supporto, la pittura all'opposto era di solito molto più costosa»⁹¹.

L'importanza dell'intrinseco valore artistico del dipinto, e quindi del suo prezzo, dipendeva in primo luogo dalla qualità individuale dell'esecuzione artistica, ossia dalla «sapiente disposizione dei colori sulla tavola»⁹², anziché dal valore del materiale utilizzato. A confermare ciò è un altro brano del commentario edittole di Paolo, ove il giurista severiano osserva che, secondo Labeone e Sabino, quando viene restituito un oggetto danneggiato, come nell'ipotesi di una tavola con la pittura raschiata, si ritiene che esso venga meno (*abesse*), in quanto il suo valore economico non risiede solo nel materiale stesso (*substantia*), ma piuttosto nell'abilità artigianale di colui che l'ha creato (*ars*). Allo stesso modo, si sarebbe

⁸⁹ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 42.

⁹⁰ A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 79.

⁹¹ A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 93. Inoltre, per l'autrice «proprio questa differenza costituirebbe in ultima analisi la causa della controversia», si intende sulla *tabula picta*.

⁹² V. SCIALOJA, *Proprietà*, I, cit., 78.

ragionevolmente considerata ‘mancante’ una cosa che il proprietario avesse riacquistato senza sapere che gli era stata rubata, poiché si riteneva inesistente qualsiasi oggetto il cui valore economico fosse stato vanificato⁹³.

Paul. 7 *ad ed.* D. 50.16.14pr.: *Labeo et sabinus existimant, si vestimentum scissum reddatur vel res corrupta reddita sit, veluti scyphi collisi aut tabula rasa pictura, videri rem ‘abesse’, quoniam earum rerum pretium non in substantia, sed in arte sit positum. item si dominus rem, quae furto sibi aberat, ignorans emerit, recte dicitur res abesse, etiamsi postea id ita esse scierit, quia videtur res ei abesse, cui pretium abest.*

L'esistenza del quadro dipendeva quindi dalla presenza simultanea sia dall'elemento puramente materiale rappresentato dalla tavola, sia soprattutto del suo valore economico, determinato dalla pittura. Questo concetto è espresso in modo simile anche dal giureconsulto suo contemporaneo Ulpiano, per il quale devono essere considerate ‘assenti’ le cose il cui corpo rimane, ma la forma è stata alterata. Per questo motivo, le cose restituite danneggiate o trasformate avrebbero dovuto ritenersi inesistenti, perché di regola (*plerumque*) il loro valore dipendeva maggiormente (*plus est pretio*) dal lavoro manuale (*in manus*) più che dal materiale stesso (*quam in re*).

Ulp. 7 *ad ed.* D. 50.16.13.1: *Res ‘abesse’ videntur (ut sabinus ait et pedius probat) etiam hae, quarum corpus manet, forma mutata est: et ideo si corruptae redditae sint vel transfiguratae, videri abesse, quoniam plerumque plus est in manus⁹⁴ pretio, quam in re.*

Sebbene, dunque, allo stesso modo «si ha, è vero, colla pittura come colla scrittura, la sovrapposizione di sostanze coloranti ad una materia prima che in un caso è la tavola, nell'altro la pergamena od il papiro», è tuttavia necessario tenere in considerazione che «fra queste due operazioni vi è una grande differenza, poiché nel caso della pittura la sovrapposizione dei colori costituisce un'opera d'arte per sé stante, e diviene la caratteristica [unica] di quella tavola; mentre la scrittura non costituisce per sé la caratteristica dell'opera

⁹³ Si accoglie la traduzione di A. PLISECKA, ‘*Tabula picta*’, cit., 95.

⁹⁴ A. PLISECKA, ‘*Tabula picta*’, cit., 98: «L'espressione ulpiana *in manus*, che indica l'abilità di fare o perfezionare gli oggetti, riguardando, in particolare, le abilità meccaniche e le capacità d'esercizio delle discipline liberali, corrisponde alla locuzione *in arte*, impiegata da Paolo». Cfr. *TLL*, VIII, s.v. *Manus*, 1938, 342 ss.

dell'ingegno, non ha un valore speciale intrinseco»⁹⁵, ma si riduce a mera riproduzione meccanica di un testo.

4. Le tutele apprestate al proprietario della cosa accessoria.

Come si è detto, affinché possa applicarsi il regime dell'accessione, è necessaria la coesistenza di due requisiti: la congiunzione materiale di due beni, che dev'essere «tale che nella coscienza economico-sociale si repute organica e definitiva, in quanto fonde le due cose in una sola cosa semplice»⁹⁶, e il carattere di accessorietà dell'uno rispetto all'altro.

Pertanto, se l'unione risulta essere tanto intensa da determinare come risultato un'unica entità indivisibile, l'assorbimento produce la formazione di una *res* che è ritenuta semplice (*corpus quod continetur uno spiritu*)⁹⁷ e l'acquisto di proprietà dell'intero a favore del proprietario della cosa principale si considera definitivo e irrevocabile. Questo avviene perché l'elemento accessorio, una volta incorporato nell'elemento principale, perde la sua identità individuale come bene a sé stante e il corrispondente diritto di proprietà dell'originario *dominus* si estingue. Di conseguenza, anche qualora la cosa accessoria per caso successivamente si distacchi, non può comunque essere restituita al suo precedente proprietario, poiché risulta oramai mutata nella sua intrinseca essenza (come avviene, ad esempio, nella *satio* e nell'*implantatio*).

Tra i casi in cui l'accessione coinvolga cose originariamente appartenenti a due diversi proprietari, è comunque possibile che si verifichino situazioni in cui l'unione dà luogo ad una cosa considerata composta (*corpus quod ex pluribus inter se cohaerentibus constat*).

In quest'ipotesi, l'elemento accessorio diventa parimenti parte dell'elemento principale che l'ha assorbito, ma ciononostante entrambi mantengono la propria individualità e possono dunque essere separati in qualsiasi momento. Conseguenza che, relativamente agli effetti sull'acquisto della proprietà del tutto, ancora una volta essa spetta indubbiamente al proprietario della cosa principale, ma in modo non definitivo e risolubile, dal momento che

⁹⁵ V. SCIALOJA, *Proprietà*, I, cit., 78.

⁹⁶ P. BONFANTE, *Corso*, cit., 98.

⁹⁷ Questa definizione di 'cosa semplice' (σῶμα ἡνωμένον) e la successiva di 'cosa composta' (σῶμα συνημμένον) sono attribuite a Pomponio (cfr. Pomp. 30 *ad sab.* D. 41.3.30pr.).

L'accessorio incorporato non si considera spogliato della sua esistenza, bensì solamente privato della sua autonomia fintanto che rimane parte dell'insieme⁹⁸. Infatti, il diritto che l'originario proprietario vantava sulla cosa accessoria non si estingue per il fatto della congiunzione, ma è da essa reso solo quiescente, per cui può eventualmente ridestarsi nel momento in cui l'accessoria torni a separarsi dalla principale⁹⁹. Ciò può accadere sia a seguito di un evento naturale, sia mediante richiesta di separazione giudiziale da parte del proprietario della cosa accessoria (*ius separationis*) tramite *actio ad exhibendum*, al fine di poter poi successivamente esperire la *rei vindicatio* della *res* così separata¹⁰⁰ e ristabilire in questo modo lo *status quo ante*, senza necessità di ulteriori indennizzi. La regola generale che prevede la risolubilità dell'acquisto può però essere soggetta a deroghe positive, tant'è vero che in caso di *inaedificatio* con materiali altrui una disposizione risalente già alle XII Tavole vietava temporaneamente la separazione di tutti i materiali da costruzione in ragione della loro pubblica utilità, impedendo al proprietario cui questi appartenevano precedentemente di rivenderli fintanto che non vi si fossero casualmente distaccati a seguito della distruzione dell'edificio¹⁰¹.

La questione relativa all'eventuale diritto al risarcimento da parte del proprietario della cosa principale, divenuto *dominus* dell'intero, per il danno provocato al proprietario della cosa accessoria a seguito della perdita subita, si pone invece nei casi di accessione definitiva. A tutela di quest'ultimo, infatti, l'ordinamento apprestava diversi rimedi giudiziari, distinguendo a seconda che l'unione fosse avvenuta con il suo consenso o meno.

Nell'ipotesi di mancato consenso, non potendo esperire l'*actio ad exhibendum* e la *rei vindicatio* a causa del carattere irrevocabile dell'acquisto, le fonti testimoniano come fosse possibile

⁹⁸ C. LONGO, *Corso*, cit., 108.

⁹⁹ C. SANFILIPPO, voce *Accessione (dir. rom.)*, cit., 130.

¹⁰⁰ M. TALAMANCA, voce *Actio ad exhibendum*, in *NNDI*, I, Torino, 1968, 256. Dal punto di vista processuale, l'*actio ad exhibendum* deve necessariamente precedere la pretesa di rivendicazione ogniqualvolta la cosa non sia dotata di propria autonomia. L'azione, infatti, «viene concessa a chi, al momento, non è più titolare di un'*actio in rem*, in quanto è venuta meno l'identità individua della cosa, che è condizione per l'esperimento dell'azione di rivendica: l'azione tende, in questi casi, proprio a render di nuovo possibile l'azione reale, facendo obbligo al convenuto, tenuto ad esibire la cosa, di operare la rimessa in pristino della stessa».

¹⁰¹ Cfr. *supra*, 14. Rimaneva però sempre esperibile l'*actio de tigno iuncto*, azione penale *in duplum* concessa al proprietario di materiali edilizi che fossero stati sottratti furtivamente ed utilizzati per la costruzione di un edificio, convertita in seguito da Giustiniano in *actio mixta* penale-reipersecutoria. Sul punto si veda C. SANFILIPPO, voce *Accessione (dir. rom.)*, cit., 132.

ottenere il risarcimento attraverso un'*actio in factum* di origine pretoria o, in alternativa, una *rei vindicatio utilis*¹⁰², esperibile dal proprietario contro chi possedesse illegittimamente la cosa al fine di ottenerne la restituzione. Insieme alle azioni reipersecutorie, se ve ne fossero ricorsi gli estremi, si sarebbero in ogni caso potute esercitare poi anche le penali *actio furti*, che comportava la condanna infamante ad una pena pecuniaria, e *condictio ex causa furtiva*, per ottenere la restituzione della cosa rubata.

Nell'ipotesi opposta, invece, sussistendo l'esplicito consenso del proprietario dell'accessoria a che le due cose si uniscano definitivamente, a questi non spettava alcun indennizzo, salva la possibilità di ottenere almeno il rimborso del valore della cosa accessoria. Qualora, infatti, trovandosi in buona fede a possedere l'intero, avesse voluto soddisfare la sua pretesa creditoria, poteva farlo respingendo la rivendica del bene da parte del legittimo richiedente, che per via dell'accessione era divenuto proprietario del tutto, attraverso l'opposizione di un'*exceptio doli*, trattenendo il bene tramite *retentio* fintanto che il debito non fosse stato saldato¹⁰³.

Il regime giuridico appena descritto era perfettamente applicabile anche alla scrittura e alla pittura, che per la loro stessa natura possono essere considerate accessioni irrevocabili.

Per quanto concerne la prima, è invero lo stesso Gaio, seguito del pari da Giustiniano, a confermare che anche per la *scriptura*, in caso di mancato rimborso delle spese sostenute dallo

¹⁰² A. BURDESE, *Manuale*, cit., 326, per il quale si tratterebbe però di rimedi formulati probabilmente durante l'epoca giustiniana. Le azioni sono menzionate, rispettivamente, a proposito della *ferruminatio* (Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.23.5) e della *implantatio* (Ulp. 16 *ad ed.* D. 6.1.5.3), ma sono da considerarsi di applicazione generale.

¹⁰³ Cfr. Gai. 2.76: *Sed si ab eo petamus fundum uel aedificium et inpensas in aedificium uel in seminaria uel in sementem factas ei soluere nolimus, poterit nos per exceptionem doli mali repellere, utique si bonae fidei possessor fuerit*; Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.23.4: *In omnibus igitur istis, in quibus mea res per praevalentiam alienam rem trahit meamque efficit, si eam rem vindicem, per exceptionem doli mali cogar pretium eius quod accesserit dare.*

Sull'impiego dell'*exceptio doli* in materia di spese: C. A. CANNATA, *Exceptio doli generalis e diritti reali*, in *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012, 579 ss.; mentre sull'istituto giuridico della *retentio*: E. NARDI, voce *Ritenzione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1363 ss.; in particolare, con riferimento ai casi di *scriptura* e *pittura* ID. *Studi sulla ritenzione in diritto romano*, I. *Fonti e casi*, Milano, 1947, 336 ss.; II. *Profilo storico*, Milano, 1957, 35 ss.

scrivente per l'attività compiuta (*impensae scripturae*), è prevista la stessa disciplina dell'*exceptio doli mali* già menzionata per le altre ipotesi di accessione¹⁰⁴:

Gai. 2.77: [...] *itaque si ego eos libros easve membranas petam nec impensam scripturae soluam, per exceptionem doli mali summoneri potero.*¹⁰⁵

Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.9.1: [...] *sed si a me petas tuos libros tuasve membranas nec impensas scripturae solvere velis, potero me defendere per exceptionem doli mali, utique si bona fide eorum possessionem nactus sim.*

I. 2.1.33: [...] *sed si a Titio petas, tuos libros tuasve membranas esse, nec impensam scripturae solvere paratus sis, poterit se Titius defendere per exceptionem doli mali, utique si bona fide earum chartarum membranarumve possessionem nactus est.*

Allo stesso modo, anche per quanto riguarda l'ipotesi della pittura, è previsto che il pittore possa richiedere la restituzione del dipinto agendo in *rei vindicatio* nei confronti del *dominus tabulae* che ne è in possesso, avendo la sola accortezza di pagargli il corrispettivo *pretium* della tavola al fine di evitare di vedersi opposta un'*exceptio doli*:

Gai. 2.78: [...] *certe secundum hanc regulam si me possidente petas imaginem tuam esse nec soluas pretium tabulae, poteris per exceptionem doli mali summoneri; at si tu possideas, consequens est, ut utilis mihi actio aduersum te dari debeat; quo casu nisi soluam impensam picturae, poteris me per*

¹⁰⁴ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 25 e 42 s., ove si specifica che: «nelle *impensae scripturae* poteva essere calcolato non solo il costo del materiale usato per forgiare le *litterae* [...] ma anche, ed anzi soprattutto, il compenso, la *merces*, per l'attività di realizzazione del testo scritto».

¹⁰⁵ Per U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 228 s. la mancata menzione in Gai. 2.77 del possesso di buona fede come elemento legittimante la *retentio* è giustificata dal fatto che il supporto scrittorio utilizzato per redigere il manoscritto sotto dettatura era stato fornito allo *scriba possessor* direttamente dall'autore. Diversamente, nel successivo passo delle *Res cottidianae*, tale riferimento risponde alla necessità di limitare la tutela alla sola ipotesi in cui l'autore, che abbia autonomamente scritto sul foglio altrui, ne fosse stato possessore in buona fede al momento della scrittura, implicitamente negandola invece nel caso in cui l'autore fosse stato consapevole di utilizzare carta o pergamena di proprietà di altri.

*exceptionem doli mali repellere, utique si bonae fidei possessor fueris. illud palam est, quod siue tu subriperis tabulam siue alius, competit tibi furti actio*¹⁰⁶.

I. 2.1.34: [...] *unde si a domino tabulae, imaginem possidente, is qui pinxit eam petat, nec solvat pretium tabulae, poterit per exceptionem doli mali summoverti: at si is qui pinxit possideat, consequens est ut utilis actio domino tabulae adversus eum detur, quo casu, si non solvat impensam picturae, poterit per exceptionem doli mali repelli, utique si bona fide possessor fuerit ille qui picturam imposuit. illud enim palam est, quod, siue is qui pinxit subripuit tabulas siue alius, competit domino tabularum furti actio.*

Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.9.2: [...] *utique tamen conveniens est domino tabularum adversus eum qui pinxerit, si is tabulas possidebat, utilem actionem dari, qua ita efficaciter experiri poterit, si picturae impensam exsolvat: alioquin nocebit ei doli mali exceptio: utique si bona fide possessor fuerit qui solverit. adversus dominum vero tabularum ei qui pinxerit rectam vindicationem*¹⁰⁷ *competere dicimus, ut tamen pretium tabularum inferat: alioquin nocebit ei doli mali exceptio.*

Tuttavia, lo schema del risarcimento è complicato dalla contemporanea previsione di una simmetrica *rei vindicatio utilis*, tramite la quale è concesso allo stesso *dominus tabulae* di richiedere la ripetizione della tavola dipinta dal pittore che l'abbia trattenuta presso di sé in buona fede¹⁰⁸, semplicemente assolvendo l'onere di pagare all'artista il corrispondente aumento di

¹⁰⁶ Quest'ultimo periodo (*illud-actio*) circoscrive ulteriormente la portata del caso, escludendo che si tratti di una tavola sottratta fraudolentemente al suo padrone, cfr. F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 23 e 62, ove precisa inoltre che l'esplicito riferimento al divieto di furto andrebbe a rafforzare il concetto espresso nella proposizione precedente, riguardante la necessità che il pittore sia possessore *in bona fides* ai fini dell'esperibilità dell'*exceptio doli* contro la richiesta di rivendicazione del *dominus tabulae*.

¹⁰⁷ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 65 nota come in Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.9.2, a differenza di quanto riportato in Gai. 2.78 e I. 2.1.34, l'azione accordata al pittore viene definita '*recta* (diretta) *vindicatio*', ossia *civilis*, al fine di mettere in risalto «la differenza tra la situazione giuridica dell'artista e quella dell'ex proprietario della tavola, del quale viene sottolineato l'*utiliter agere* e quindi la carenza di un'azione *iure civilis*».

¹⁰⁸ Come per il caso della scrittura, l'esistenza del requisito del possesso in buona fede da parte del *pictor possessor* come condizione legittimante per l'esercizio di un'*exceptio doli* contro il *dominus tabulae* che non abbia corrisposto le *impensae picturae*, è richiesta al fine di precludere la tutela a chi coscientemente avesse dipinto su tavola altrui. Al contrario, la buona fede non era necessaria quando il dipinto fosse in possesso del *dominus tabulae*, citato in giudizio dal pittore che rivendicava la proprietà dell'opera. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 229 nt. 216.

valore che la pittura ha conferito alla tavola (*impensa picturae*)¹⁰⁹, pena contestazione tramite *exceptio doli*. Si viene a creare in questo modo «un'assurda coesistenza di due opposti diritti di proprietà sulla stessa cosa», che inevitabilmente finisce per privilegiare di fatto il non-possessore, oltre che «una lampante contraddizione della *regula*, che si dichiara nello stesso brano di accettare, del *tabula picturae cedere*»¹¹⁰, situazione alla quale la letteratura romanistica ha a lungo e con determinazione cercato di porre rimedio, senza ad ogni modo ancora riuscire a dare dei risultati pienamente accettabili¹¹¹.

Una prima parte di studiosi tenta di risolvere l'incongruenza attribuendo l'introduzione di tale *actio utilis* a un'interpolazione postclassica o giustiniana, al fine di preservare l'integrità logica perlomeno dei passi gaiani, e accordando in epoca classica al proprietario della tavola solamente un'*actio in factum*¹¹².

Altra parte della dottrina, partendo dall'opera di Jhering che ha fornito una prima ricostruzione generale dell'ordinamento delle *rei vindicationes utiles*¹¹³, cerca invece di conciliare le due azioni riducendo l'obiettivo processuale della *vindicatio utilis* a far riottenere in via indiretta al proprietario della tavola il suo prezzo. In questa prospettiva, la funzione reale dell'azione, ovvero il recupero del dipinto stesso o del suo intero valore, viene quindi considerata meramente potenziale (*ficticia*), applicabile soltanto nel caso in cui il pittore rifiuti di risarcire il valore del supporto¹¹⁴. Altri ancora, infine, sono arrivati persino a negare alla

¹⁰⁹ A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 117: «Con il termine *impensa* si intende non il valore dell'opera salvo il prezzo della tavola e neppure il solo costo del lavoro, ma le spese effettivamente sostenute dal pittore, cioè il costo dei materiali utilizzati e del lavoro impiegato».

¹¹⁰ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 62 s.

¹¹¹ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 125.

¹¹² G. BORTOLUCCI, *Nota a Gaio, Inst. II.78*, in *BIDR*, XXXIII, 1923, 151 ss.; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma, 1928 (ristampa 2002), 706; F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 277; S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *ID.*, *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972, 346 ss. e G. G. ARCHI, *L'Epitome Gai'*, cit., 241 ss.

¹¹³ R. V. JHERING, *Übertragung der 'Reivindicatio' auf Nießteigentümer*, in *ID.*, *Gesammelte Aufsätze*, I, Jena, 1881 (rist. Aalen 1969), 47 ss.

¹¹⁴ A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 112. Aderiscono, più o meno pedissequamente, all'interpretazione dell'autore: G. BORTOLUCCI, 'Tabula picta', cit., 17; E. NARDI, *Un'osservazione*, cit., 129 ss.; S. RICCOBONO, 'Formulae ficticiae': a normal means of creating new law, in *TR*, IX, 1929, 44 ss.; P. MADDALENA, 'Tabula picta', cit., 72 s.; M. KASER, 'Tabula picta', cit., 45 ss. La contesta, al contrario, F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 82 ss., principalmente perché «in nessun modo dai testi gaiani si evince la disparità 'di funzione e di obiettivo' tra le due azioni, che è immaginata dallo Jhering».

vindicatio utilis il suo carattere reale-*reipersecutorio*, considerandola piuttosto come un'azione personale *in factum*, ossia non prevista dal *ius civile*, destinata a tutelare un mero diritto di credito dell'ex proprietario della tavola¹¹⁵.

¹¹⁵ F. MANCALEONI, *Contributo alla storia ed alla teoria della 'rei vindicatio utilis'*, in *Studi Sassaesi*, I, 1901, 1 ss. Anche per P. BONFANTE, *Corso*, cit., 124 l'azione è rivolta soltanto al conseguimento di un indennizzo, ma si tratterebbe ugualmente di un *actio in rem*, e non *in personam*.

CAPITOLO SECONDO

PROFILI SOGGETTIVI DEL LAVORO LETTERARIO E PITTORICO IN ROMA ANTICA

SOMMARIO: 1. Il rapporto di lavoro servile. – 2. La prestazione di *operae* da parte del liberto.
– 3. La condizione giuridica del lavoratore libero. – 4. Il contratto di *locatio conductio*.

Si è visto, nel capitolo appena concluso, come il diritto romano abbia inteso regolare l'ipotesi di scrittura e pittura su supporto altrui (*a non domino*), attribuendone la titolarità rispettivamente al proprietario del supporto scrittorio in un caso, e a *quis* che *in aliena tabula pinxerit* nell'altro. La controversia si svolgeva, dunque, sul piano reale, riguardando la rivendicazione di proprietà come fonte di *dominium*¹, e veniva per ciò collocata dai giureconsulti all'interno dei fatti costitutivi dei rapporti dominicali.

Più frequentemente, però, il tipo di rapporto intercorrente tra il proprietario della *charta* o della *tabula* e colui che la utilizzava per creare un'opera letteraria od artistica aveva natura negoziale e poteva concretizzarsi rispettivamente, a seconda dei casi, nel legame intercorrente tra padrone e servo, tra patrono e liberto, ovvero ancora tra committente e lavoratore indipendente.

Sebbene dal punto di vista puramente tecnico il lavoro fosse sempre lo stesso, le modalità giuridiche con cui veniva eseguita la prestazione variavano notevolmente, come logico, in base allo *status* giuridico del prestatore. Se nel caso degli schiavi, in virtù della loro particolare condizione giuridica, non si ponevano particolari problemi in ordine all'attribuzione della proprietà dell'opera prodotta, che spettava automaticamente al *dominus*-committente, diversa era invece la situazione quando a realizzare lo scritto o il dipinto fosse stato un uomo libero

¹ Il fatto che il caso presentato in Gai. 2.77 non si basi su un rapporto contrattuale è evidenziato dall'invocazione dell'*exceptio doli*, che implica la fattispecie acquisitiva dell'accessione, mentre non sono menzionate l'*actio locati* o *conducti*. Anche nella prospettiva sostanziale, inoltre, i due soggetti non sono mai identificati come *locator* o *conductor*. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 45.

e *sui iuris*, come nelle altre due ipotesi. Dal momento, infatti, che era colui che commissionava l'opera a dover di norma fornire il supporto materiale, per contrastare gli effetti derivanti dall'accessione² si rendeva necessario inquadrare la prestazione dell'amanuense o del pittore nell'ambito di un vincolo obbligatorio. Questo avveniva mediante *promissio iurata liberti* per le *operae* prestate dal liberto, e per mezzo della figura contrattuale della *locatio conductio*, nella sua forma di *locatio operarum* o *operis*, per l'attività di scrittura (sotto dettatura o copiatura) oppure di pittura svolta dall'uomo libero. Solo in questo modo il committente poteva essere certo di assicurarsi la proprietà dell'opera finita, non potendo il prestatore rivendicarne la titolarità, indipendentemente dalla proprietà della *charta* o della *tabula*, ma solo avanzare pretese relative al pagamento delle proprie spettanze (*impensae*).

I prossimi paragrafi saranno, quindi, dedicati all'analisi delle specifiche regolamentazioni del lavoro letterario ed artistico in relazione a ciascuna di queste tre categorie, per concludersi con l'esame della tipologia contrattuale della locazione che, come si avrà modo di dire, poteva essere astrattamente applicata a tutte e tre le figure, pur con le sue proprie peculiarità.

1. Il rapporto di lavoro servile.

La schiavitù, «istituzione del diritto delle genti, per la quale un uomo è costretto a subire il dominio altrui contro natura»³, è stato un fenomeno conosciuto e praticato in regime di reciprocità da tutti i popoli antichi, inclusi i Romani, tanto da costituire in tutte le fasi storiche di Roma, in particolare tra il IV secolo a.C. e il III secolo d.C., il fulcro del loro sistema economico e produttivo.

A partire dall'episodio della presa di Veio nel 396 a.C., l'importanza dell'istituto crebbe rapidamente con l'espansione del dominio romano durante le guerre di conquista, segnando

² Questo aspetto era particolarmente rilevante nel caso della pittura, poiché, come si è detto, la giurisprudenza tendeva ad attribuire la *tabula picta* a colui che l'aveva dipinta, a scapito del *dominus tabulae*. Al contrario, per quanto riguarda la scrittura, la regola dell'accessione assegnava la proprietà del testo al proprietario della carta, indipendentemente dagli eventuali accordi contrattuali, per cui il fatto che il committente fornisse il supporto scrittorio all'amanuense non faceva che consolidare la sua posizione privilegiata, già garantita dal suo *dominium* materiale sul supporto stesso.

³ I. 1.3.2: *Servitus autem est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur.*

l'intera età repubblicana e i primi due secoli dell'Impero, come naturale conseguenza del grande numero di popolazioni sconfitte e sottomesse⁴. La parabola del sistema schiavistico iniziò a declinare soltanto in corrispondenza della conclusione della fase espansionistica, coincidente con l'età degli Antonini nel tardo impero (II secolo d.C.), pur continuando a coesistere per lungo tempo accanto al sistema del colonato, fino ad estinguersi progressivamente. Tra le molteplici cause⁵, oltre certamente all'affievolirsi dell'afflusso di schiavi sul mercato, furono determinanti la diffusione della filosofia stoica e l'emergere del pensiero cristiano, rivendicanti l'eguaglianza *iure naturali* fra gli uomini⁶, nonché la concessione della cittadinanza romana a molti popoli barbari, ottenuta sia attraverso il loro arruolamento nelle legioni romane sia mediante il pagamento di tributi.

Pertanto, nell'esperienza giuridica romana, così come negli altri ordinamenti basati sulla schiavitù, sebbene tutti gli individui fossero considerati per natura ugualmente *homines*, la distinzione del genere umano tra *personae liberae* e *servi* in proprietà altrui rappresentava la «*summa divisio de iure personarum*» (Gai. 1.9)⁷. Ciò era particolarmente rilevante poiché la *libertas* era una condizione essenziale per il riconoscimento della capacità giuridica di un individuo⁸,

⁴ G. FRANCIOSI, voce *Schiavitù (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 624. La principale fonte di schiavitù era, infatti, la prigionia di guerra presso popolazioni straniere (*reductio civis in captivitatem*), resa necessaria secondo Giustiniano «*ab hostium ferocitate contra naturalem libertatem*» (CI. 7.24.1pr.); successivamente, anche il commercio internazionale degli schiavi divenne una fonte altrettanto significativa, con il suo principale centro di attività situato nell'isola di Delo.

⁵ G. FRANCIOSI, voce *Schiavitù (dir. rom.)*, cit., 631: «Indagini condotte più propriamente sul terreno socio-economico e politico hanno creduto di riportare la crisi della schiavitù all'inaridirsi delle sue fonti (la prigionia di guerra) in virtù della lunga *pax romana*. Ma qui forse si è finito per confondere l'effetto con la causa. In realtà difficilmente un sistema produttivo si lascia perire per incapacità di riprodurre la propria forza-lavoro. [...] Lo stesso aumento del numero delle affrancazioni contrasta con l'ipotesi dell'esaurimento delle fonti della schiavitù come causa della crisi del sistema. Ciò rende evidente, unitamente ad altri elementi, che la crisi della schiavitù nacque, come quasi sempre accade, all'interno stesso del sistema, sia pur in una interazione dialettica con le ideologie che caratterizzano questo tormentato periodo della storia antica».

⁶ P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1945 (rist. 10 ed.), 41: «*iure naturali* tutti gli uomini nascono liberi; solo la legge positiva crea differenze tra di loro», con indicazione in nota delle relative fonti giuridiche.

⁷ I. 1.3: *Summa itaque divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*.

⁸ Per figurare pienamente quali soggetti giuridici rispetto all'ordinamento romano, oltre allo *status libertatis*, occorre necessariamente la contemporanea titolarità anche degli altri due *status* personali, *civitatis* e *familiae*. Così M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 76: «Nella comunità monarchica e nella prima repubblica, per avere la capacità giuridica il soggetto doveva esser non soltanto libero, ma anche cittadino: e per tutto il principato la

intesa come idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, tanto attive quanto passive.

Oltre che per effetto della *captivitas*, la quale comportava per il cittadino romano caduto prigioniero del nemico vincitore la perdita della propria condizione di ingenuo (*capitis deminutio maxima*)⁹, di regola si diventava schiavi per nascita: un figlio di madre schiava (*partus ancillae*, altrimenti detto *verna*) era infatti a sua volta considerato schiavo, a prescindere dallo stato giuridico del padre, e diventava automaticamente di proprietà del suo stesso *dominus*¹⁰. Tra i fatti estintivi della libertà¹¹, anche se meno frequenti nella pratica, si annoveravano inoltre alcune cause di servitù civili di carattere generalmente sanzionatorio, derivanti da condanne penali o provvedimenti normativi che comportavano la perdita definitiva della libertà personale per i cittadini responsabili di gravi illeciti (*servus poenae*)¹².

Quanto alla sua posizione giuridica, essendo privo dello *status libertatis*, il *servus* era considerato non come un soggetto, bensì come un oggetto di diritti, al pari delle *res*. Proprio come queste ultime, costituiva una componente del *patrimonium* di un *dominus*, che ne aveva la completa

capacità giuridica continua ad esser connessa, in linea di massima, alla condizione che la persona libera sia *sui iuris*, non soggetto cioè alla *patria potestas*».

⁹ Considerato il più grave tra i mutamenti del precedente *status*, tale *iusta servitus* era tuttavia reversibile se si verificava il ritorno in patria, il che consentiva la reintegrazione *ipso iure* in tutti i diritti e rapporti giuridici personali e patrimoniali esistenti prima del conflitto (*ius postliminii*), ad eccezione delle aspettative derivanti da situazioni di mero fatto (*res facti*) richiedenti continuità, come il matrimonio e il possesso. Cfr. Pomp. 37 *ad q. muc.* D. 49.15.5.1: *nam si eodem bello is reversus fuerit, postliminium habet, id est perinde omnia restituuntur ei iura, ac si captus ab hostibus non esset*. Alla stessa logica si rifaceva la regola secondo cui chi fosse morto in prigionia veniva considerato come deceduto al momento della cattura (*fictione legis Corneliae*), e quindi ancora libero, al fine di consentire l'apertura regolare della sua successione. Cfr. Ulp. 35 *ad sab.* D. 49.15.18: *In omnibus partibus iuris is, qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse videtur, cum captus est*.

¹⁰ Per questo motivo, alcuni giuristi del II secolo a.C. attribuivano al *servus* la qualifica di bene fruttifero. Al contrario, un figlio nato da una madre libera era considerato libero, anche se il padre fosse uno schiavo.

¹¹ La trattazione delle cause di schiavitù, assente in Gaio, è invece rinvenibile in I. 1.3.4: *Servi autem aut nascuntur aut fiunt. nascuntur ex ancillis nostris: fiunt aut iure gentium, id est ex captivitate, aut iure civili, veluti cum homo liber maior viginti annis ad pretium participandum sese venundari passus est*.

¹² Come fa notare G. FRANCIOSI, voce *Schiavitù (dir. rom.)*, cit., 623, non va confusa con quella degli schiavi la condizione degli *addicti* e dei *nexi*. Si trattava, nel primo caso, di debitori insolventi caduti, a seguito di una condanna, nelle mani del proprio creditore che aveva agito con *manus iniectio*, ai quali però le stesse XII Tavole riconoscevano ancora intatta la capacità giuridica (*XII tab.* 3.4); nel secondo, di debitori che si erano volontariamente sottoposti in modo temporaneo al potere del creditore a garanzia del proprio debito, con la possibilità di riscattarsi qualora questo fosse stato adempiuto (*nexi liberatio*).

disponibilità giuridica e materiale (*dominica potestas*) e, come per qualsiasi altra cosa di sua proprietà, poteva disporne come più riteneva opportuno, rendendolo destinatario di atti dispositivi e rapporti patrimoniali, sino a poterlo uccidere (*ius vitae ac necis*)¹³. Inoltre, quale bene commerciabile esplicitamente incluso dalle fonti nella categoria delle *res Mancipi* insieme ai fondi e agli edifici situati sul suolo italico, alle relative servitù prediali e agli animali addomesticati per il collo o il dorso (*res pretiosiores*), lo schiavo poteva essere oggetto di *mancipatio*, ovvero di *in iure cessio*, e di *vindicatio*¹⁴.

Sotto alcuni profili, tuttavia, lo stesso diritto non poteva del tutto ignorare la peculiare qualità di *persona* del *servus*, riconoscendogli implicitamente un'umanità paragonabile a quella degli individui liberi.

Nel contesto dei rapporti personali e familiari, ad esempio, sebbene l'ordinamento civile non riconoscesse l'unione stabile tra schiavi (*contubernium*), consentita per assenso del padrone, come un vero e proprio *matrimonium*¹⁵, tuttavia le accordava ugualmente una limitata tutela quale fatto puramente materiale. Allo stesso modo, la parentela di fatto tra schiavi, nota come *cognatio naturalis* (o *servilis*), era in linea di principio giuridicamente irrilevante¹⁶, eccetto che per prevenire penalmente il delitto di unioni incestuose.

La sua personalità umana è stata poi sempre riconosciuta anche da un punto di vista religioso (*ius sacrum*): poteva partecipare a pieno diritto alle cerimonie (*sacra*) e alle feste religiose della

¹³ Gai. 1.52: [...] *Nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque potestatem esse, et quodcumque per servum acquiritur, id domino acquiritur*. Questa facoltà venne gradualmente mitigata già nel periodo classico, fino a quando, nell'epoca del Principato, si giunse a considerare sempre perseguibile penalmente, tramite *cognitio extra ordinem*, il *dominus* che avesse messo a morte il proprio schiavo *sine iusta causa* (I. 1.8.1), o che lo avesse sottoposto a crudeltà (*sevitiae*) ingiustificate ed eccessive, prevedendone in questo caso addirittura l'obbligo di alienazione (I. 1.8.2). Rimaneva intatto, tuttavia, il potere di infliggergli punizioni corporali (*ius corrigendi*).

¹⁴ Gai. 2.14a: *Mancipi sunt velut fundus in Italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini; item servitutes praediorum*. Formula solenne che il *mancipio accipiens* doveva pronunciare in occasione della *mancipatio* dello schiavo: *hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra* (Gai. 1.119); e al momento della sua *vindicatio*: *hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esso aio* (Gai. 4.16).

¹⁵ Ulp. 1 *ad sab.* D. 28.1.20.7: *Servus [...] iuris civilis communionem non habeat in totum, ne praetoris quidem edicti*.

¹⁶ Sul mancato riconoscimento della *cognatio* fra schiavi si sono espressi Paul. *l.S. de grad. et adfjn.* D. 38.10.10.5: *Non parcimus his nominibus, id est cognatorum, etiam in servis: itaque parentes et filios fratresque etiam servorum dicimus: sed ad leges serviles cognationes non pertinent* e I. 3.6.10: *Illud certum est, ad serviles cognationes illam partem edicti qua proximitatis nomine bonorum possessio promittitur non pertinere: nam nec ulla antiqua ege talis cognatio computabatur*.

città e della *familia* cui apparteneva, e poteva anche far parte di collegi religiosi composti da schiavi¹⁷. Infine, il luogo in cui veniva sepolto era considerato *locus religiosus* e, come tale, fuori commercio, al pari del luogo di sepoltura di un uomo libero.

Se rispetto al diritto pubblico l'irrilevanza dello schiavo era totale, sul piano negoziale gli era invece riconosciuta una, sia pur parziale, capacità di agire *pro se*¹⁸. Quale creatura agente e pensante, poteva infatti compiere validamente in modo autonomo atti giuridicamente rilevanti nell'ambito del *ius civile*, senza che tuttavia gli effetti acquisitivi relativi a tali attività potessero essergli attribuiti, in quanto soggetto inidoneo alla titolarità di diritti e doveri¹⁹. Poiché dunque essi ricadevano necessariamente nella sfera giuridica del *dominus*, valeva il principio per cui questi atti non potevano danneggiare la sua posizione giuridico-patrimoniale: ciò significava che il padrone non poteva essere chiamato a rispondere degli eventuali obblighi derivanti dagli atti compiuti dallo schiavo, che avrebbero potuto diminuirne il patrimonio, ma tali atti potevano solo procurargli un acquisto²⁰. Talvolta, invece, specialmente con il progredire dell'economia mercantile, era il *dominus* stesso a coinvolgere il proprio *servus* in fattispecie di carattere patrimoniale, autorizzandolo specificamente ad assumere un debito in qualità di suo rappresentante diretto. Tale circostanza giustificava l'applicazione del regime di responsabilità adietizia del proprietario, sancita dal diritto onorario tramite l'introduzione delle *actiones adiecticiae qualitatis*²¹, che gli

¹⁷ G. FRANCIOSI, voce *Schiavitù (dir. rom.)*, cit., 627: «Talvolta a *servi publici* [gli schiavi di proprietà del *populus Romanus*] vengono delegati persino culti propri dello Stato, come quello di Ercole, ad esempio, che la riforma di Appio Claudio tolse alla *gens Potitia*».

¹⁸ A. GUARINO, *Diritto*, cit., 289 nt. 16.1, a proposito di limitazione della capacità soggettiva, distingue: «un soggetto limitato nella capacità giuridica non può, fra l'altro, essere titolare (attivo o passivo) di certi rapporti (per conseguenza, è incapace anche di porre in essere gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di quei rapporti); viceversa un soggetto limitato nella capacità di agire è solo impossibilitato a compiere personalmente gli atti costitutivi, modificativi o estintivi dei rapporti, di cui però egli è e può essere titolare».

¹⁹ Ulp. 43 *ad sab.* D. 15.1.41: *Nec servus quicquam debere potest nec servo potest deberi, sed cum eo verbo abutimur, factum magis demonstramus quam ad ius civile referimus obligationem. itaque quod servo debetur, ab extraneis dominus recte petet, quod servus ipse debet, eo nomine in peculium et si quid inde in rem domini versum est in dominum actio datur.*

²⁰ Gai. 8 *ad ed. provinc.* D. 50.17.133: *Melior condicio nostra per servos fieri potest, deterior fieri non potest.* Questa situazione dava luogo all'ipotesi di negozio claudicante, ovvero un atto produttivo solo di alcuni dei suoi effetti tipici, nel caso di specie unicamente di quelli favorevoli-acquisitivi.

²¹ Ciò era reso possibile attraverso il meccanismo processuale della trasposizione di soggetti. P. LAMBRINI, *Fondamenti del diritto europeo: manuale istituzionale*, Torino, 2021, 170: «Il progressivo mutamento delle condizioni

imponevano ora di rispondere anche degli obblighi negoziali (*vinculi iuris*) assunti dal sottoposto *alieni iuris* nell'esecuzione dell'incarico (*praeposito*) affidatogli.

Sempre in ordine ai rapporti patrimoniali, sin dall'età arcaica era inoltre consuetudine tra i proprietari affidare alla disponibilità materiale dei propri servi più meritevoli un *peculium*²², ossia un piccolo patrimonio composto generalmente da somme di denaro concesse a titolo di ricompensa per il lavoro svolto, beni²³ o altri diritti che, pur rimanendo nominalmente di proprietà del *dominus*, venivano di fatto da questi goduti e amministrati (*concessio administrationis*)²⁴. Il peculio poteva poi essere incrementato anche grazie all'attività negoziale svolta dallo schiavo, per il quale il padrone convenuto, in seguito all'intervento dell'editto pretorio che concedeva l'*actio de peculio*²⁵ a tutela del terzo creditore, rispondeva civilmente degli obblighi contratti senza il suo consenso soltanto nei limiti dell'attivo del patrimonio peculiare. Gradualmente, quindi, l'ordinamento cominciò ad attribuire a tali obbligazioni valore giuridicamente vincolante, superandone la concezione di semplici *obligationes naturales*, le quali, a differenza di quelle riservate ai soggetti liberi, non erano dotate dall'ordinamento

socioeconomiche in epoca tardo repubblicana rese evidenti i limiti di questo [precedente] regime, proprio dell'arcaico *ius civile*, di fronte allo sviluppo di un'economia mercantile che, nell'interesse dello stesso proprietario, necessitava di strutture negoziali elastiche ed efficienti, capaci di garantire appieno anche le ragioni del terzo che avesse concluso il negozio con uno schiavo in rappresentanza del suo *dominus*».

²² Secondo la definizione riportata da Ulpiano in Ulp. 29 *ad ed. D.* 15.1.5.4: *Peculium autem tubero quidem sic definit, ut celsus libro sexto digestorum refert, quod servus domini permissu separatim a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur.*

²³ Tra i beni che potevano essere inclusi nel *peculium* di uno schiavo (per questo detto *ordinarius*) vi erano anche altri schiavi (detti *vicarii*). Come osserva G. FRANCIOSI, voce *Schiavitù (dir. rom.)*, cit., 627, a partire dagli ultimi secoli della Repubblica e dai primi del Principato, con lo sviluppo dell'economia mercantile, iniziò infatti a prendere forma la figura dello schiavo 'manager', vero e proprio 'strumento generale' delle imprese romane, frutto della pratica di affidare la gestione di aziende commerciali a schiavi e liberti, noti come *institores*. Cfr. A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, Milano, 1984.

²⁴ Come riporta M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana: disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Parigi, 2000, 174, il *servus* poteva generalmente compiere sui beni che costituivano il suo *peculium* solo atti conservativi. Per poter eseguire atti dispositivi, invece, era necessario che il *dominus* gli concedesse una specifica autorizzazione per la piena (*libera*) amministrazione, attraverso un ulteriore e separato atto di volontà.

²⁵ Era la più importante, in termini di frequenza, tra le *actiones adiecticiae qualitatis*.

di alcuno strumento giudiziale per costringere il debitore soggetto a potestà a soddisfare la prestazione in caso di mancato o ritardato adempimento²⁶.

Qualora, invece, l'obbligazione fosse derivata dalla commissione di un atto illecito da parte dello schiavo a danno di un privato (*delicta*)²⁷, il reo era tenuto a pagare in favore della vittima una somma di denaro a titolo di pena pecuniaria (*obligationes ex delicto*)²⁸, responsabilità che però non poteva evidentemente inerire direttamente allo schiavo. Di fronte a questa situazione, il diritto si è trovato a dover bilanciare il principio secondo cui lo schiavo può procurare al *dominus* solo un guadagno e non una perdita, con la necessità di garantire la certezza della sanzione per un comportamento antiggiuridico, tutelando sia gli interessi del proprietario dello schiavo sia quelli dei terzi. Questa esigenza è stata soddisfatta attraverso il sistema della responsabilità nossale, che a fronte dell'esercizio dell'*actio noxalis* della parte lesa, dava facoltà a colui che aveva la potestà sul servo delinquente di scegliere tra farsi carico personalmente del risarcimento del danno *nomine servi*, oppure liberarsi dalla responsabilità

²⁶ Si trattava invero di rapporti che, pur presentando la struttura tipica dell'obbligazione e avendo carattere patrimoniale, erano considerati vincolanti esclusivamente nella comune coscienza morale e sociale, poiché almeno uno dei contraenti non possedeva la capacità giuridica patrimoniale e, di conseguenza, non poteva stare legittimamente in giudizio. Cfr. Ulp. 7 *disp.* D. 44.7.14: *Servi [...] ex contractibus autem civiliter quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant.* Tuttavia, ai terzi *creditores naturalis* era riconosciuto il diritto di trattenerne quanto ricevuto spontaneamente in adempimento dallo schiavo debitore (*soluti retentio*) e, di conseguenza, di respingere un'eventuale *condictio indebiti* avanzata dal *dominus* al fine di recuperare la somma del peculio indebitamente pagata. Cfr. Tryp. 7 *disp.* D. 12.6.64: *Si quod dominus servo debuit, manumisso solvit, quamvis existimans ei aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale adgnovit debitum: ut enim libertas naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est, ita debiti vel non debiti ratio in conditione naturaliter intellegenda est.*

²⁷ Diverso era il procedimento per l'accertamento e la repressione dei *crimina*, termine che indicava le azioni delittuose più gravi e pericolose, in quanto lesive degli interessi della comunità. Nel contesto di un processo pubblico, lo schiavo era considerato penalmente responsabile, poiché la pena afflittiva, spesso più dura e infamante, non richiedeva capacità giuridica, ma semplicemente la capacità di soffrire. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., 50: «Costituisce invece una vera e propria deroga [alla sua subsunzione sotto il concetto di cosa] l'essere il servo considerato come destinatario di norme penali, capace cioè di commettere delitti pubblici e come tale soggetto a pubblica pena».

²⁸ Ulp. 7 *disp.* D. 44.7.14: *Servi ex delictis quidem obligantur et, si manumittantur, obligati remanent.* Più in generale sul tema delle obbligazioni, Gai. 3.88: *Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto*; Gai. 3.182: *Transeamus nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiserit. quarum omnium rerum uno genere consistit obligatio.*

consegnando tramite *mancipatio* lo schiavo stesso all'offeso (*noxae deditio*), facendo così ricadere in ultima istanza la responsabilità dell'illecito sullo schiavo²⁹.

Infine, anche sul piano processuale la capacità dello schiavo era pressoché nulla³⁰, fatta eccezione per la possibilità di essere parte in processo quando si trattava di tutelare un suo interesse essenziale, come nel caso di ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto alla manomissione³¹, e di essere chiamato a testimoniare in giudizio, anche se il trattamento riservato allo schiavo-testimone prevedeva come mezzo ordinario di indagine la tortura (*quaestio servorum*), soprattutto nei casi di processo penale per omicidio del *dominus*³².

Passando ora a considerare il trattamento degli schiavi, è importante notare che questo differiva significativamente a seconda delle epoche, dei luoghi e, soprattutto, delle attività a cui, a seconda delle loro capacità, erano destinati. Il lavoro schiavile era impiegato in tutti i settori della vita romana ma, in linea generale, si può affermare che i *servi domestici* che

²⁹ Gai. 4.75: *Ex maleficio filiorum familias servorumque, veluti si furtum fecerint aut iniuriam commiserint, noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominoue aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere. erat enim iniquum nequitiam eorum ultra ipsorum corpora parentibus dominisue damnosam esse.* Così anche I. 4.8.1: *Ex maleficiis servorum, veluti si furtum fecerint aut bona rapuerint aut damnum dederint aut iniuriam commiserint, noxales actiones proditae sunt, quibus domino damnato permittitur, aut litis aestimationem sufferre aut hominem noxae dedere.* Se, invece, lo schiavo veniva manomesso a seguito della commissione dell'illecito, in base al principio '*noxæ caput sequitur*' (I. 4.8.5), questi diventava direttamente responsabile per il pagamento della pena pecuniaria derivante dall'*obligatio ex delicto*. Per analoga ragione, se la proprietà dello schiavo veniva trasferita, per ottenere soddisfazione la parte lesa si sarebbe dovuta rivolgere al nuovo padrone.

³⁰ Gai. 1 *ad ed. provinc.* D. 50.17.107: *Cum servo nulla actio est.* Esistevano poi rarissimi casi, enumerati in Herm. 1 *iuris epit.* D. 5.1.53, in cui era considerata legittima l'*accusatio domini* ad opera del *servus*.

³¹ Secondo M. MELLUSO, *La schiavitù*, cit., 111 s. questa deroga alla regola generale era presente già in epoca classica. Differente era, invece, il procedimento di accertamento dello *status libertatis* attraverso le cosiddette *liberales causae* (da non confondere con i 'processi di libertà', che riguardavano invece l'accertamento dell'*ingenuitas* del liberto), utilizzato nei casi, all'epoca molto comuni, in cui sorgessero dubbi sulla condizione di un individuo. Ciò riguardava in particolare l'equivoco per cui un uomo libero poteva essere erroneamente ritenuto uno schiavo (*vindicatio in servitatem*) o, viceversa, uno schiavo poteva essere erroneamente considerato libero (*vindicatio in libertatem*). Sul tema anche G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli, 1961.

³² G. FRANCIOSI, voce *Schiavitù (dir. rom.)*, cit., 627. Nel periodo giustiniano si tentò di mitigare tale pratica, introducendo riforme che miravano a limitarne gli abusi, come riporta M. MELLUSO *La schiavitù*, cit., 142: «La costituzione di Giustiniano del 529, accolta in CI. 2.58.1, prescrive, in caso di *quaestio servorum*, il giuramento giudiziale affinché *sacramenti timore contentiosa litigantium instantia compescitur*. La ratio della norma è dunque di evitare che venga concessa la tortura degli schiavi a coloro che *venientes sui animi crudelitatem exerceant*».

prestavano servizio nelle residenze cittadine (*familiae urbanae*) godevano di condizioni di vita decisamente migliori rispetto a quelli delle *familiae rusticae*, impiegati nel duro lavoro agricolo nelle campagne del padrone³³. Tuttavia, anche tra gli stessi schiavi urbani esistevano classi più privilegiate rispetto ad altre: alcuni di loro, infatti, potevano essere adibiti a compiti altamente qualificati e di responsabilità, guadagnandosi così stima e fiducia da parte dei loro padroni, al punto da essere addirittura considerati veri e propri compagni o *humiles amici*³⁴. Particolarmente apprezzata dai ricchi romani era la categoria degli intellettuali, come letterati, artisti, precettori e segretari, ai quali veniva riconosciuto il loro talento nonostante la condizione di schiavitù³⁵.

Tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C., a seguito delle continue conquiste territoriali e dell'espansione dei confini, Roma vide una significativa affluenza di maestranze, principalmente di origine greca o ellenistico-orientale, immesse sul mercato italico degli schiavi. Fenomeno che, per altro, indubbiamente contribuì a radicare nella coscienza sociale romana un'associazione tra tale tipo di mansioni e la condizione servile, percepiti d'ora innanzi come due aspetti sostanzialmente omogenei³⁶.

³³ Tanto che, come rileva F. DE ROBERTIS, *Storia sociale di Roma, le classi inferiori: contributi vari alla storia economica e sociale di Roma*, Roma, 1981, 120 nt. 1 richiamandosi al *Satyricon* di Petronio (Petr., *Sat.*, 47), il trasferimento di uno schiavo dalla *familia urbana* a quella *rustica* era considerata una vera e propria punizione. Tale percezione è confermata dalla concezione che dei *servi rustici* ci è stata tramandata da autori come Catone nel *De agri cultura* e Varrone nel *De re rustica*, i quali li assimilavano a semplici attrezzi pertinenti al fondo, dotati di voce (*instrumenta vocalia*, in Varro., *rust.*, 1.17.1).

³⁴ Sen., *epis. mor.*, 5.47.1. Allo stesso modo si esprime anche nel *De beneficiis*, e ancora Cicerone, le cui lettere al fedele Tirone mostrano quanta considerazione e affetto potessero intercorrere tra servo e padrone. Sul punto F. DE ROBERTIS, *Storia*, cit., 121: «D'altronde la fiducia illimitata che gli uomini di affari romani ponevano nei loro servi, che inviavano nelle provincie quali loro procuratori per la trattazione di affari, e l'usanza di collocare schiavi e liberti a capo di aziende commerciali (*institutores*), di affidare loro delle terre da coltivare senza alcuna sorveglianza; ci consentono di rilevare fin dall'ultimo secolo della repubblica un ambiente assai ben disposto a prendere nella dovuta considerazione le doti di capacità e laboriosità che potevano eventualmente possedere alcuni appartenenti a questa classe».

³⁵ Sen., *de ben.*, 3.20: *Errat, si quis existimat seruitutem in totum hominem descendere. Pars melior eius excepta est: corpora obnoxia sunt et adscripta dominis, mens quidem sui iuris, quae adeo libera et uaga est, ut ne ab hoc quidem carcere, cui inclusa est, teneri queat, quo minus inpetu suo utatur et ingentia agat et in infinitum comes caelestibus exeat.*

³⁶ In particolare, dalla Grecia vennero importate le arti della pittura e della scultura, cfr. C. FADDA, *L'arte e gli artisti nel diritto romano. Discorso inaugurale nella Regia Università di Genova*, Genova, 1894, 11. F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 184: «quando, dopo la presa di Siracusa [112 a.C.], l'arte della pittura dilagò a Roma, essa si

La grande considerazione per questa categoria di schiavi si rifletteva anzitutto nel loro valore di mercato. Come confermato da vari *responsa* che la giurisprudenza ci ha tramandato, «istruire uno schiavo ad un mestiere artigianale, quale poteva essere quello della pittura [o della scrittura]³⁷, avrebbe aumentato notevolmente il prezzo dello schiavo stesso e, come attesta Giovenale, lo avrebbe reso una fonte sicura di reddito»³⁸. Il pregio degli schiavi era, in effetti, determinato non solo in base alle loro condizioni fisiche, età e capacità lavorative, ma soprattutto in funzione delle loro competenze professionali³⁹, con la conseguenza che maggiore fosse stata l'abilità dello schiavo, più elevato sarebbe stato il suo prezzo.

Ad ogni modo, mentre le qualità fisiche, essendo naturalmente di immediata evidenza, potevano essere facilmente verificabili al momento dell'acquisto, non altrettanto agevole era l'accertamento dell'effettiva perizia vantata. Pertanto, poiché questa comportava un sensibile incremento del prezzo, la giurisprudenza del II secolo stabilì che il venditore era obbligato a fornire una dichiarazione di garanzia che precisasse l'entità delle particolari qualità intellettuali o manuali, come quelle di scrivano⁴⁰ o artista, attribuite allo schiavo.

trovò già di fronte ad una struttura economica in gran parte di tipo schiavistico, il cui funzionamento e la cui etica non poterono non influenzare il meccanismo di produzione delle *operae pictoriae*. Invero, fino a quando fu diffusa la schiavitù, essa rappresentò la condizione più comune per chi esercitava, in particolare, la professione di *pictor*.

³⁷ Uno schiavo acquista valore qualora abbia appreso il mestiere del pittore o dell'amanuense; e tuttavia, come rileva il giurista antoniniano Venuleio Saturnino, l'attitudine dello schiavo a contemplare i quadri viene considerata paradossalmente un difetto di carattere, paragonabile a quello di chi è solito frequentare spettacoli di giochi o di chi mente abitualmente. Cfr. Venul. 5 *act.* D. 21.1.65pr.: *Animi potius quam corporis vitium est, veluti si ludos adsidue velit spectare aut tabulas pictas studiosae intueatur, sive etiam mendax aut similibus vitis teneatur.*

³⁸ A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 172. Cfr. Iuv., *sat.*, 9.145-47: *Sit mihi praeterea curvus caelator, et alter qui multas facies pingit cito; sufficiunt haec, quando ego pauper ero.*

³⁹ I. CALABI LIMENTANI, *Studi sulla società romana. Il lavoro artistico*, Milano, 1958, 34, riferendosi specialmente alla figura dello schiavo artista: «Giuridicamente uguale ad ogni altro schiavo, era praticamente invece in condizione di privilegio, non solo rispetto allo schiavo non qualificato, ma anche rispetto a quello con diversa specializzazione».

⁴⁰ A. ROMANO, *Il 'collegium scribarum'*, cit., 20: «Al tempo di Cicerone sono indicati come *scribae* quanti svolgano compiti di segreteria e contabilità presso membri della *nobilitas*, di cui sono schiavi, clienti o liberti, o ricoprano presso l'erario funzione analoga, talvolta articolata in una pluralità di mansioni». Anche U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 37 s. evidenzia come molti nomi illustri, del calibro di Cicerone, Ovidio, Plinio e Quintiliano fossero soliti ricorrere all'uso della dettatura a mezzo di amanuensi per avere la possibilità di concentrarsi su più lavori contemporaneamente.

Flor. 8 *inst.* D. 18.1.43: *Ea quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam appareant, venditorem non obligant, veluti si dicat servum speciosum, domum bene aedificatam: at si dixerit hominem litteratum vel artificem, praestare debet: nam hoc ipso pluris vendit.*

Di tali dichiarazioni il venditore era responsabile anche dopo che la vendita era stata conclusa, considerato che, se fosse emerso che la qualità effettiva della cosa venduta non corrispondeva a quella dichiarata, egli avrebbe ottenuto fraudolentemente un prezzo superiore al dovuto⁴¹. Non erano rari, infatti, i tentativi di truffa: come prospettato in un passo di Gaio, doveva rispondere di dolo anche il venditore che cercava di ingannare i compratori, che avrebbero così potuto pretendere la restituzione del sovrapprezzo pagato, offrendo a prezzi maggiorati schiavi ai quali era stato impartito solo un superficiale insegnamento del mestiere, con l'unico scopo di aumentarne valore, senza che le loro capacità reali fossero di fatto migliorate⁴².

Gai. 7 *ad ed. provinc.* D. 6.1.28: *Forte quod pictorem aut librarium docueris. dicitur non aliter officio iudicis aestimationem haberi posse.*

Per ovviare al problema, si decise dunque di definire il limite della portata della dichiarazione dovuta dal venditore, la quale avrebbe così dovuto attestare unicamente che lo schiavo venduto come artefice possedeva conoscenze tecniche corrispondenti a un livello medio di perizia artigianale, equivalente a quello che normalmente ci si aspetterebbe da un comune

⁴¹ I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 35.

⁴² A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 173 s. evidenzia come il passo sia ricollegato, nei *Digesta* giustiniane, a quello immediatamente precedente (Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.27.5), «in cui si tratta del rimborso, da parte del proprietario che esercita la rivendica, del valore aggiuntivo acquisito dalla cosa a spese del possessore. L'ultimo esempio paolino, riportato per illustrare il limite naturale dell'applicabilità del *ius tollendi*, è quello dell'istruzione di uno schiavo (*si puerum meum, cum possideres, erudisses*) ed a tale opinione viene dai compilatori ricollegato il parere di Gaio, in base al quale la possibilità da parte del giudice di stimare il valore aggiuntivo di uno schiavo, addestrato come pittore o scrittore viene limitata (Gai. 7 *ad ed. provinc.* D. 6.1.28) ai casi in cui il magistrato aveva inserito nella formula l'*exceptio doli*, poiché la denuncia del convenuto era stata ignorata dall'attore (Gai. 7 *ad ed. provinc.* D. 6.1.30)». Un'ulteriore restrizione alla regola è formulata da Pomponio nel passo intermedio (Pomp. 21 *ad q. muc.* D. 6.1.29), secondo cui il rimborso delle spese al possessore sarebbe dovuto da parte del proprietario solo nell'ipotesi di *res venales*, «cioè qualora l'attore avesse l'intenzione di vendere lo schiavo, le cui capacità artigianali potessero garantire un guadagno più elevato».

artifex della stessa arte (*quales volgo artifices dicuntur*), escludendo invece ogni pretesa di particolare eccellenza⁴³.

Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.* D. 21.1.9.4: *Illud sciendum est: si quis artificem promiserit vel dixerit, non utique perfectum eum praestare debet, sed ad aliquem modum peritum, ut neque consummatae scientiae accipias, neque rursus indoctum esse in artificium: sufficet igitur talem esse, quales volgo artifices dicuntur.*⁴⁴

Ciononostante, se il venditore avesse comunque descritto lo schiavo come eccellente nel suo mestiere, secondo Gaio egli avrebbe dovuto fornirne uno che possedesse effettivamente quel livello di competenza.

Gai. 1 *ad ed. aedil. curul.* D. 21.1.18.1: *Venditor, qui optimum cocum esse dixerit, optimum in eo artificio praestare debet: qui vero simpliciter cocum esse dixerit, satis facere videtur, etiamsi mediocrem cocum praestet. idem et in ceteris generibus artificiorum.*

La grande considerazione economica riservata agli schiavi istruiti è ulteriormente confermata dalla *lex Aquilia de damno*, la prima legge scritta riguardante il risarcimento dei danni alla proprietà, introdotta nell'ordinamento giuridico romano nella seconda metà del III secolo a.C., che li raffigura quali beni preziosi. *Ex capite primo*, essa dispone che, ai fini del risarcimento spettante al padrone danneggiato a seguito dell'ingiusta uccisione di un suo schiavo, la stima del valore di quest'ultimo debba essere basata sul massimo valore di mercato che egli aveva raggiunto nel corso dello stesso anno in cui il fatto fu commesso.

⁴³ A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 174 s.: «Richiamando così una conoscenza tecnica, che permetteva di eseguire opere secondo le regole di un determinato mestiere, Ulpiano sembra riferirsi ad una figura tipica ed astratta, nonostante il testo richieda soltanto la qualifica minima di artigiano, sceverando quelli che appartengono a tale categoria da quelli che non vi rientrano, ma senza distinguere vari livelli di perizia».

⁴⁴ I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 36: «Tra gli *artifices* schiavi cui il testo allude possono certamente essere compresi anche dei veri artisti, ma non evidentemente artisti di fama e quindi valutabili senza bisogno dell'imbonitura del venditore».

Ebbene, ricorrendo ad un paradossoso giuridico già adoperato da Giuliano, Ulpiano afferma che, *a fortiori*, se un *servus pretiosus pictor*⁴⁵, privato della capacità di esercitare il mestiere a causa della perdita del pollice, veniva ucciso prima che fosse trascorso un anno dall'accaduto, anche in questo caso il calcolo del risarcimento doveva essere, sempre *ex lege Aquilia*, ugualmente riferito al valore che lo schiavo possedeva nel periodo anteriore alla mutilazione, quando era ancora in grado di dipingere (*priusquam artem cum pollice amisisset*)⁴⁶.

Ulp. 18 *ad ed. D. 9.2.23.3: Idem iulianus scribit aestimationem hominis occisi ad id tempus referri, quo plurimi in eo anno fuit: et ideo et si pretioso pictori pollex fuerit praecisus et intra annum, quo praecideretur, fuerit occisus, posse eum aquilia agere pretioque eo aestimandum, quanti fuit priusquam artem cum pollice amisisset.*

Tuttavia, la dottrina è concorde nel ritenere che il maggiore valore commerciale di uno schiavo venduto come *artifex* non possa essere interpretato come un segno di apprezzamento o considerazione per il suo lavoro, quanto piuttosto un semplice riflesso della sua redditività economica⁴⁷. Questi schiavi erano ricercati proprio in quanto *servi*, e quindi produttori di *operae* che rientravano automaticamente nel *dominium* del padrone, proprio perché «il *servus* non può acquistare nessuna proprietà, tanto meno sottraendola a colui del cui patrimonio egli stesso si trova a far parte»⁴⁸.

Generalmente, venivano infatti impiegati per la fruizione personale del *dominus*, ma potevano anche essere locati da questo a terzi dietro corrispettivo di una *merces*⁴⁹.

⁴⁵ Sul valore dell'aggettivo *pretiosus* si è pronunciato F. LUCREZI, 'Pictores servi', in *Opus*, III, 1984, 90 nt. 1, per il quale esso andrebbe riferito non tanto alle capacità dell'artigiano, quanto al loro valore aggiuntivo, proporzionale al livello di perizia raggiunto dal pittore.

⁴⁶ F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 185; I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 37 riporta anche l'analoga controversia raccontata da Seneca (Sen., *controv. exc.*, 8.2) che coinvolse il celebre pittore Fidia, prestato da Atene ad Elea e restituito poi senza le mani ('*superest homo, sed artifex perit*').

⁴⁷ F. LUCREZI, 'Pictores', cit., 86.

⁴⁸ F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 23 e 187: «È proprio la completa soggezione al *dominus* che rende *pretiosus* il pittore schiavo».

⁴⁹ Al pari dell'animale, anche lo schiavo poteva essere prestato ad altri per svolgere la propria attività, generando così un guadagno per il suo proprietario. Cfr. R. MARTINI, 'Mercennarius'. *Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1958, 10. Per un'analisi più approfondita sull'oggetto della *locatio servi* si veda *infra*, §4 di questo stesso capitolo.

Essendo giuridicamente considerati *res*, gli schiavi erano di regola inclusi nell'*instrumentum* adibito all'esercizio della relativa professione; tuttavia, le fonti mancano di annoverare i servi *arte fabrica periti* tra gli elementi dell'*instrumentum pictoris*⁵⁰, in particolar modo nell'ipotesi in cui prestassero servizio temporaneo presso terzi dietro compenso, come documentato dal seguente brano paolino:

Marc. 7 *inst.* D. 33.7.17pr.: *Item pictoris instrumento legato cerae colores similiaque horum legato cedunt, item peniculi et cauteria et conchae*⁵¹.

Paul. 13 *resp.* D. 33.7.19.1: [...] *servum vero arte fabrica peritum, qui annuam mercedem praestabat, instrumento villae non contineri.*

Rimane ad ogni modo indubbio che al *servus pictor*, nello specifico, fosse riservato un trattamento di favore, dettato dalla necessità di operare in condizioni particolari, senza catene e al di fuori dei ritmi di lavoro consueti⁵². Un esempio emblematico è il caso di Famulo, menzionato da Plinio nella sua *Naturalis Historia*⁵³ come decoratore della *Domus Aurea* di Nerone, ammirabile ancora ai giorni nostri, del quale si racconta che dipingesse indossando sempre la toga (*semper togatus*) e lavorasse solo per poche ore al giorno (*paucis diei horis*), piuttosto che per l'intera giornata⁵⁴.

⁵⁰ Secondo F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 188 la spiegazione risiede nel fatto che spesso il titolare di tale *instrumentum* fosse a sua volta di condizione servile, mentre A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 172 suggerisce che ciò dipendesse piuttosto dalla consuetudine di impiegare anche allievi o lavoratori liberi per eseguire i compiti più semplici. Quanto a I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 84, nel commentare specificamente il brano di Paolo, l'attribuisce alla circostanza che lo schiavo, in ragione della sua specializzazione tecnica, fosse stato reso parte contraente di un contratto. Quando, invece, il lavoro artistico era svolto per un padrone di bottega (*conductor operarum*), lo schiavo faceva regolarmente parte dell'*instrumentum* di quest'ultima e poteva essere venduto assieme ad essa.

⁵¹ La lacuna non viene colmata nemmeno in Paul. Sent. 3.6.63.

⁵² F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 194: «Se anche le *operae pictoriae* furono reputate sempre attività fisiche e non intellettuali, la natura 'anomala' della lavorazione artistica rappresentò un oggettivo elemento di perturbazione del rapporto schiavistico (e anche, in un secondo momento, del tradizionale rapporto patroni-liberti)».

⁵³ Plin., *Nat. Hist.*, 35.10.37.120.

⁵⁴ Le prestazioni lavorative, infatti, venivano generalmente misurate in giornate, ed erano indivisibili (cfr. Paul. 16 *ad plant.* D. 40.7.20.5: [...] *operae per singulos dies dantur*). Per I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 85

2. La prestazione di *operae* da parte del liberto.

Anche la libertà, definita giuridicamente nelle *Institutiones* come «la facoltà naturale di far ciò che si vuole, salvo quanto è vietato dal diritto o impedito dalla violenza»⁵⁵, ossia il diritto di disporre liberamente della propria persona e dei propri atti nei limiti stabiliti dalla legge, poteva essere acquisita per nascita⁵⁶, ovvero successivamente riacquistata grazie alla previsione di istituti che realizzavano la cessazione della schiavitù⁵⁷. La condizione di schiavo, infatti, non era necessariamente perpetua, dacché la legislazione romana fu la prima a prevedere la possibilità, seppur limitatamente a una piccola minoranza della popolazione, di restituire allo schiavo la dignità di uomo libero mediante l'affrancazione per volontà del *dominus*, in assoluta coerenza con l'ampiezza dei poteri che caratterizzava il diritto di proprietà. Conseguentemente a tale rinuncia, che prendeva il nome di *manumissio*⁵⁸, non solo

quest'ultimo dettaglio «mostra l'eccezionalità riconosciuta al lavoro del pittore, e nel tempo stesso conferma che si trattava di uno schiavo, o di un liberto prestante le *operae* dovute al patrono». In realtà, alcuni ricollegano la particolarità del suo vestiario al fatto che fosse non solo libero, ma addirittura di origine aristocratica. Del personaggio di Famulo, invero, non si hanno notizie certe, tanto che ne è dubbio persino il nome. «Certamente, comunque» constata F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 195 nt. 219, «il caso di Famulo non può essere citato come esempio di un usuale ritmo lavorativo dei *pictores servi*. Esso è però indicativo delle peculiarità che, agli occhi dei Romani, rivestiva il mestiere di pittore; peculiarità di cui non poterono non tenere conto i padroni degli schiavi artisti».

⁵⁵ Traduzione di P. BONFANTE, *Istituzioni*, cit., 40. Cfr. I. 1.3.1: «*Et libertas quidem est, ex qua etiam liberi vocantur, naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid aut vi aut iure prohibetur*» e Flor. 9 *inst.* D. 1.5.4pr.: «*Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur*».

⁵⁶ Di qui l'ulteriore distinzione tra *ingenui* e *libertini* (Gai. 1.11). Era ingenuo il figlio nato da genitori liberi, ingenui anch'essi o libertini, uniti da giuste nozze; in assenza di *legitimae nuptiae*, invece, il figlio era egualmente considerato libero dalla nascita se la madre era libera, anche nell'eventualità che ella fosse stata schiava al momento del concepimento (Cels. 29 *dig.* D.1.5.19; Ulp. 27 *ad sab.* D. 1.5.24). In età imperiale, in ossequio al principio giustiniano del *favor libertatis*, si stabilì poi che anche il figlio di una donna che fosse libera al momento del concepimento, ma schiava al momento del parto, sarebbe nato libero, in base all'idea che le sfortune della madre non dovessero influire negativamente sul nascituro (Marc. 1 *inst.* D. 1.5.5.2; I. 1.4pr.; Gai. 1.89). Quanto, invece, alla condizione dell'ingenuo che fosse stato ridotto in schiavitù e successivamente liberato, egli conservava comunque il suo *status* di ingenuo.

⁵⁷ V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., 50, altrimenti, in assenza di tali presupposti riconosciuti dall'ordinamento, «il fatto giuridico per cui il servo cessa di appartenere a un padrone senza passare nel dominio di un altro (in specie le *derelictio*) fa di lui un *servuus sine domino*, occupabile come ogni altra *res nullius*».

⁵⁸ P. BONFANTE, *Istituzioni*, cit., 44 sull'origine del termine *manumissio*: «Essa è detta *manumissione*, in quanto nasce da una rinuncia del padrone alla potestà ch'egli ha sullo schiavo, e il termine che designava la *potestas*

veniva meno la soggezione dello schiavo al suo padrone, conferendo loro rispettivamente le nuove qualifiche di *libertus* e *patronus*⁵⁹, ma, se realizzata secondo le forme *iustae ac legitimae*⁶⁰, consentiva all'affrancato di trasformarsi da oggetto a soggetto di diritto, acquisendo piena capacità giuridica e divenendo al tempo stesso libero e cittadino romano (*libertas ex iure Quiritium*)⁶¹.

nell'antichissimo diritto era appunto *manus*». Cfr. I. 1.5pr.: *manumissio autem est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, et manumissus liberatur potestate*. Tra l'altro, questa possibilità veniva ampiamente sfruttata dai proprietari di schiavi come incentivo per farli lavorare sodo e mantenere un comportamento obbediente.

⁵⁹ Gai. 1.10-11: *Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Ingenui sunt, qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt*. Quanto alla terminologia, A. GUARINO, *Diritto*, cit., 289 nt. 16.2 rileva che «il termine '*libertus*' indicava, nel linguaggio tecnico, il solo schiavo liberato con *manumissio iusta ac legitima*, quindi lo schiavo divenuto, ad un tempo, libero, cittadino e familiarmente autonomo, cioè soggetto di *ius privatum*. [...] Il termine *libertinus* ('*libertinitas*') [n.d.r. pur essendo frequentemente usato come sinonimo del primo] stava ad indicare, nel linguaggio dei classici, la condizione giuridica del *libertus*. È probabile tuttavia che, in origine, fossero denominati *libertini* i figli dei *liberti* (nati a questi ultimi dopo l'affrancazione)». Sul termine *patronus*, invece, P. VOICI, *Manuale di diritto romano. 2: Parte generale*, Milano, 1998, 236 ipotizza una derivazione da *pater*, intendendolo come «colui che, dando allo schiavo una nuova esistenza, gli è come padre».

⁶⁰ Sul significato da attribuire alla locuzione, C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania, 1948, 34: «I due aggettivi non erano da Gaio (Gai 1.17) usati cumulativamente o indifferentemente per tutte le tre forme, ma *iusta* era riferito alla *manumissio vindicta* e *censu*, per indicare che esse erano conformi al *ius*, mentre *legitima* era riferito alla *manumissio testamento*, per indicare che era conforme alla *lex* (intendi *XII Tab*)».

⁶¹ Gai. 1.17: *et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit*. Oltre a ciò, in taluni casi, benché marginali, già il diritto classico aveva riconosciuto che la liberazione dello schiavo potesse avvenire anche per disposizione di legge al verificarsi di determinate circostanze, indipendentemente dalla volontà del padrone. Le affrancazioni cosiddette legali, per di più previste da un editto dell'imperatore Claudio, seguivano in genere una logica sanzionatoria nei confronti del *dominus* (ad esempio, sarebbe stato manomesso ad opera del pretore lo schiavo gravemente infermo abbandonato dal proprietario, così come l'ancilla venduta col patto che non fosse prostituita, se tale divieto fosse violato), ma anche premiale per il *servus* (diventava libero lo schiavo che avesse denunciato l'assassino del proprio padrone o altri reati particolarmente gravi). Solo il diritto giustiniano, però, concederà, oltre alla libertà, anche la piena cittadinanza. P. BONFANTE, *Istituzioni*, cit., 49 nota come questo tipo di affrancazioni sia cresciuto notevolmente soprattutto nel corso dell'età imperiale, «non solo dietro l'innegabile influenza dell'idea cristiana, ma altresì per le mutate condizioni politiche, economiche e sociali che traevano a romper le barriere tra liberi e servi».

Gli atti che permettevano l'emancipazione dalla condizione schiavile appartenevano al *ius gentium*⁶² e trovano riscontro già nell'arcaico *ius civile*, il quale stabiliva un regime che non si accontentava di un mero atto di manifestazione della privata volontà del padrone di liberare lo schiavo, ma esigeva l'osservanza di rigorose e formali solennità.

La *manumissio vindicta* era la forma più diffusa di manomissione e si realizzava, in origine, attraverso il rituale della *in iure cessio*, nelle forme dell'*actio sacramenti in rem*. Questa consisteva in un finto processo di libertà, in cui il padrone, convenuto in giudizio, si asteneva dall'opporvi (*cedere in iure*) alla dichiarazione fatta da un terzo cittadino (*adsertor in libertatem* o *libertatis*), che affermava lo stato di libertà dello schiavo destinato alla manomissione (*vindicatio ex servitute in libertatem*) davanti al magistrato giurisdicente, il quale pronunciava quindi l'*addictio libertatis*⁶³.

L'affrancazione poteva altrimenti essere compiuta, almeno fino al tardo impero, anche in occasione del censimento (*manumissio censu*), che si teneva a Roma ogni cinque anni ed era affidato, sin da epoca antica, alla magistratura dei censori⁶⁴. In questa circostanza lo schiavo, con il consenso del suo *dominus (iussu dominorum)*, otteneva la libertà facendo richiesta (*professio*) di essere registrato in qualità di uomo libero nelle liste censitarie dei cittadini romani⁶⁵.

⁶² I. 1.5pr.: *quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera hominum esse coeperunt, liberi et bis contrarium servi et tertium genus libertini, qui desierant esse servi.*

⁶³ Com'era consuetudine nelle forme processuali arcaiche, la dichiarazione di liberazione da parte del proprietario doveva essere accompagnata da un gesto rituale, che in questo caso consisteva nel toccare lo schiavo con una festuca (*vindicta*), mentre in seguito, nel diritto giustiniano, l'importanza attribuita al simbolismo antico fu poi progressivamente ridotta, tanto che per assolvere correttamente al rito si ritenne sufficiente una semplice dichiarazione del padrone davanti al magistrato che esprimesse la volontà di affrancare lo schiavo.

⁶⁴ C. COSENTINI, *Studi*, I, cit., 14: «L'iscrizione era fatta dal magistrato e qui si può chiaramente scorgere che il conferimento della cittadinanza e della relativa libertà erano rimesse alla discrezione di un organo della *civitas*».

⁶⁵ M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 94: «A partire dalla media repubblica, è da escludere che il liberto dovesse attendere il censimento per esser soggetto nell'ambito dell'ordinamento privatistico, mentre il discorso poteva essere diverso per i diritti politici». Sul rapporto con le altre forme di manomissione civile: «Sempre in quest'ultimo periodo è sicuro che l'iscrizione nel censo non presuppone la concessione della libertà *vindicta* o *testamento*, onde tale iscrizione integra una vera e propria manomissione, conferendo contemporaneamente allo schiavo libertà e cittadinanza».

Come terza e ultima forma di manomissione solenne, era prevista una procedura di liberazione *mortis causa*, mediante la quale il *dominus* poteva includere tra le proprie disposizioni di ultima volontà una clausola manifestante il suo intento di concedere direttamente la libertà ad un determinato schiavo (*manumissio testamento*)⁶⁶. Tale dichiarazione produceva effetto liberatorio *ipso iure* immediatamente al momento della morte, con la seguente accettazione dell'eredità da parte dell'erede, a meno che non fosse subordinata a una condizione sospensiva o un termine iniziale⁶⁷. A partire dall'epoca del principato, fu invece introdotta una modalità di manomissione testamentaria indiretta (*per fideicommissum*), con cui il testatore poteva imporre all'erede o ad altro onorato l'obbligo di liberare il *servus* in un periodo posteriore alla sua scomparsa⁶⁸ e, in questo scenario, lo schiavo diventava liberto di colui che aveva eseguito la disposizione testamentaria.

Nell'ultimo secolo della repubblica, in particolare dalla metà del I sec a.C., le procedure di liberazione adottate dai proprietari nei confronti dei loro schiavi iniziarono a semplificarsi. Parallelamente alle forme civili, divennero via via sempre più prevalenti modalità *iure praetorio* meno formali, in cui l'elemento essenziale era la volontà comunque espressa del *dominus*, fosse mediante lettera indirizzata ad altri (*per epistulam*), attraverso una dichiarazione orale davanti agli amici che fungevano da testimoni (*inter amicos*) o nel corso di un banchetto alla presenza dei commensali (*per mensam*)⁶⁹. Sebbene fossero senza dubbio riconosciuti socialmente, da un

⁶⁶ Gai. 2.267: *At qui directo testamento liber esse iubetur, uelut hoc modo: STICHVS SERVVS MEVS LIBER ESTO, uel hoc: STICHVM SERVVM MEVM LIBERVVM ESSE IVBEO, is ipsius testatoris fit libertus*. Lo schiavo così manomesso prendeva il nome di *libertus orcinus* e si differenziava dagli altri liberti poiché, essendo il suo patrono *ab initio* inesistente, non era soggetto a nessun rapporto di patronato. Cfr. Tit. Ulp. 2.8: *Is, qui directo liber esse iussus est, orcinus fit libertus* [...].

⁶⁷ Paul. 5 *ad sab.* D. 40.7.1pr.: *Statuliber est, qui statutam et destinatam in tempus vel condicionem libertatem habet*. Nel periodo compreso tra l'*aditio hereditatis* e il verificarsi dell'evento accidentale, il *servus* veniva detto *statuliber* e continuava ad essere di proprietà dell'erede.

⁶⁸ In caso di mancata osservanza della clausola testamentaria da parte dell'erede, la libertà era comunque garantita allo schiavo, che aveva il diritto di ottenerla tramite l'intervento *extra ordinem* del magistrato al quale si fosse rivolto.

⁶⁹ Agli inizi del IV d.C., con la crescente diffusione del cristianesimo, per volere di Costantino si aggiunse alle forme di affrancazione pretoria una nuova modalità, detta *manumissio in sacrosanctis ecclesiis*, la quale consisteva in una dichiarazione liberatoria resa informalmente dal proprietario davanti all'assemblea dei fedeli e in presenza di un'autorità ecclesiastica. A differenza delle altre modalità, essa conferiva allo schiavo liberato anche la cittadinanza romana.

punto di vista giuridico questi atti possedevano però un'efficacia limitata: non producendo effetti secondo il *ius civile*, non conferivano lo *status libertatis* allo schiavo, che rimaneva dunque legalmente tale, e se anche il padrone di fatto gli concedeva la libertà, questi conservava sempre il diritto di rivendicare il suo dominio e ricondurlo sotto la sua potestà in caso di ripensamento⁷⁰.

A siffatto inconveniente tentò di ovviare il pretore, introducendo un editto che permetteva agli schiavi manomessi informalmente, purché esistesse una dichiarazione liberatoria documentabile, di permanere in una condizione di libertà di fatto (*in libertate morari*)⁷¹, mediante la negazione al padrone di ogni pretesa di agire (*denegatio actionis*) per la revoca della servitù (*vindicatio ex libertate in servitute*)⁷². Tale posizione fu ulteriormente regolata dalla *lex Iunia Norbana* (19 d.C.), la quale, ispirata alla politica promossa da Augusto⁷³, concesse

⁷⁰ P. BONFANTE, *Istituzioni*, cit., 45: «[...] e, anche morto lui, di tal diritto poteva far uso il suo erede».

⁷¹ Gai. 3.56: [...] *auxilio praetoris in libertatis forma servari*. Si trattava ad ogni modo di una tutela parziale, che non conferiva agli schiavi piena capacità, né eliminava completamente il diritto del padrone su di loro.

⁷² Il diritto del patrono di revocare in schiavitù il proprio liberto era invece conservato, anche durante l'epoca giustiniana, qualora quest'ultimo avesse manifestato grave ingratitudine nei suoi confronti (*revocatio in servitute ob o propter ingratitudo libertorum*). Per converso, la commissione di gravi delitti contro il liberto era sanzionata con la perdita del diritto di patronato.

⁷³ Alla stessa politica sono riconducibili altre misure mirate a limitare la libertà di manomettere, con l'obiettivo di contenere l'immissione incontrollata di liberti nella società romana. In particolare, la *lex Fufia Caninia* (2 a.C.) restringeva il diritto di conferire la libertà per testamento, imponendo al testatore un massimo di manomissioni in relazione al totale di schiavi posseduti (e comunque mai superiore al centinaio), i quali dovevano essere designati nominativamente (*nominatim*), pena la nullità della disposizione per vizio di forma; la *lex Aelia Sentia* (4 d.C.), invece, nel regolamentare le manomissioni per atto *inter vivos*, stabiliva che non potessero manomettere i minori di vent'anni (*impubes*) e che, viceversa, non si potessero liberare schiavi di età inferiore ai trenta anni, salvo che non vi fosse una *iusta causa* quale condizione legittimante, che andava però dimostrata davanti a un apposito *consilium*. M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 97 precisa che «gli schiavi inferiori a trent'anni, manomessi senza la prescritta autorizzazione, vengono a trovarsi in una condizione analoga a quella dei *Latini Iuniani*: quelli manomessi invece da un proprietario minore di vent'anni rimangono schiavi, e non conseguono neppure la *Latinitas*». La legge, inoltre, stabiliva che, se fosse stato liberato uno schiavo che si era reso colpevole di gravi delitti, costui avrebbe acquistato la condizione di *peregrinus dediticius*, che gli impediva in qualsiasi tempo di ottenere la cittadinanza romana e lo esponeva al rischio di ricadere in stato di schiavitù come *servus publicus* se si fosse avvicinato a meno di cento miglia dalla città di Roma. Infine, era vietata la manomissione in frode ai creditori e alle aspettative successive del patrono, a tutela dei terzi da questa indirettamente lesi. Tali manomissioni erano tutte nulle secondo il diritto civile e non producevano effetti nemmeno secondo il *ius honorarium*.

finalmente a questi la libertà, ma non ancora la piena cittadinanza romana, relegandoli così a una categoria di *latini* noti come *Iuniani*⁷⁴. La distinzione rimase in vigore fino al tempo di Giustiniano, che abrogò formalmente la differenza tra le manomissioni civili e pretorie, stabilendo che qualsiasi espressione di volontà da parte del padrone, indipendentemente dalla forma, avesse effetto di affrancazione con piena libertà.

Anche quando il liberto, essendo stato affrancato tramite una *manumissio iusta ac legitima*, acquisiva la cittadinanza romana, la sua condizione rimaneva però inferiore rispetto a quella di una persona che fosse libera dalla nascita⁷⁵. Esistevano infatti difficoltà concrete all'interno sistema giuridico romano nel trattare i liberti allo stesso livello degli *ingenui*, difficoltà che erano particolarmente evidenti nel campo del diritto pubblico: sebbene potessero votare, durante l'età repubblicana era loro precluso l'accesso alle cariche pubbliche, in particolare all'*ordo senatorius* ed al relativo *cursus honorum*. Queste limitazioni persistevano anche nell'età imperiale, sebbene i liberti potessero talvolta assumere posizioni di rilievo nell'amministrazione imperiale e, in alcuni casi, essere equiparati *iure publico* agli *ingenui* grazie alla concessione del diritto di portare l'anello d'oro distintivo degli *equites (ius anuli aurei)* da parte dei *Princeps* di cui erano al servizio⁷⁶.

L'elemento di differenziazione più rilevante, e che comportava le limitazioni più significative alla condizione dei liberti, derivava tuttavia dal rapporto giuridico di *patronatus* che si

⁷⁴ Gai. 1.17: [...] *sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit*. Si trattava di una condizione intermedia tra quella di cittadino romano e quella di peregrino (cfr. I. 1.5.3). A differenza degli altri stranieri, infatti, il latino godeva di alcuni diritti civili riconosciuti dal *ius romanorum*: in particolare, gli era conferito il *ius commercii*, mentre non era previsto il *ius conubii* con cittadini romani, né la capacità di disporre per testamento dei propri beni, che alla sua morte pertanto ricadevano nella proprietà dell'antico padrone.

⁷⁵ L'intera opera di C. COSENTINI, *Studi*, I, cit. è incentrata proprio sulla dimostrazione che, fin dalle origini, i liberti cittadini godevano di una condizione di piena parità giuridica con gli *ingenui*, e che le successive limitazioni alla loro capacità sarebbero, dunque, frutto di una progressiva involuzione, dovuta ad una lunga serie di imposizioni dettate dalle diverse fonti di produzione del diritto.

⁷⁶ Ciononostante, non veniva meno *iure privato* il rapporto di patronato (Ulp. 1 *ad l. iul. et pap.* D. 40.10.6). Come rileva A. ROMANO, *Il 'collegium scribarum'*, cit., 20 s.: «Già a partire dalla fine della repubblica non di rado *scribae* di origine libertina partecipano all'*ordo equester*; è probabile che tale tipo di promozione sociale fosse favorito dalla venalità della carica, operante all'epoca sillana: le fonti parlano in proposito di *emere decuriam* (Cic., *in Verr.*, 2.3.184)».

costituiva, come riflesso dell'antica soggezione schiavistica, tra il liberto e il patrono per effetto della *manumissio*⁷⁷.

Il *patronatus* comportava obblighi reciproci tra le parti, sebbene non in modo paritario e chiaramente a favore del patrono. Quest'ultimo era vincolato, anche se per ragioni più sociali che giuridiche⁷⁸, a prestare protezione e assistenza al liberto, al quale peraltro dava il suo *nomen* e spesso persino il *praenomen*, in particolar modo se quest'ultimo fosse stato convenuto in giudizio. Di contro, sul liberto gravavano a favore del patrono anzitutto generici doveri di devozione personale e fedeltà: era tenuto a manifestargli il proprio *obsequium*, un sentimento di particolare riverenza e gratitudine perenne, dal quale conseguiva inoltre il divieto di citarlo in giudizio senza la preventiva autorizzazione del magistrato giurisdicente, nonché l'impossibilità di esercitare contro di lui azioni che comportassero la pena accessoria dell'infamia, ovvero di ottenere una condanna che superasse ciò che il patrono stesso era in grado di pagare (*id quod patronus facere potest*).

Ancora, poiché il liberto era considerato a tutti gli effetti parte integrante della *familia* del patrono, non solo ciascuna parte era obbligata a prestare gli alimenti (*bona*) all'altra in caso di necessità, pena la perdita dei diritti di patronato, ma al patrono ed ai suoi discendenti era altresì riconosciuto il diritto di successione *ab intestato* sui beni del liberto che fosse morto senza lasciare *sui legitimi heredes*; per giunta, anche se il liberto avesse redatto un testamento, il patrono avrebbe comunque avuto diritto alla metà dell'asse ereditario (*bonorum possessio contra tabulas*)⁷⁹.

Tra i doveri del liberto, però, le *operae* occupavano indiscutibilmente il posto principale. Era infatti consuetudine che, laddove al momento dell'affrancazione si fosse impegnato con una

⁷⁷ Esistevano peraltro alcune categorie di liberti che si sottraevano al *ius patronatus*: gli schiavi manomessi dal padrone tramite disposizione testamentaria (*liberti orcini*), come già *supra* descritto; i *liberti nullius*, ossia gli schiavi affrancati eccezionalmente tramite intervento della pubblica autorità, senza la volontaria *manumissio* del padrone, tra i quali principalmente rientravano quelli a cui era stata concessa la *libertas Claudiana*; gli ex-liberti, per i quali il rapporto di patronato era cessato per disposizione di legge o per volontà del patrono stesso, che vi aveva rinunciato. Cfr. A. GUARINO, *Diritto*, cit., 290.

⁷⁸ A. GUARINO, *Diritto*, cit., 291 nt 16.2.1: «Noi riteniamo che originariamente (in pratica a partire dal IV secolo a.C.) i doveri reciproci tra liberti e patroni avessero natura esclusivamente sociale e religiosa: il che, oltre tutto, è comprovato dal fatto che i patroni, per potersi assicurare la prestazione delle *operae officiales*, dovevano ottenere la *promissio iurata liberti*».

⁷⁹ La *ratio* della regola è da ricondurre al fatto che il *ius civile* non riconosceva alcun legame di parentela tra il liberto e i suoi familiari, indi per cui era il patrono ad assumere il ruolo di *adgnatus proximus*.

promessa formale in tal senso, il liberto continuasse a fornire gratuitamente una parte dei servigi già prestati durante la servitù, come segno di gratitudine per la concessa libertà⁸⁰. Ciò usualmente avveniva mediante *promissio iurata liberti*⁸¹, una *obligatio* unilaterale *verbis contracta* consistente in una solenne promessa fatta dallo schiavo emancipato al proprio patrono a conferma giuridica di un suo precedente giuramento (*iusiurandum servi*), di natura puramente religiosa (*fas*), prestato prima della manomissione, quando non era ancora un soggetto giuridico e, pertanto, non poteva impegnarsi *iure civili* nei confronti del *dominus*⁸².

A tutela dell'interesse degli schiavi liberati, la cui libertà di giudizio nell'assumere tale impegno era inevitabilmente viziata dalla prospettiva della futura liberazione, intervenne successivamente un editto pretorio che, con lo scopo di contenerne la portata, minacciava di negare la tutela giudiziaria (*denegatio actionis*) al manomettente per tutte le richieste di prestazioni che risultassero imposte con l'intento di rendere eccessivamente gravosa

⁸⁰ I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 85: «D'altra parte il motivo più comune della manomissione degli schiavi è proprio l'abilità in mestieri di alto rendimento economico, e tra di essi, quelli artistici, come ci è testimoniato del resto dal gran numero di artisti liberti. Si può quindi dire che il lavoro artistico servile ha la caratteristica di tendere a tramutarsi in lavoro artistico libertino».

⁸¹ Gai. 3.96: *Item uno loquente et sine interrogatione alii promittente contrahitur obligatio, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit, etsi haec sola causa est, ex qua iureiurando contrahitur obligatio.*

Anche per C. COSENTINI, *Studi*, I, cit., 105 ss. il fondamento della prestazione delle opere risiedeva nella promessa formale di prestarle, mentre esclude che risultassero dal generale vincolo di soggezione al patrono o che fossero dovute a titolo di obbligazione naturale. Cfr. Gai. 14 *ad ed. provinc.* D. 38.1.22.1; Mod. 1 *reg.* D. 38.1.31; Ulp. 28 *ad sab.* D. 38.1.7pr.; *Imp. Alexander A. Herculiano* CI 6.3.10. A. GUARINO, *Diritto*, cit., 825 nt. 70.4 ricorda inoltre che la *promissio iurata liberti* non va confusa con la *promissio ex stipulatu liberti*, fonte concorrente tramite la quale si poteva validamente creare l'*operarum obligatio* del liberto. Quest'ultima, a differenza della prima, era un contratto verbale bilaterale e divenne più comune in seguito, poiché offriva maggiore flessibilità sia nella scelta che nell'utilizzo delle prestazioni richieste. Cfr. F. M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1946, 207 ss.

⁸² A. GUARINO, *Diritto*, cit., 825: «Posto che il *iusiurandum* impegnava verso gli dei e non verso il patrono, è pensabile che esso fosse atto distinto dalla *promissio liberti* e pronunciato dallo schiavo prima del compimento della *manumissio*, allo scopo appunto di ottenere che il *dominus* si decidesse a farla». E tuttavia, «dato che, sopra tutto nell'ipotesi della *manumissio vindicta* (effettuata davanti al magistrato), il giuramento dello schiavo (che era rivolto agli dei) precedeva di ben poco la sua promessa da liberto (che era invece rivolta al patrono), era facile che i due atti praticamente si confondessero e che si parlasse pertanto, come abbiamo detto, di '*iusiurandum liberti*', impegnativo non solo verso gli dei, ma anche verso il patrono». Cfr. Gai. 3.104; Ven. 7 *act.* D.40.12.44pr.

l'affrancazione (*onerandae libertatis causa imposita*)⁸³. Lo stesso prevedeva poi che siffatte prestazioni andassero misurate in giornate di lavoro annuali e che, pur fissate dal patrono in termini di estensione e modalità, non potessero consistere in un onere tale da impedire al liberto di provvedere al proprio sostentamento⁸⁴.

Quanto al loro contenuto, esse consistevano in attività di manodopera di varia natura: le fonti distinguevano⁸⁵ invero tra *operae officiales*, che comprendevano servizi manuali di natura domestica, qual era, ad esempio, quello dello scrivano, prestabili soltanto all'interno del rapporto di patronato in quanto strettamente connessi con il dovere di *obsequium*, e *operae fabriles*, che si concretavano nell'esercizio di una professione tecnica, come poteva essere quella artigianale o artistica, ed essendo dunque suscettibili di valutazione economica, erano eseguibili anche a favore di terzi contro mercede⁸⁶. In questo senso Ulpiano:

⁸³ Il patrono conservava sempre, invece, l'azione civile contro il liberto inadempiente per quanto riguardava i servizi periodici cui quest'ultimo si era obbligato.

⁸⁴ Paul. *l.S. de var. lect.* D. 38.1.1: *Operae sunt diurnum officium*; Gai. 14 *ad ed. provinc.* D. 38.1.19: *Aut certe ita exigendae sunt ab eo operae, ut his quoque diebus, quibus operas edat, satis tempus ad quaestum faciendum, unde ali possit, habeat*:

⁸⁵ Propriamente, le fonti in cui è posta la contrapposizione tra i due tipi di *operae* sono quelle ulpianee (D. 38.1.6; D. 38.1.9; D. 12.6.12), mentre in Giuliano ricorre la sola espressione *fabrilis* (D. 38.1.23pr.; D. 38.1.24).

La relazione tra le une e le altre è oggetto di accesa discussione nella romanistica moderna. Secondo alcuni giuristi, tra tutti L. MITTEIS, 'Operae officiales' und 'operae fabriles', in ZSS, XXIII, 1902, 157 s. e E. ALBERTARIO, *Nuove osservazioni sulla trasmissibilità del 'iudicium operarum' all'erede estraneo*, in *Studi di diritto romano*, IV, Milano, 1946, 15 ss., in epoca classica solo le *operae officiales* sarebbero state proprie dei liberti, mentre con il termine *fabriles* si sarebbero designate le prestazioni di artigiani indipendenti, per diventare poi comuni sia a liberi che a liberti in epoca giustiniana; contrariamente C. COSENTINI, *Studi*, I, cit., 141 s. che, ribadita la non classicità della distinzione, sostiene tuttavia l'appartenenza *ab origine* delle *fabriles* alle *operae libertorum*; per altri, in particolare P. PESCANI, *Le 'operae libertorum'*. *Saggio storico-romanistico*, Trieste, 1967 e J.M. RAINER, *Bauen und Arbeit*, in ZSS, CVII, 1990, la differenza si sarebbe dovuta ricercare nel loro fondamento: le prime dovute come parte dell'*obsequium*, le seconde in conseguenza di un'eventuale *promissio*; ancora, secondo J. LAMBERT, *Les 'operae liberti'*. *Contribution à l'histoire des droits de patronat*, Parigi, 1934, si tratterebbe di una distinzione attinente al piano economico e non giuridico, volta ad indicarne la natura specialistica indipendentemente dallo *status* del lavoratore.

⁸⁶ Sul problema della locabilità delle *operae liberti* in riferimento al divieto introdotto dalla *lex Aelia Sentia*, si veda *infra*, §4.

Ulp. 34 *ad Sab.* D. 38.1.9.1: *Sed officiales quidem futurae⁸⁷ nec cuiquam alii deberi possunt quam patrono, cum proprietates earum et in edentis persona et in eius cui eduntur constitit: fabriles autem aliae eius generis sunt, ut a quocumque cuiusque solvi possint. sane enim, si in artificio sint, iubente patrono et alii edi possunt.*⁸⁸

Per la medesima *ratio*, sempre il giurista severiano chiarisce che le *operae officiales*, aventi carattere personale, non si sarebbero potute trasmettere ai successori del patrono, mentre quelle *fabriles*, poiché *in pecuniae praestatione consistunt*, sarebbero invece rientrate nell'eredità di quest'ultimo⁸⁹.

⁸⁷ Che si tratti di opere future è specificato anche nel brano immediatamente antecedente, Ulp. 34 *ad sab.* D. 38.1.9pr.: *Operae in rerum natura non sunt*. Per R. MARTINI, 'Mervennarius', cit., 17, sul concetto romano di *operae* la dottrina è concorde nel sostenere che per i giuristi classici esse costituissero vere e proprie *res*, pur fornendo definizioni tra loro apparentemente contrastanti: «le opere consistono in una attività, anche suscettibile in alcuni casi di essere considerata in se stessa in modo autonomo, con la sola differenza che, per Ulpiano una materializzazione del concetto di esse non è concepibile, per Paolo [Paul. 2 *ad ed.* D. 7.7.1] è ammissibile solo al momento della loro attuazione». Per quanto riguarda, invece, il significato terminologico, secondo l'opinione di F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari, 1963, 16 s. si tratta di una nozione elastica e comprensiva di varie forme d'attività, «corrispondente a grandi linee a quella odierna di 'lavoro' nel linguaggio corrente. [...] tenendo tuttavia da conto che, sul piano giuridico, la sua corrispondenza al concetto odierno di lavoro è condizionata dalla presenza di un elemento integrativo: la *necessitas faciendi*: il vincolo obbligatorio cioè, contrattuale o extracontrattuale, che impegnava alla prestazione». Cfr. Paul. 34 *ad ed.* D. 19.2.22.2.

⁸⁸ Parte della dottrina tradizionale contrappone, in questo contesto, le opere indicate con il termine *fabriles*, prestabili *a quocumque cuiusque*, e per ciò riferendole all'attività di un artigiano indipendente, a quelle *quae in artificio sunt* menzionate nell'ultimo periodo, le quali, pur potendo essere prestate a persone diverse dal patrono, dovevano essere eseguite esclusivamente dal liberto stesso. Sulla differenza terminologica A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 196, precisando il pensiero di C. MASI DORIA, 'Impudicitia', 'officium' e 'operae libertorum', in ZSS, CX, 1993, 77-102: «Si può forse pensare che siffatta terminologia serva al giurista per sottolineare la vicinanza di regime tra le prestazioni di tipo artigianale, che potevano essere poste a carico tanto degli ingenui, quanto dei liberti». Come infatti ricorda anche I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 80: «Il lavoro dei liberti non si differenzia da quello degli *ingenui* quando compiuto per terzi, ha sue proprie modalità per quello dovuto al patrono, le *operae liberti*».

⁸⁹ Ma non, invece, in quella del liberto, come specificato da A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 188.

Più in generale, il rapporto di patronato non si estingueva con la morte del patrono, ma veniva trasmesso ai suoi discendenti (*adgnati*). Esso cessava solo con la morte del liberto - i cui figli erano considerati ingenui e, quindi, completamente equiparati ai normali soggetti giuridici almeno dal punto di vista del *ius privatum* -, ma anche per esplicita disposizione di legge o, nel diritto giustiniano, a seguito di rinuncia del patrono stesso.

Ulp. 26 ad Sab. D. 38.1.6: *Fabriles operae ceteraeque, quae quasi in pecuniae praestatione consistunt, ad heredem transeunt, officiales vero non transeunt.*

Le differenze riguardavano poi anche la forma giuridica, dovendosi le prime, a causa del loro oggetto indeterminato, promettere in forma generale, richiedendo al contrario le seconde, avendo un contenuto puntuale, sempre una specifica indicazione nella promessa. Ciò influiva direttamente sul regime della loro esigibilità, se a seguito della concreta richiesta (*indictio* o *postulatio*) da parte del patrono⁹⁰, come nel caso delle *operae officiales*, ovvero già al momento della promessa stessa (*stipulatio*), come per le *fabriles*.

Pur che sia, in un passo dei suoi *Digesta* Giuliano afferma che ogni volta quest'ultime (*veluti pictoriae fabriles*) siano oggetto di stipulazione ma richiedano un certo tempo per essere eseguite (*tractus temporis*), non possono essere richieste giudizialmente nei confronti del liberto inadempiente prima che siano effettivamente dovute (*praeteritae*), poiché, in questi casi, il termine dell'obbligazione è determinato dalla natura del lavoro promesso e non, invece, dalla scadenza arbitrariamente fissata dal *patronus*⁹¹. Per questa ragione, esemplifica il giurista, sarebbe giudicata inefficace (*inutilis*) una stipulazione che pretendesse la consegna di *centum operae pictoriae* nello stesso giorno. In altre parole, al pari delle opere prestate da un artigiano indipendente, tali prestazioni non diventavano esigibili immediatamente al momento della *stipulatio*, bensì solo a seguito della *indictio*, nonostante solitamente il liberto fosse tenuto a fornirle secondo le necessità (*ex commodo*) del patrono.

Ulteriore causa di estinzione era la cosiddetta *restitutio natalium*, ossia la concessione da parte dell'imperatore al liberto, previo assenso del patrono, di uno *status* equivalente, dal punto di vista istituzionale, a quello dell'ingenuo (Mod. 7 *reg.* D. 40.11.5.pr.-1).

⁹⁰ C. COSENTINI, *Studi*, cit., 133: «È caratteristica essenziale e necessaria delle *operae liberti* che si promettono al momento della manomissione, in quanto *libertatis causa imposita*, ma che si prestino a partire dal giorno in cui il patrono le abbia richieste, mediante la *indictio*».

⁹¹ F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 193. Specifica così lo stesso concetto I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 83: «Era cioè impossibile far lavorare in ogni momento che il padrone o il patrono desiderasse lo schiavo o il liberto *faber* o *pictor*, caratterizzati da una capacità tecnica e da una disposizione naturale così spiccata da non poter essere fatta funzionare contro la volontà degli stessi. Di qui il fatto che di *fabri* e di *pictores* non si possono promettere che le opere già compiute, e l'esempio della inutilità della promessa del pittore di fare e terminare un numero qualsiasi di opere. Anche se promettesse potrebbe non mantenere e nulla potrebbe costringerlo».

Ulp. 52 dig. D. 38.1.24: *Quotiens certa species operarum in stipulationem deducitur, veluti pictoriae fabriles, peti quidem non possunt nisi praeteritae, quia etsi non verbis, at re ipsa inest obligationi tractus temporis, sicuti cum ephesi dari stipulemur, dies continetur. et ideo inutilis est haec stipulatio: 'operas tuas pictorias centum hodie dare spondes?' cedunt tamen operae ex die interpositae stipulationis. sed operae, quas patronus a liberto postulat, confestim non cedunt, quia id agi inter eos videtur, ne ante cederent quam indictae fuissent, scilicet quia ex commodo patroni libertus operas edere debet: quod in fabro vel pictore dici non convenit.*

Un contenuto analogo⁹² si ritrova anche in Ulpiano, che nel suo commento edittale riflette sull'eventualità che un liberto desideri ripetere tramite *condictio* le opere erroneamente prestate (*indebitae*) al patrono, nella convinzione di esserne obbligato:

Ulp. 26 ad ed. D.12.6.26.12: *Libertus cum se putaret operas patrono debere, solvit: condicere eum non posse, quamvis putans se obligatum solvit, iulianus libro decimo digestorum scripsit: natura enim operas patrono libertus debet. sed et si non operae patrono sunt solutae, sed, cum officium ab eo desideraretur, cum patrono decidit pecunia et solvit, repetere non potest. sed si operas patrono exhibuit non officiales, sed fabriles, veluti pictorias vel alias, dum putat se debere, videndum an possit condicere. et celsus libro sexto digestorum putat eam esse causam operarum, ut non sint eadem neque eiusdem hominis neque eidem exhibentur: nam plerumque robur hominis, aetas temporis opportunitasque naturalis mutat causam operarum, et ideo nec volens quis reddere potest. sed hae, inquit, operae recipiunt aestimationem: et interdum licet aliud praestemus, inquit, aliud condicimus: ut puta fundum indebitum dedi et fructus condico: vel hominem indebitum, et hunc sine fraude modico distraxisti, nempe hoc solum refundere debes, quod ex pretio habes: vel meis sumptibus pretiosorem hominem feci, nonne aestimari haec debent? sic et in proposito, ait, posse condici, quanti operas essem conducturus. sed si denegatus sit a patrono officiales operas, apud Marcellum libro vicensimo digestorum quaeritur. et dicit Marcellus non teneri eum, nisi forte in artificio sint (hae enim iubente patrono et alii edendae sunt): sed si solverit officiales delegatus, non potest condicere neque ei cui solvit creditori, cui alterius contemplatione solutum est quique suum recipit, neque patrono, quia natura ei debentur⁹³.*

⁹² ...sed si operas patrono exhibuit non officiales, sed fabriles, veluti pictorias vel alias, dum putat se debere, videndum an possit condicere.

⁹³ Il passo è stato considerato interpolato dalla maggior parte degli studiosi in molte delle sue parti.

Il giurista severiano, in accordo con l'opinione espressa da Giuliano nel libro decimo dei suoi *Digesta*, nega al liberto la possibilità di chiedere la restituzione di quanto indebitamente prestato, qualora si tratti di *operae officiales*, perché considerate dovute a titolo di obbligazione naturale (*natura...debet*)⁹⁴, ovvero di somme di denaro concordate con il patrono in sostituzione delle prestazioni non eseguite. Ammette, invece, la possibilità di esperire la *condictio* per le *operae fabriles*, come quelle pittoriche o altre simili, poiché per loro stessa natura sono valutabili in denaro, aderendo in questo caso alla tesi di Celso⁹⁵. Riporta, infine, il parere di Marcello, che nel libro ventesimo dei suoi *Digesta* esclude l'azionabilità delle *operae officiales, quae in artificio sunt*, prestate al delegatario, sia che la richiesta del liberto fosse rivolta «da parte del patrono, nei cui confronti esse costituivano una *naturalis obligatio*, sia da parte del delegatario stesso, il quale aveva ricevuto quanto gli spettava a titolo di delegazione»⁹⁶.

Per concludere il discorso riguardo alle prestazioni artigianali dei liberti, Giuliano precisa che l'affrancato, che durante la schiavitù aveva esercitato la professione di *faber* o *pictor*, era tenuto (*cogitur*) a continuare a fornire al patrono, o ai terzi da quest'ultimo designati, le opere tecniche promesse relative a quel particolare mestiere, non potendosi diversamente liberare offrendone altre meno qualificate, almeno fino a quando *id artificium exercebit*⁹⁷.

⁹⁴ C. COSENTINI, *Studi*, cit., 108 ss. considera il *natura-debet* compilatorio e nega che nei confronti del liberto possa essere ipotizzata nel senso classico un'obbligazione naturale, anche impropria, poiché soggetto «da cui manifestazione di volontà avrebbe potuto stabilire un *vinculum iuris*». Riconduce, invece, l'impossibilità di applicare la *condictio* per le opere indebitamente prestate all'essere quest'ultima un'azione *stricti iuris*, «tendente per natura al *dare oportere* di un *certum*, che nel caso di pagamento di indebito altro non potrebbe essere che l'*eadem res* indebitamente prestata o il *tantundem ex eodem genere*». La ragione dell'irripetibilità va quindi, secondo l'autore spiegata «in funzione dell'oggetto particolare della prestazione, che era insuscettibile di *condictio*».

⁹⁵ In tal caso, infatti, l'oggetto della *condictio* è rappresentato dall'equivalente in denaro (*aestimatio*) necessario per procurarsi servizi dello stesso genere. A. PLISECKA, '*Tabula picta*', cit., 193 rileva la contraddizione tra questa affermazione e la precedente, riguardante le somme di denaro pagate in luogo delle *operae officiales*, anch'esse per definizione valutabili in denaro. Inoltre, l'autrice osserva che la soluzione adottata da Ulpiano e Celso contrasterebbe con due passi di Marciano (D. 19.5.25; D. 12.6.40.2), dai quali risulta una generale impossibilità di richiedere la restituzione delle opere tramite *condictio indebiti*.

⁹⁶ A. PLISECKA, '*Tabula picta*', cit., 192 s.: «L'opinione di Marcello non si riferiva, evidentemente, alle *operae officiales* di carattere domestico, le quali non potevano essere prestate a persone diverse dal patrono, mentre si può supporre che il giurista avesse escluso a maggior ragione anche la ripetibilità delle *operae officiales* dal patrono stesso».

⁹⁷ A. PLISECKA, '*Tabula picta*', cit., 185: «L'obbligo di fornire opere artigianali da parte del liberto sembrerebbe riconnettersi alla circostanza che le capacità professionali venivano frequentemente acquisite dallo schiavo a

Iul. 22 dig. D. 38.1.23pr.: *Hae operae, quas libertus promittit, multum distant a fabrilibus vel pictoriis operis. denique si libertus faber aut pictor fuerit, quamdiu id artificium exercebit, has operas patrono praestare cogitur. quare sicut fabriles operas quis potest sibi aut titio stipulari, ita patronus a liberto operas sibi aut sempronio recte stipulatur: et libertus obligatione solvetur, si tales operas extraneo dederit, quales patrono praestando liberaretur.*

Nonostante il significato del brano si presenti non univoco, la romanistica recente tende ad interpretare l'espressione *fabriles vel pictoriae operae*⁹⁸ contenuta nella premessa come riferita, in senso generale, alle opere eseguite da un artigiano ingenuo, in contrapposizione alle *has operas* dello stesso tipo realizzate dal liberto, suggerendo che probabilmente quest'ultimo fosse solito promettere piuttosto prestazioni di carattere domestico (*incerta species operarum*)⁹⁹. L'affermazione finale sembra, invece, imporre una limitazione al patrono, sia nel richiedere per sé le opere sia nel disporle a favore di terzi, circa il rispetto della specializzazione professionale dell'affrancato, al fine di garantire che, dopo la manomissione, egli non fosse obbligato a svolgere lavori umilianti, tipicamente riservati agli schiavi¹⁰⁰.

spese del suo padrone. L'affrancazione di un artigiano avrebbe costituito, quindi, per il patrono una perdita notevolmente maggiore che l'affrancazione di un imperito, tanto da indurre il patrono medesimo ad assicurarsi la possibilità di godere del lavoro qualificato a carico del suo affrancato, e non soltanto dei servizi domestici: di conseguenza, non sembra che le opere artigianali si potessero escludere dall'ambito delle prestazioni del liberto. La lettura non convince però del tutto F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 192, che trova strano, date le condizioni generalmente favorevoli in cui si svolgeva il lavoro del *pictor* rispetto ad altre professioni, che questi desiderasse svolgere altre mansioni, «tanto da venire addirittura giuridicamente vincolato a fornire opere pittoriche».

⁹⁸ C. COSENTINI, *Studi*, cit., 132: «*Fabriles* e *pictoria* sono [in questo contesto] usate per indicare esemplificazioni di specie tecniche di opere sia di un lavoratore libero che liberto».

⁹⁹ A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 185. L'autrice riporta che secondo un'altra parte della dottrina, in particolare C. COSENTINI, *Studi*, cit., 132, la formula in esame intendeva distinguere due diversi tipi di prestazione del liberto: «Il testo afferma solamente che il liberto non promette mai le *operae* di *faber* o di *pictor*, ma bensì opere indeterminate nel genere. Ma tosto precisa che se il liberto eserciterà nel giorno della prestazione il mestiere di *faber* o *pictor*, *has operas patrono praestare cogitur*; presterà cioè *operae fabriles* o *pictoriae*»; altri studiosi ancora, invece, che le opere di tipo artigianale, se promesse nell'ambito di un rapporto di patronato, differissero dalle medesime promesse da un artigiano indipendente.

¹⁰⁰ In questo senso I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 82 e A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 186. Contrariamente F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 192 s., il quale, pur non escludendo tassativamente l'ipotesi, dubita che «Salvio Giuliano abbia formulato una così avanzata difesa dello *status* professionale dei pittori», preferendo piuttosto pensare che «fu portato a prendere posizione in tal senso in seguito a un qualche caso di

Nulla è specificato, invece, circa la facoltà del patrono di esigere dal liberto, che nel frattempo abbia cambiato professione, prestazioni relative alla sua nuova attività in sostituzione di quelle originariamente promesse. La dottrina¹⁰¹ propende per rispondere in modo affermativo, poiché queste, generalmente non determinate al momento della promessa, si sarebbero concretizzate solo in un secondo momento mediante la *indictio*. In ogni caso, niente avrebbe comunque impedito al liberto di riprendere temporaneamente l'antico mestiere per soddisfare l'impegno¹⁰².

3. La condizione giuridica del lavoratore libero.

Fino ai secoli II e III d.C., il lavoro manuale e intellettuale nella società romana era svolto prevalentemente dagli schiavi e, soprattutto in epoca meno risalente, dai liberti.

Anche la manodopera costituita da lavoratori *ingenui*, sebbene occupasse una posizione secondaria, era tuttavia presente sul mercato e, a partire dal III-IV d.C., iniziò persino a prevalere sulle prime due¹⁰³, anche se probabilmente più in conseguenza della previsione di un obbligo di ereditarietà dei mestieri¹⁰⁴, che imponeva ai figli, nati *ingenui*, di proseguire la professione dei genitori liberti, piuttosto che per un reale aumento del prestigio associato a tali attività¹⁰⁵. Ancorché a Roma la funzione sociale del lavoro non fosse mai stata messa in discussione¹⁰⁶, coloro che da liberi esercitavano una professione si trovavano, però, in una

promissio di opere *fabriles* o *pictoriae* particolarmente laboriose e impegnative, tali da far preferire al liberto un altro tipo di esecuzione».

¹⁰¹ In particolare C. COSENTINI, *Studi*, cit., 133.

¹⁰² F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 192 nt. 214.

¹⁰³ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 44 rileva che: «L'occupazione di lavoratori liberi nell'attività specializzata di scrittura assumerà dal III secolo d.c. in poi una tale dimensione da essere oggetto, insieme ad altre attività, di specifica regolamentazione proprio riguardo alla remunerazione, nell'*Edictum de pretiis* di Diocleziano». Il calcolo della ricompensa per l'attività scrittoria si basava principalmente sul numero di versi scritti, come testimoniato da un epigramma di Marziale (Mart., *Ep.*, 2.8).

¹⁰⁴ Come confermato da una costituzione di Costantino (*Imp. Constantinus A. ad Maximum praefectum praetorio* CI.13.4.2). Di tendenza all'ereditarietà dei mestieri, resa obbligatoria in alcuni settori dallo Stato, accenna anche I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 30.

¹⁰⁵ A. PLISECKA, *'Tabula picta'*, cit., 54.

¹⁰⁶ F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 94.

posizione - almeno nella concezione della ‘romanità aulica più radicale’¹⁰⁷ (*honestiores*), che perseguiva un’ideale di vita dedicato all’*otium cum dignitate*¹⁰⁸ - di profonda disistima sociale¹⁰⁹, come attestato da diversi autori letterari¹¹⁰. Tra questi, ad esempio, Seneca, che scrivendo al caro Lucilio qualificava tutti indistintamente i mestieri manuali come ‘manifestamente vili’.

Sen., *epist. mor.*, 88.20-21: *Nam et hae viles ex professo artes, quae manu constant, ad instrumentum vitae plurimum conferunt, tamen ad virtutem non pertinent... Vulgares opificum (artes), quae manu constant et ad instruendam vitam occupatae sunt, in quibus nulla decoris, nulla honesti simulatio est.*

In modo molto simile si esprimeva Cicerone nel *De Officiis*:

Cic. *de off.* 1. 42.150: *Iam de artificibus et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. [...] Illiberales autem et sordidi quaestus mercenariorum omnium, quorum operae,*

¹⁰⁷ La *communis opinio* degli studiosi circa il ‘superbo disdegno’ con cui i Romani avrebbero complessivamente trattato tutte le attività lavorative, manuali o intellettuali che fossero, andrebbe, secondo F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 24 ss., ridimensionata. L’autore sostiene che, invero, essa rappresenterebbe una visione solo parziale del fenomeno, dal momento che non tiene conto delle testimonianze provenienti dal cosiddetto ‘ambiente volgare’ proprio delle classi inferiori (*humiliores*). Per queste ultime, infatti, «il lavoro costituiva il principale, se non proprio l’unico, mezzo di elevazione e di progresso» ed era motivo ai loro occhi di grande considerazione e rispetto. Con ciò si verrebbero inoltre giustificate anche le distinzioni tra le diverse forme di lavoro e la graduazione che si stabilì tra di esse, in base alla diversa funzione e utilità sociale di ciascuna.

¹⁰⁸ F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 51 nt. 6: «Ma si tratta di un *otium* che - come è ovvio - nulla ha da vedere con il «dolce far niente», con l’*iners otium* (per dirla con i Romani), e che, se consisteva nel tenersi lontano dalle basse occupazioni materiali, era tuttavia compatibile con le cure più gravi dello stato, con gli studi più severi e con ogni libera disinteressata attività, sia manuale che intellettuale, rivolta al perfezionamento individuale o all’utile sociale».

¹⁰⁹ F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 58 e 74: «Si tratta certo, per i lavoratori, di una posizione di grave inferiorità, che si rifletteva in ogni settore della vita sociale [...] Tra le attività più dispreziate, si da importare finanche alcune incapacità giuridiche, era l’esercizio dell’arte teatrale, mentre gli stessi poeti drammatici furono per lunghissimo tempo tenuti assai da poco anche tra il popolino che accorreva ad applaudirli».

¹¹⁰ Alcune delle fonti letterarie e giuridiche in cui è possibile pervenire espressioni di disistima nei confronti del lavoro subordinato e dei lavoratori sono indicate da F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 23 nt. 8, e più ampiamente all’interno di tutta la sua opera.

non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis. [...] Opificesque omnes in sordida arte versantur; nec enim quicquam ingenuum habere potest officina. Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt voluptatum: Cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores, ut ait Terentius; adde huc, si placet, unguentarios, saltatores, totumque ludum talarium.

151: *Quibus autem artibus aut prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur ut medicina, ut architectura, ut doctrina rerum honestarum, eae sunt iis, quorum ordini conveniunt, honestae... Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius.*

Fatta eccezione per l'agricoltura, che, pur essendo prettamente manuale, era l'unica attività economica universalmente apprezzata, la pratica di tutte le altre *artes quae manu constant* era considerata, nella coscienza sociale collettiva, per certo fortemente influenzata dalla struttura economica schiavistica del tempo¹¹¹, spregevole (*vilis ex professo, sordida*) e incompatibile con la dignità di un uomo libero (*illiberalis*). Nemmeno le professioni intellettuali, sebbene ricomprese tra le attività 'meno indecorose', riuscivano a sottrarsi a questo pregiudizio, né godevano comunque di particolare considerazione¹¹². Tra queste, infatti, solo poche discipline, come la grammatica, la retorica, la geometria, la filosofia, l'insegnamento del diritto civile, l'avvocatura, l'agrimensura e la medicina¹¹³ potevano essere identificate per il loro carattere elevato con i *liberalia studia*, generalmente esercitati dai membri della *nobilitas* in

¹¹¹ F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 76: «È opinione corrente tra gli studiosi che tale bassa considerazione delle attività di lavoro in genere, sia da mettere in relazione all'infima condizione sociale di coloro (schiavi, liberti, stranieri e loro discendenti), che normalmente vi si applicavano».

¹¹² F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 69 ss. «Il mondo romano – e l'insensibilità a riguardo non fu solo degli *honestiores* - non pare abbia avuta sempre chiara la distinzione tra l'artista e l'artigiano, tra l'attività creativa dell'opera d'arte e l'esercizio manuale di un semplice mestiere. [...] A parte del resto qualche eccezione, è ben nota la generale indifferenza con cui in Roma sono state sempre considerate le arti; che anzi l'esercizio professionale di esse, quando non finì per essere considerato come cosa addirittura infamante, non riuscì in genere a godere di molta maggiore considerazione di quanta ne venisse accordata alle prestazioni manuali».

¹¹³ Non si tratta di un elenco chiuso e preciso, come ricorda F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 176: «Si può dire, in generale, che erano qualificabili come 'liberali' tutti quegli *studia* che, secondo la coscienza sociale (e quindi non secondo un unico metro ed un unico criterio), erano '*homine libero digna*', e si contrapponevano logicamente a quegli '*inliberales et sordidi questus*' aspramente stigmatizzati dal severo Cicerone». Cfr. Sen., *epist.*, 88.1: *quare liberalia studia dieta sint vides: quia homine libero digna sunt.*

modo disinteressato (*beneficii loco* o *amicitiae causa*)¹¹⁴ e, non essendo valutabili in termini economici, ricompensabili solo con *honorarium*¹¹⁵, donativi a titolo onorifico di risarcimento delle spese sostenute e di gratitudine per il beneficio procurato. In effetti, ciò che realmente influiva sulla considerazione sociale delle varie attività e le rendeva confacenti solo alle classi inferiori (*quorum ordini conveniunt*) non era tanto la natura o la qualità del lavoro svolto, quanto piuttosto il fatto che tali occupazioni fossero remunerate con una *merces*¹¹⁶ e, quindi, suscettibili di essere regolate tramite *locatio conductio*¹¹⁷.

Sen. *epist. mor.* 88.1: *De liberalibus studiis quid sentiam scire desideras: nullum suscipio, nullum in bonis numero quod ad aes exit. Meritoria artificia sunt, hactenus utilia si praeperant ingenium, non detinent [...].*

Cic. *de off.* 1. 42.150: *Illiberales autem et sordidi quaestus mercenariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis.*

¹¹⁴ Tuttavia anche queste, se esercitate professionalmente con lo scopo di un guadagno, degradavano a *illiberales*. Cfr. F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 64 nt. 42 e G. COPPOLA, *Cultura e potere: il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, 13. Ma, nota A. GUARINO, *Diritto*, cit., 911, «il contratto era in tal caso una ‘*locatio conductio irregularis*’: sia perché l’attività da loro esercitata comportava una particolare autonomia, che mal si adattava alla subordinazione richiesta dal contratto di lavoro; sia perché non di rado entravano in gioco anche elementi tipici della *locatio operis*, in cui il professionista (obbligandosi, ad esempio, a rivestire di dipinti le pareti di una stanza) assumeva la veste di *conductor*».

¹¹⁵ Se prestati gratuitamente, il rapporto era altrimenti configurato come un mandato. La corresponsione dell’*honorarium* fu comunque ritenuta lecita solo in epoca tarda, ed era perseguibile giudizialmente non *ex locato* nell’ambito del processo ordinario, bensì *extra ordinem*. Non concorda su quest’ultimo aspetto G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., 211 ss., che tenta di confutarlo attraverso una diversa interpretazione di Ulp. 8 *de omnib. trib.* D. 50.13.1pr.

¹¹⁶ Viceversa, talvolta persino le arti figurative, se esercitate disinteressatamente, potevano riemergere nella considerazione delle classi superiori, diventando oggetto di insegnamento per i giovani patrizi di famiglie nobili o addirittura essere personalmente praticate dagli imperatori. Ciò dimostra che soltanto il vero e proprio mestiere salariato era precluso ai cittadini nobili, mentre un’attività manuale praticata come svago poteva essere tollerata. Relativamente al caso della pittura, cfr. F. LUCREZI, *La ‘Tabula picta’*, cit., 198.

¹¹⁷ La *merces*, infatti, costituiva segno distintivo di questa tipologia contrattuale, come ricorda anche Gaio nelle sue Istituzioni (Gai. 3.142): *Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur; nisi enim merces certa statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi*. In sua assenza, il rapporto si configurava invece come mandato. Cfr. Gai. 3.162: *In summa sciendum est, quotiens faciendum aliquid gratis dederim, quo nomine si mercedem statuisssem, locatio et conductio contraheretur, mandati esse actionem, veluti si fulloni polienda curandave vestimenta aut sarcinatori sarcienda dederim*.

Questo contratto costituiva lo schema attraverso il quale i Romani regolavano la maggior parte degli accordi lavorativi¹¹⁸ e, proprio per com'era configurato, prevedeva come effetto l'instaurazione di un vincolo di dipendenza personale, qualificato da Cicerone come *subicere se imperio atque potestati alterius*¹¹⁹, tra l'assuntore (talvolta detto, infatti, *dominus*)¹²⁰ e il lavoratore libero (*mercede conductus*) che decideva di *locare operas suas* in cambio di un corrispettivo¹²¹. Almeno secondo quanto affermato dal Paolo visigotico, il conseguente assoggettamento era tale da influenzare negativamente addirittura lo *status* del lavoratore e degradarlo, sia pure

¹¹⁸ F. M. DE ROBERTIS, *Rapporti di lavoro*, cit., 120 ss. Solo i lavoratori che godevano di grande fama, infatti, erano in grado di eseguire lavori per proprio conto e rendere il prodotto della loro attività oggetto di normali contratti di compravendita. Cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., 116. L'ordinamento prevedeva altresì altri strumenti contrattuali ritenuti idonei a favorire l'assunzione di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni lavorative, *in primis* la *stipulatio operarum*, che, a differenza della *locatio-conductio*, non stabiliva alcun tipo di dipendenza personale tra le parti. Quest'ultima, tuttavia, pare essere stata poco utilizzata a causa del suo eccessivo formalismo e del fatto che essa serviva «soltanto a fondare l'obbligo per il lavoratore alle opere (prescindendo da quello dell'assuntore al corrispettivo)». Cfr. F. M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, cit., 127 e G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., 179. R. MARTINI, *Mercennarius*, cit., 71 la reputa, invece, un'alternativa a tutti gli effetti, essendo sufficiente farsi promettere contemporaneamente il corrispettivo con una *stipulatio contraria*.

¹¹⁹ Cic., *de off.*, 2.6.22. Ed ecco perché anche la controprestazione locativa (*merces*) è definita *auctoramentum servitutis*, simbolo dell'asservimento del lavoratore al datore di lavoro.

¹²⁰ F. M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, cit., 77: «Tale accezione, rilevabile anche nelle fonti giuridiche dell'età classica, ci dimostra come ancora in quest'epoca permanessero residui attivi assai rilevanti della antica concezione signorile del rapporto».

¹²¹ Di qui la qualificazione di *mercennarius*, da intendersi in senso generale come colui che in base ad un rapporto di locazione presta la propria specifica attività (*opera*) verso una mercede. R. MARTINI, *Mercennarius*, cit., 51-70, il cui volume è interamente dedicato all'analisi del termine, mette però in guardia il lettore dal non confondere questa sua prima accezione con quella di mercenario in senso stretto, indicante un soggetto che pone in essere una locazione il cui contenuto è se stesso (*sui locat*) e dal quale, dunque, il conduttore può esigere ogni prestazione di cui sia capace. Il fatto che l'attività prestata non fosse altrimenti qualificata e che, nella pratica, si esplicasse in mansioni domestiche, rendeva la sua posizione sostanzialmente pari a quella del *servus*. Tuttavia, ricorda l'autore, il *mercennarius* non va assimilato alla figura di coloro *qui loco servorum sunt* (come sembrano invece fare alcuni, tra cui F. M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, cit., 132, nel riferirsi ai mercenari impiegati nell'organizzazione delle *familiae* aziendali romane), che si trovano in una situazione giuridica analoga a quella dei servi: «Tale espressione [*loco servorum*] indica infatti uno stato giuridico che non è possibile riferire né al locatore di opere in generale né al *mercennarius* in particolare, i quali sono e restano sempre dei liberi, anche se astretti al conduttore in forza di un contratto da cui sorge una subordinazione alla volontà di quello, più o meno ampia a seconda del contenuto del rapporto di lavoro».

solo limitatamente alla durata del rapporto, a una condizione giuridica quasi paragonabile a quella degli schiavi (*auctoramentum servitutis*)¹²².

Paul. Sent. 2.18.1: *Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et peiorem eum et meliorem facere potest: atque ideo operas suas diurnas nocturnasque locat.*

Secondo l'opinione tradizionale¹²³, il passo in questione indica chiaramente che la situazione in cui veniva a trovarsi il lavoratore retribuito era considerata dalla giurisprudenza classica più di una semplice subordinazione gerarchica tra i due soggetti coinvolti nel rapporto, e interpreta la *mutatio in peius* del suo *status* nel senso di una vera e propria limitazione della personalità giuridica del lavoratore, in grado persino di incidere sulla sua capacità nelle ipotesi di esercizio di talune specifiche attività¹²⁴.

Nel sostenere ciò, la dottrina ha fatto leva in particolare sui mezzi coercitivi che l'ordinamento attribuiva al conduttore, investito in via esclusiva del potere di stabilire le modalità con cui le *operae* dovevano essere prestate, al fine di garantirsi così l'esatta esecuzione delle direttive impartite. Questo generico potere organizzativo e disciplinare, noto come *ius imperandi*¹²⁵, la cui estensione era chiaramente condizionata dal contenuto specifico del rapporto, finiva di fatto per configurarsi come una vera e propria potestà sui propri

¹²² Schiavi che, non a caso, venivano definiti da Seneca 'perpetui mercennarii' (cfr. Sen., *de ben.*, 3.22).

¹²³ In primis F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 147 ss.

¹²⁴ In particolare, la *pugna cum bestiis* e l'attività scenica, cfr. F. M. DE ROBERTIS, *Rapporti di lavoro*, cit., 136. A una diversa conclusione giunge R. MARTINI, 'Mercennarius', cit., 71, secondo cui il lavoratore romano si trovava sicuramente in una posizione di subordinazione nei confronti del conduttore, ma una simile equiparazione con lo schiavo era del tutto insostenibile sul piano giuridico. Lo *status* a cui Paolo fa riferimento dovrebbe intendersi invece come situazione di mero fatto, che ovviamente «è diversa a seconda delle specie di lavoro prestato e quindi è legata anche alle condizioni di tempo e luogo in cui il lavoro si svolge».

¹²⁵ Iavol. 14 *ex cass.* D. 9.2.37pr.: *Liber homo si iussu alterius manu iniuriam dedit, actio legis aquiliae cum eo est qui iussit, si modo ius imperandi habuit: quod si non habuit, cum eo agendum est qui fecit.* L'allusione allo *ius imperandi* presente nel passo sarebbe, secondo F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 150, applicabile anche ai rapporti tra assuntore e lavoratori liberi *mercede conducti*. Inoltre, per l'autore la sussistenza di tale potere è probabilmente riconducibile all'influenza storica che lo schema della *locatio servi*, cronologicamente anteriore, ha avuto sugli sviluppi giuridici e sociali della *locatio-conductio*. In questo senso anche R. MARTINI, 'Mercennarius', cit., 39.

dipendenti, tanto da comprendere persino la possibilità di irrogare direttamente sanzioni punitive (*ius in mercennarios statuendi*), talvolta addirittura di natura corporale (*castigatio*)¹²⁶.

Tale spettanza sarebbe poi ulteriormente confermata dall'esclusione del conduttore dalla legittimazione ad agire con *actio furti* nei confronti del *mercennarius ab eo, cui operas suas locaverat* che si fosse scoperto *fur*, resa superflua dal fatto che egli fosse già fornito di un'azione diretta con cui punirlo, alla stregua di quanto avveniva nei confronti dello schiavo e degli altri soggetti *sui potestate*¹²⁷.

Marc. 2 *de publ. iudiciis* D. 48.19.11.1: *Furta domestica si viliora sunt, publice vindicanda non sunt, nec admittenda est huiusmodi accusatio, cum servus a domino vel libertus a patrono, in cuius domo moratur, vel mercennarius ab eo, cui operas suas locaverat, offeratur quaestioni: nam domestica furta vocantur, quae servi dominis vel liberti patronis vel mercennarii apud quos degunt subripiunt.*

Rimane tuttavia indiscusso che l'esistenza di una causa modificatrice della capacità, in ogni caso, *statui ingenuitatis eorum non praedudicant*¹²⁸, come confermano le stesse *Sententiae Pauli* in un diverso frammento, poiché *homo enim liber nullo pretio aestimatur*¹²⁹.

¹²⁶ Tracce della *castigatio* si ricavano da due frammenti ulpiani (Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3; Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4) riguardanti i limiti del potere disciplinare attribuito al *magister* nel contesto del rapporto di apprendistato, instaurato anch'esso mediante *locatio conductio*. Cfr. F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 161 ss.

¹²⁷ F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 168: «Sarebbe stato infatti un controsenso il concedere l'azione penale contro il *fur* a chi fosse stato fornito di tali poteri su di quello, da potersi far giustizia da sé con azione diretta». Il principio è originariamente stabilito in Ulp. 38 *ad sab.* D. 47.2.17pr. e ribadito poi anche in Paul. *l.s. de poen. paganorum* D. 47.2.90. Ma per R. MARTINI, *'Mercennarius'*, cit., 63 ss. i frammenti citati non sono riferibili ad ogni *locator operarum*, bensì unicamente alla figura del *mercennarius* in senso stretto, prestatore di generali servizi domestici presso la *domus* del conduttore. Spiega inoltre che, in simili ipotesi, l'azione civile non sorgerebbe perché i furti commessi non sono considerati semplici *delicta*, ma veri e propri *crimina*, in quanto aggravati dal fatto di essere stati compiuti abusando della relazione fiduciaria con il conduttore. Per questo motivo, sarebbero «perseguibili *extra ordinem* come quelli del liberto e dello schiavo, salvo il caso che essi siano di tenue entità, poiché allora può provvedervi direttamente, in forza del suo potere disciplinare, il capo della *domus*».

¹²⁸ F. M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori*, cit., 175. Sulla possibilità che lo *status libertatis ac ingenuitatis* potesse coesistere anche con le più gravi limitazioni della capacità, cfr. tra tutti V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., 59.

¹²⁹ Paul. Sent. 5.1.1: *Qui contemplatione extremae necessitatis aut alimentorum gratia filios suos vendiderint, statui ingenuitatis eorum non praedudicant: homo enim liber nullo pretio aestimatur. Idem nec pignori ab his aut fiduciae dari possunt: ex quo facto sciens creditor deportatur. Operae tamen eorum locari possunt.*

4. Il contratto di *locatio conductio*.

Applicabile a tutte e tre le figure analizzate nei paragrafi precedenti, il contratto di *locatio conductio* rientra, assieme alla compravendita, alla società e al mandato, nel *genus* dei contratti consensuali¹³⁰, per i quali elemento obbligante necessario e sufficiente è il puro e semplice accordo reciproco (*nudus consensus in idem placitum*), manifestato dalle parti in piena libertà di forme, purché in modo chiaro e non equivoco¹³¹. Esso è altresì caratterizzato dalla bilateralità delle obbligazioni, che vincolano i contraenti in modo reciproco e interdipendente, e dalla sua appartenenza, al pari della *emptio venditio*, al *ius gentium*¹³².

Con riferimento alle fonti classiche, l'istituto è senza dubbio trattato in modo unitario¹³³ sia dal punto di vista terminologico¹³⁴ sia processuale¹³⁵. Tuttavia, si trattava in realtà di uno

¹³⁰ Gai. 3.135: *Consensu fiunt obligationes in emptionibus et uenditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis*; nei medesimi termini anche I. 3.22pr. e Gai. 3 *inst.* D. 44.7.2pr.

¹³¹ Gai 3.136: *Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quod neque uerborum neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotium gerunt, consensisse*, al quale nella sostanza corrispondono I. 3.22.1 e Gai. 3 *inst.* D. 44.7.2.1. Le obbligazioni *ex contractu* si distinguevano, infatti, a seconda del modo in cui il vincolo giuridico veniva a crearsi: attraverso la consegna di una cosa (*re*), mediante la pronuncia di parole solenni (*verbis*), tramite la redazione di scritti (*litteris*), oppure in seguito a un semplice accordo (*consensus*).

¹³² Paul. 34 *ad ed.* D. 19.2.1: *Locatio et conductio cum naturalis sit et omnium gentium, non verbis, sed consensu contrahitur, sicut emptio et venditio*. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., 336 rileva che entrambi i tipi di contratto «nascono infatti dalle convenzioni strette sui mercati internazionali fra commercianti romani e stranieri, e trovano a Roma la prima tutela giuridica nel tribunale del *praetor peregrinus*: soltanto in un momento successivo sono accolti nel diritto civile, e diventano praticabili anche fra i romani».

¹³³ Sul motivo della scelta a favore dell'unitarietà, P. LAMBRINI, *Fondamenti*, cit., 427: «I giuristi romani scelsero di mantenere unitario il contratto di *locatio conductio* perché, in un regime caratterizzato dalla tipicità, i contratti che fossero stati esclusi dal tipo della *locatio conductio* sarebbero stati ricondotti al campo dei contratti innominati, usufruendo di conseguenza di una tutela meno forte».

¹³⁴ Sull'etimologia del termine si è espresso R. MARTINI, *Mercennarius*, cit., 9: «È opportuno porre subito in evidenza come la locazione abbia necessariamente fin dall'origine avuto ad oggetto una cosa materiale, ciò che è reso manifesto dal valore etimologico dei termini stessi che vengono usati (*locare* vale infatti 'collocare', 'porre', [mettere a disposizione], ha cioè lo stesso significato che si esprimerà poi con un suo composto - *collocare* - una volta assunto da esso un preciso valore giuridico; e *conducere*, d'altro canto, vale 'portar via con sé', *secum ducere*). Cfr. *TLL*, VII.2, s.v. *Loco*, 1976, 1557 ss. e *TLL*, IV, s.v. *Conduco*, 1906, 157ss.

¹³⁵ La sua tutela si fonda sulla *bona fides* ed eventuali inadempienze da parte dei contraenti sono sanzionabili, rispettivamente (ed esclusivamente), mediante l'esperimento dell'*actio locati* e dell'*actio conducti*. Cfr. Gai 4.62; I. 3.22.3; Gai. 3 *inst.* D. 44.7.2.3.

schema molto flessibile, che comprendeva al suo interno fattispecie tra loro diverse, raggruppabili principalmente in tre distinte categorie (*locatio rei*, *locatio operarum* e *locatio operis*), ognuna delle quali con un proprio regime giuridico specifico, a seconda della rispettiva funzione economico-sociale. La romanistica prevalente¹³⁶ è però concorde nel ritenere che tale tripartizione sia frutto solo di costruzioni dottrinali moderne, e che, al contrario, i romani percepissero tutte queste ipotesi come un'unica figura giuridica, senza farne distinzione alcuna¹³⁷. D'altronde, in ciascuna delle tre *species* è sempre ravvisabile la presenza di una *res*, che, indipendentemente dallo scopo, è data (*dare*) per un certo periodo di tempo e poi restituita (*reddere*), dietro il corrispettivo di una mercede a titolo di compenso¹³⁸: infatti, «chi *locat* è sempre il proprietario o possessore di una cosa, e oggetto della locazione è sempre la cosa stessa»¹³⁹.

La figura originaria e paradigmatica era certamente la *locatio conductio rei*, che comportava, da parte del locatore, l'obbligo di mettere nella materiale disposizione della controparte il

¹³⁶ Il primo a sostenere l'unitarietà del contratto è stato V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., 346, i cui studi sono stati poi sviluppati da U. BRASIELLO, *L'unitarietà del concetto di locazione in diritto romano*, in *RISG*, 1927 e L. AMIRANTE, *Ricerche in tema di locazione*, in *BIDR*, 1959. Tale concezione troverebbe fondamento, secondo questi autori, in Pomp. 9 *ad sab.* D. 18.1.20: *Sabinus respondit, si quam rem nobis fieri velimus etiam, veluti statuam vel vas aliquod seu vestem, ut nihil aliud quam pecuniam daremus, emptionem videri, nec posse ullam locationem esse, ubi corpus ipsum non detur ab eo cui id fieret: aliter atque si aream darem, ubi insulam aedificares, quoniam tunc a me substantia proficiscitur*. Per una panoramica generale circa l'attuale stato della questione nella *communis opinio* dei romanisti, si veda R. FIORI, *La definizione della 'locatio conductio': giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 1999, 7 nt. 28.

¹³⁷ V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., 346: «Non solo essi non pongono mai esplicitamente quella distinzione (che pur sarebbe essenziale per orientarsi), ma trattano alla rinfusa i casi che la dottrina moderna scevera secondo l'appartenenza a ciascuno dei tre tipi».

¹³⁸ La *merces* doveva corrispondere al valore dell'utile prodotto dall'utilizzo della *res* ed era proporzionata alla durata del suo godimento. Solitamente constava di una somma di denaro, «ma poteva consistere anche in altra cosa fungibile o infungibile, purché assicurasse la possibilità di differenziare la figura del *conductor* da quella del *locator*, e purché fosse di valore non puramente simbolico (per esempio, un '*nummus unus*')». Cfr. A. GUARINO, *Diritto*, cit., 906.

¹³⁹ V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., 346 s.: «[...] Non è dunque una qualsiasi analogia di funzione economica che abbia unito insieme diversi tipi di convenzione, anzi è la semplice circostanza, originariamente comune a tutti i casi, della consegna di una cosa per uno scopo oneroso, ma senza trasferire né proprietà né possesso (in opposizione alla *compravendita*)». Per L. AMIRANTE, *Ricerche*, cit., 47 ss. «l'obbligazione che qualifica il conduttore nella *locatio conductio* è quella di restituire la *res* al locatore alla scadenza del contratto», e questa, secondo l'autore, rappresenta la differenza più rilevante rispetto all'*emptio venditio*.

temporaneo pacifico godimento di una cosa¹⁴⁰ (*locatio in dando*), purché, per evidenti ragioni, essa fosse infungibile e inconsumabile; accessoriamente, era tenuto altresì a garantire che la cosa consegnata fosse in buono stato e idonea all'uso normale o convenuto, ed eventualmente rifondere al conduttore tutte le spese necessarie o utili da questi sostenute per la sua conservazione. Per converso, il conduttore, che ne acquistava la detenzione, doveva pagare la mercede secondo le scadenze pattuite, mantenere la cosa nelle condizioni in cui gli era stata consegnata e restituirla alla scadenza che avessero liberamente concordata¹⁴¹.

Diversamente, la *locatio conductio operarum*, in principio probabilmente concepita come locazione di animali da lavoro e schiavi¹⁴², prevedeva un particolare tipo di concessione in godimento (*locatio in dando*), consistente nella messa a disposizione per un determinato periodo di tempo da parte del *locator*, dotato di specifiche competenze tecniche, della propria personale¹⁴³ attività lavorativa in cambio di un compenso monetario, indipendentemente dal raggiungimento di uno specifico risultato (*merces per tempora*). Con il tempo, infatti, come si è già avuto modo di dire, anche gli *ingenui* di bassa condizione sociale iniziarono a locare i propri servizi (*se operasque suas locare*), impegnandosi a lavorare in favore e sotto le direttive di

¹⁴⁰ Oggetto della cessione poteva essere altresì l'esercizio di *inra in re aliena*, come l'usufrutto e la superficie.

¹⁴¹ In assenza di una determinazione contrattuale del termine, la durata della locazione era stabilita in base agli usi locali. Se, alla scadenza, il conduttore continuava a godere della cosa locata senza opposizione da parte del locatore, la locazione si considerava tacitamente rinnovata (*renovatio tacita*) fino a quando il locatore richiedesse esplicitamente la restituzione della cosa. Era inoltre possibile prevedere una *locatio perpetua*, trasmissibile agli eredi dal lato attivo e passivo, salva sempre la facoltà di recedere per entrambe le parti contraenti.

¹⁴² A. GUARINO, *Diritto*, cit., 909 s.: «Derivata dalla locazione degli schiavi, conservò sempre il marchio di questa sua origine, sicché si ritenne che, almeno di regola, potesse riguardare (con *obligatio in faciendo*) servizi prevalentemente manuali o di limitato impegno intellettuale, da prestarsi comunque secondo direttive riservate al *conductor*, cioè al 'datore di lavoro'».

¹⁴³ Il carattere personale della prestazione implicava che i servizi dovessero essere forniti esclusivamente dal *locator* stesso; in caso di sua morte, infatti, secondo il diritto classico l'obbligazione si estingueva. Al contrario, se il *conductor* veniva a mancare, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto si trasferivano agli eredi (ma non ai successori a titolo particolare), a meno che nel frattempo il lavoratore avesse trovato un'altra occupazione.

un *conductor*¹⁴⁴: in questi casi, tuttavia, oggetto del contratto rimanevano sempre le sue *operae*, intese come *res*, e non invece la persona del prestatore¹⁴⁵.

Più frequentemente, questa tipologia di locazione veniva però utilizzata per concedere ad altri la facoltà di avvalersi della *operae* di un proprio schiavo (*locatio operas servi* o *locare servum fruenti*), affinché quest'ultimo prestasse la propria attività lavorativa presso il conduttore¹⁴⁶. I soggetti coinvolti erano in tal caso eccezionalmente tre: il locatore era il padrone dello schiavo, che ne rinunciava alla disponibilità verso un corrispettivo¹⁴⁷; il conduttore, che accoglieva lo schiavo presso di sé e traeva vantaggio dal lavoro da esso svolto; e infine, il *servus mercennarius*, nel senso di 'capace di procurare una mercede al suo proprietario'¹⁴⁸, che costituiva l'oggetto del contratto in qualità di *res*¹⁴⁹. Le *operae* che il servo avrebbe prestato presso il conduttore rappresentavano invece solo il contenuto del rapporto, in accordo con quanto previsto dallo schema locativo¹⁵⁰.

Il medesimo ragionamento si sarebbe dovuto applicare all'ipotesi in cui ad essere locate fossero state le *operae* promesse da un liberto. Sennonché, essendo quest'ultimo, a differenza dello schiavo, un soggetto giuridicamente libero, il patrono non avrebbe potuto esercitare su

¹⁴⁴ Si trattava, nella sostanza, di una locazione di servizi, assimilabile per funzione all'attuale contratto di lavoro subordinato (art. 2094 ss. cod. civ.). P. LAMBRINI, *Fondamenti*, cit., 429: «Usando terminologia moderna si può dire che quella del locatore di opere era un'obbligazione di mezzi, egli era cioè tenuto a una prestazione conforme al criterio della diligenza e in tal modo adempiva alla propria prestazione, a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato».

¹⁴⁵ In riferimento al lavoratore libero, le fonti talvolta parlano di '*locare se*', talaltra (e più frequentemente, soprattutto in età classica avanzata) di '*operas locare*'. La dottrina non è infatti concorde sul punto: ad avviso di L. AMIRANTE, *Ricerche*, cit., 59 ss., ad esempio, la locazione di *operae* da parte di un uomo libero ha sempre come oggetto la persona fisica del lavoratore, coerentemente con la concezione più primitiva dell'istituto.

¹⁴⁶ Ulp. 61 *ad ed.* D. 42.5.8.2: *De ceterarum quoque rerum fructibus idem erit dicendum, ut, si qui locari possint, locentur, puta mercedes servorum vel iumentorum ceterorumque, quae possunt locari*. I casi, invece, in cui si dava il servo come tale (*locatio servi*), magari affinché fosse istruito a uno specifico mestiere, andavano ricondotti all'ipotesi di *locatio rei*.

¹⁴⁷ Il locatore adempie il suo obbligo semplicemente consegnando il servo (*res*) nella disponibilità del conduttore.

¹⁴⁸ L'aggettivo non può invero qui intendersi nella sua accezione classica, come generalmente riferita al lavoratore libero. Al pari di *fructuarius*, esso «serviva a distinguere il caso in esame da quello in cui lo schiavo è prestato invece gratuitamente». Cfr. R. MARTINI, '*Mercennarius*', cit., 10 ss.

¹⁴⁹ F. M. DE ROBERTIS, *Rapporti di lavoro*, cit., 123: «Come il cessionario del fondo o dell'animale usava di essi e ne faceva proprii i frutti, egualmente l'assuntore dello schiavo adibiva quest'ultimo alle varie mansioni di cui aveva d'uopo e ne faceva proprio il lavoro o, per lo meno, il risultato dell'attività lavorativa».

¹⁵⁰ R. MARTINI, '*Mercennarius*', cit., 24.

di lui alcun diritto potestativo, bensì solamente disporre dell'attività lavorativa di cui era creditore in base al rapporto di patronato¹⁵¹. Con l'introduzione della *lex Aelia Sentia* nel 4 d.C. si pose, tuttavia, un limite anche a questo potere: si vietò, infatti, al patrono di obbligare il liberto a dare una mercede in luogo delle opere¹⁵², ma dal momento che, nella concezione dei giureconsulti romani, anche la locazione delle *operae* stesse poteva configurare una costrizione simile, la giurisprudenza estese tale divieto più in generale alla locazione di tutte le *operae liberti*¹⁵³, e ciò ogni qual volta il *mercedem capere* fosse motivato da fini speculativi, ossia «qualora il patrono, pur potendo utilizzare personalmente le *operae liberti*, preferisce sfruttarle dandole in locazione ad un terzo»¹⁵⁴.

Dalle altre figure si distingueva, infine, la *locatio conductio operis*, che si configurava come un'obbligazione di risultato¹⁵⁵ e presentava uno schema a parti invertite: il locatore era colui che si impegnava a consegnare¹⁵⁶, anche solo parzialmente, una materia prima sulla quale

¹⁵¹ R. MARTINI, *Mercennarius*, cit., 16.

¹⁵² Era invece lecito per il patrono accettarla se il liberto l'avesse offerta spontaneamente. Cfr. Iul. 65 *dig.* D. 38.1.25pr.; Clem. 8 *ad l. iul. et pap.* D. 40.9.32.1-2.

¹⁵³ C. COSENTINI, *Studi*, cit., 157 s.: «Infatti, qualora il patrono avesse locato le *operae liberti*, questi sarebbe stato costretto a prestarle al terzo, procurando così una mercede al patrono in luogo di prestargli direttamente le opere».

¹⁵⁴ C. COSENTINI, *Studi*, cit., 158: «[...] Non sussiste invece quando il patrono, avuto riguardo alla natura delle opere che il liberto potrebbe prestare, non potrebbe trarne alcuna pratica utilità», nonché quando egli si trovasse in una situazione di estrema povertà. Secondo R. MARTINI, *Mercennarius*, cit., 36, ciò è perfettamente coerente con lo spirito della *lex Aelia Sentia*: «Con essa, non solo, come ben sappiamo, si intese porre limiti alle sempre crescenti manomissioni, ma si volle anche che, qualora l'affrancazione fosse lecita, essa costituisse veramente la liberazione dello schiavo, vietandosi pertanto tutti quegli atti che, di fatto, si sarebbero risolti in una *perpetuatio servitutis*». Ritiene però che, viceversa, sia stato il divieto di farsi corrispondere dal liberto una somma di denaro al posto delle opere ad essere esteso dalla giurisprudenza, sulla base dell'originario divieto di locare le *operae libertorum*.

¹⁵⁵ P. LAMBRINI, *Fondamenti*, cit., 429: «Tale figura di locazione svolgeva una funzione analoga all'odierno contratto di opera (art. 2222 ss. cod. civ.), ma a essa erano riconducibili molteplici diverse applicazioni che oggi hanno identità autonoma, come il contratto di appalto, di trasporto, di mandato o di deposito a titolo oneroso».

¹⁵⁶ Con la consegna della materia prima all'artigiano, poteva verificarsi il trasferimento della proprietà di quest'ultima dal *dominus* al conduttore. Mentre nel periodo pre-classico ciò avveniva sempre, in epoca successiva esso era invece limitato a determinati casi specifici, cfr. Ulp. 2 *ad ed.* D.19.2.39: *Non solet locatio dominium mutare*.

doveva essere eseguito un servizio¹⁵⁷, mentre il *conductor artifex* si obbligava a compiere autonomamente¹⁵⁸ una certa attività su di essa (*obligatio in faciendo*), con l'obiettivo di raggiungere, trasformandola, il risultato concordato e poi restituire il prodotto finito (*opus*). La mercede, in questo caso, era dovuta dal committente (*locator*), poiché l'attività si svolgeva nel suo interesse. In questa ampia figura contrattuale rientravano certamente l'attività di esecuzione artistica (*tabulam pingere*), che le fonti pongono come esempio emblematico di *factum quod locari solet* (Paul. 5 *quaest.* D. 19.5.5.2)¹⁵⁹, ma anche le attività dello *scriba* (Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.19.9)¹⁶⁰ e, in generale, ogni altro accordo che prevedeva lo scambio di una prestazione di *facere* qualificato contro una somma di denaro.

Quanto all'oggetto del contratto, l'opinione della giurisprudenza romana e, di conseguenza, della romanistica moderna non è concorde. Il dibattito verteva, in particolare, sulla questione se l'oggetto locato dovesse considerarsi la materia messa a disposizione dal committente oppure il risultato del lavoro del conduttore, cioè il prodotto (*opus*) che si sarebbe creato a

¹⁵⁷ Nel caso della scrittura *alterius digitis*, il supporto scrittorio era per l'appunto solitamente fornito allo *scriba* dal committente, che in questo modo era ulteriormente certo di assicurarsi la proprietà dello scritto per effetto del *cedere* (*supra*, cap. 1, §2). L'inchiostro, invece, era generalmente di proprietà dello *scriba* stesso, a meno che si trattasse di *litterae aureae*, nel qual caso i materiali preziosi dovevano essere forniti dal locatore. Analogamente, al *pictor* doveva essere di norma fornita la *tabula* su cui dipingere: tale prassi è confermata dalle fonti, che non consideravano la tavola, al contrario dei colori, parte dell'*instrumentum pictoris* (Marc. 7 *inst.* D. 33.7.17pr.). Cfr. I. CALABI LIMENTANI, *Studi sulla società romana*, cit., 68.

¹⁵⁸ A differenza della *locatio operarum*, non si instaurava un rapporto di stretta dipendenza con il committente, il quale poteva esercitare il proprio potere di controllo esclusivamente al momento della consegna dell'opera. Per questa ragione, tale figura locativa viene assimilata al moderno lavoro autonomo. Cfr. F. M. DE ROBERTIS, *Rapporti di lavoro*, cit., 160.

¹⁵⁹ C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 25, citando a sua volta FRIEDLÄNDER, indica *locare* come il termine comunemente utilizzato per riferirsi alla commissione di opere d'arte.

¹⁶⁰ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 45 s.: «anche se in esso si fa riferimento non al semplice *scriba* ma alla particolare figura dell'*exceptor*, [...] che non è il semplice *librarius*, l'*amanuense*, lo *scriba* cioè che svolge un'attività di copiatura, ma è lo scrivano che scrive sotto dettatura fissando il contenuto di ciò che ascolta: svolge cioè un'attività di recezione intellettuale (*capere*), trasformando in segno grafico ciò che ascolta (eventualmente anche in forma stenografica)». Di *scribae mercennarii* parlava già nel I secolo a.C. anche Cornelio Nepote (Nep., *Eum.*, 1.5), sottolineandone la scarsa considerazione sociale presso i Romani proprio per il fatto di offrire il loro servizio in cambio di un compenso: *Fulgebat iam in adulescentulo in dolens virtutis, itaque eum habuit scribae loco quod multo apud Graios honorificentius est quam apud Romanos: namque apud nos re vera, sic ut sunt, mercennarii scribae existimantur.*

partire da essa. Nonostante questa incertezza interpretativa, la prima tesi sembra prevalere, in linea con il principio per cui sarebbe sempre la *res* ad essere locata¹⁶¹.

Altro punto controverso riguardava la questione della configurabilità come *locatio conductio* piuttosto che *emptio venditio* della fattispecie in cui la materia prima da trasformare attraverso l'attività lavorativa non fosse, come di regola, fornita dal locatore, ma appartenesse invece al conduttore. Il caso è prospettato nelle stesse *Institutiones* gaiane:

Gai. 3.147: *Item quaeritur, si cum aurifce mihi conuenerit, ut is ex auro suo certi ponderis certaeque formae anulos mihi faceret et acciperet uerbi gratia denarios CC, utrum emptio et uenditio an locatio et conductio contrahatur. Cassius ait materiae quidem emptionem uenditionemque contrahi, operarum autem locationem et conductionem; sed plerisque placuit emptionem et uenditionem contrahi. atqui si meum aurum ei dederò mercede pro opera constituta, conuenit locationem conductionem contrahi*¹⁶².

Il giurista antoniniano riporta la soluzione favorevole alla qualificazione del rapporto come compravendita come quella accettata dalla maggioranza della giurisprudenza classica (*plerisque placuit*)¹⁶³ e conferma che, nell'ipotesi in cui la materia prima fosse fornita dal committente (*si meum aurum ei dederò*), si sarebbe invece conclusa una locazione¹⁶⁴. Menziona, tuttavia, anche l'opinione di Cassio Longino, che però pare essere rimasta isolata, secondo cui si sarebbero conclusi al contempo due contratti: una *emptio venditio* con riferimento ai materiali (*materiae*) e una *locatio conductio* avente ad oggetto il lavoro (*opera*) dell'artigiano.

¹⁶¹ Cfr. Pomp. 9 *ad Quint. Muc.* D. 34.2.34pr., Alf. 5 *dig. A Paulo epit.* D. 19.2.31. Al contrario, Labeone (Paul. 2 *ad.ed.* D. 50.16.5.1) non si preoccupava del materiale fornito, ma distingueva piuttosto tra prodotto del lavoro (*ἀποτέλεσμα*) e attività lavorativa in sé (*ἔργον*), identificando come oggetto della *locatio operis* il primo.

¹⁶² La controversia è presentata negli stessi termini anche nelle *res cottidianae* (Gai. 2 *rer. cott.* D. 19.2.2.1), dov'è però assente la tesi cassiana, e nelle *Institutiones* di Giustiniano (I. 3.24.4), che accolgono definitivamente l'opinione già espressa in Gaio.

¹⁶³ Parte della dottrina ha ricollegato la controversia alla disputa già esistente in tema di *specificatio* tra Sabiniani e Proculiani, attribuendo alla prima scuola la tesi poi risultata prevalente. Cfr. R. FIORI, *La definizione*, cit., 223 s. e A. PLISECKA, 'Tabula picta', cit., 125 ss.

¹⁶⁴ In questo senso anche Pomp. 9 *ad sab.* D. 18.1.20: [...] *nec posse ullam locationem esse, ubi corpus ipsum non detur ab eo cui id fieri.*

CAPITOLO TERZO

IL DIRITTO D'AUTORE IN ROMA ANTICA

SOMMARIO: 1. Proprietà intellettuale e diritto d'autore nella concezione moderna. – 2. Critica e accoglimento di una possibile esistenza del diritto d'autore nell'esperienza giuridica romana. – 3. Il concetto di paternità intellettuale. – 4. Le altre forme di tutela morale dell'autore.

1. Proprietà intellettuale e diritto d'autore nella concezione moderna.

È opinione comune che il diritto romano non abbia mai riconosciuto il concetto di proprietà intellettuale, intendendo con quest'espressione l'insieme dei diritti che i moderni sono soliti attribuire agli autori in relazione alle loro opere dell'ingegno di carattere creativo.

Quando infatti si parla di proprietà intellettuale, si fa riferimento già con ciò a una forma complessa di proprietà, diversamente configurata dalla normale¹, per la quale è necessario distinguere tra due discipline giuridiche contrapposte, ciascuna delle quali concernenti diritti del tutto autonomi e distinti, che pure spettano però, in via di principio, all'autore. A questi compete, anzitutto, il diritto di proprietà sul supporto materiale (*corpus mechanicum*) in cui l'opera creativa si incorpora, che segue le consuete regole della proprietà ordinaria², conferendo al proprietario la facoltà esclusiva (*erga omnes*) di godimento diretto e di disposizione sul bene fisico, ben potendo questo essere legittimamente alienato a terzi senza che ciò comporti, persino nel caso di unico esemplare, alcuna diminuzione nel diritto

¹ C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 36.

² N. STOLFI, *Diritto d'autore*, Milano, 1932, 2 osserva che ciò può però ritenersi vero solo fino al momento della pubblicazione, a seguito della quale l'opera non rimane più esclusivamente nella sfera di dominio del suo autore, potendo così evitare intrusioni da parte di terzi, ma «tende ad espandersi nel mondo». Differisce, inoltre, dal normale diritto di proprietà sugli altri beni corporali poiché il proprietario del supporto fisico non è *necessitate iuris* titolare anche del diritto d'autore, come ad esempio avviene nel caso di alienazione del supporto stesso, sia perché il *corpus mechanicum* non può essere pignorato dai suoi creditori.

d'autore³. Affinché l'entità intellettuale, quale pensiero soggettivo ed individuale fissato astrattamente in un momento determinato del suo divenire⁴, sia protetta ai sensi della legge sul diritto d'autore, occorre invero che essa sia percepibile dagli altri attraverso i sensi e veicolabile nella realtà esterna. Pertanto, deve necessariamente estrinsecarsi per mezzo di un *corpus* materiale⁵, sia esso corporale o energetico, senza che per questo il prodotto intellettuale mai si identifichi con nessuna sua concreta manifestazione espressiva, poiché sempre la trascende⁶, costituendo un *quid* immateriale inafferrabile.

Fa tuttavia capo all'autore, ed è quest'ultimo a costituire il vero e proprio diritto d'autore, anche un distinto diritto di proprietà sull'opera dell'ingegno come tale (*corpus mysticum*)⁷, che è completamente indipendente e al contempo concorrente alla protezione del supporto in cui essa si sia materializzata, e si configura come diritto dominicale assoluto e pieno sopra un bene giuridico immateriale. In questo caso, oggetto di tutela è quindi l'espressione formale di un determinato contenuto dell'attività intellettuale dell'autore che, più di ogni altra, assume valore rappresentativo e conserva l'impronta della sua individualità⁸.

³ Come indicato anche al comma 1 dell'art. 109, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

⁴ M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 250.

⁵ Oltre al requisito della concretezza dell'espressione, è necessario che l'opera possieda il carattere della creatività e appartenga a specifici ambiti della produzione intellettuale, come previsto dall'art. 2575 cod. civ. e il corrispondente art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

⁶ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 293 s., ed è proprio per questo motivo che è suscettibile di plurime riproduzioni.

⁷ La proprietà intellettuale, riferita *stricto sensu* alle sole opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, viene contrapposta dal legislatore italiano alla separata disciplina dei diritti di proprietà industriale ('Codice della proprietà industriale', d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Nella sistematica internazionale, tuttavia, il termine è inteso come categoria unitaria comprensiva della molteplicità di tali diritti, in quanto tutti riconducibili alla più generale nozione di proprietà immateriale. Cfr. A. MUSSO, voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. dir.*, Annali II-2, Milano, 2008, 892 s.

⁸ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 354. Come già si è avuto modo di notare (cfr. *supra*, cap. 1, § 1), oggetto del diritto d'autore non è il contenuto di informazioni e idee in sé, bensì l'espressione formale che al pensiero astratto è conferita (art. 9 § 2 dell'Accordo TRIPS). Quest'ultimo, se inespreso, appartiene infatti al comune patrimonio ideale dell'umanità e, non essendo idoneo a divenire bene, non è capace di dominio esclusivo. Cfr. N. STOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 184; P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 635; M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 254: «Sarà più esatto dire quindi che l'entità intellettuale può coincidere con il concetto di bene immateriale, nei limiti della estrinsecazione materiale, anche puramente energetica, che la rende conoscibile agli altri soggetti e nella misura in cui costituisce un *quid* praticamente apprezzabile».

Quale ‘proprietà immateriale’, anch’essa è stata storicamente inclusa nel concetto di *iura in re*, accanto alla proprietà ordinaria e agli altri diritti reali sulle cose corporali, in ragione del carattere di absolutezza di tali diritti e del loro valore *erga omnes*, pure distinguendosi sia per la particolare essenza intangibile dell’oggetto protetto, sia per il suo più complesso contenuto, comprensivo di prerogative di differente natura giuridica concesse al titolare sul corrispondente bene⁹. L’autore gode, infatti, non solo di diritti patrimoniali¹⁰ in relazione a tutte le utilità derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera tramite sua riproduzione e commercializzazione volte a consentirne ai terzi la fruizione, in ciò sostanziosamente la facoltà di piena utilizzazione esclusiva di un bene produttivo (*ius utendi*)¹¹ analoga al contenuto del tradizionale potere dominicale e volta a remunerarne il suo lavoro intellettuale, ma anche e soprattutto di prerogative personali, volte a tutelare i suoi interessi morali e la sua

⁹ N. BOSCHIERO, voce *Beni immateriali (dir. internaz. priv. e proc.)*, in *Enc. dir.*, Annali II-2, Milano, 2008, 115; N. STOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 183 e 229: «E poiché mancava un’ apprezzabile tradizione legislativa, tanto romanistica quanto statutaria, l’idea che *prima facie* doveva apparire giusta era che il diritto degli autori rientrasse nel concetto di proprietà. Questi infatti potevano pubblicare o anche distruggere la propria opera, autorizzarne la riproduzione, ad esclusione di ogni altro, trasferire o cedere il loro diritto, insomma avevano la facoltà di godere e di disporre della loro cosa, che costituiscono il contenuto della proprietà di tipo romano. È innegabile che la dottrina abbia seguito, anche in questa occasione, la tendenza di ricondurre ai vecchi tipi, i nuovi istituti, che pure non avevano alcun precedente nel diritto di Roma».

¹⁰ Artt. 12-18, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, consistenti particolarmente nel «diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato» (*iura disponendi, alienandi et fruendi*). T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 766, sostiene che solo questo tipo di prerogative integrerebbero il diritto d’autore in senso proprio, negando l’esistenza di un distinto e autonomo diritto morale, piuttosto riconoscendo un generale e implicito diritto di paternità su ogni creazione intellettuale.

¹¹ Per ‘utilizzo economico’ non si deve intendere solo il mero scopo di lucro, ma piuttosto «ogni utilizzazione che possa avere riflessi sulle probabilità di guadagno di cui l’opera è suscettibile nella sua forma rappresentativa e quale bene idoneo ad atti di scambio», risultando così integrato anche il carattere della illimitatezza tipico dei diritti reali. Cfr. V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*. *Disciplina del diritto di autore*, in *Enc. dir.*, IV, 1959, 392. All’esclusività di tale diritto consegue che, da un punto di vista soggettivo negativo, qualsiasi comportamento analogo risulta precluso al resto dei consociati (*ius excludendi alios*), traducendosi in un dovere di astensione in termini di assoluta omissione, salvo che la facoltà di utilizzazione sia subordinata al pagamento di un equo compenso. Si noti però che il divieto di utilizzazione del bene immateriale non va confuso con il mero utilizzo della cosa materiale nella quale la creazione intellettuale si sia estrinsecata, che rimane invece lecito.

personalità¹². Quest'ultime risultano particolarmente rilevanti nell'evenienza di opere artistiche e letterarie, in cui il legame tra il carattere creativo dell'opera e la personalità dell'autore, almeno nella tradizione continentale, è intensamente interconnesso¹³.

Comuni ai due istituti proprietari sono poi anche le sostanziali caratteristiche dell'astrattezza, intendendosi per tale l'indipendenza dalla effettiva posizione di fatto del titolare del diritto stesso rispetto al bene immateriale che, come già si è detto, non viene meno anche se la disponibilità fisica dell'esemplare in cui si concreta il mezzo di estrinsecazione sia passata ad altri, e dell'elasticità, la quale implica che le cessioni di determinate facoltà sull'opera a favore di terzi, siano esse di natura obbligatoria o *iura in re aliena*, non determinano l'estinzione del diritto nel complesso, e il loro successivo venir meno fa risorgere nel titolare le prerogative corrispondenti, quali originariamente comprese nel suo diritto¹⁴.

Presenta, invece, caratteristiche sue peculiari nella disciplina pratica delineata dall'ordinamento positivo, *in primis* con riguardo ai limiti imposti *ex lege* in merito alla durata del periodo di esclusiva dei diritti assoluti di utilizzazione accordati all'autore sulla cosa qualificata come opera dell'ingegno, in contrapposizione all'oggettiva e potenziale perpetuità che caratterizza i beni corporali¹⁵. La protezione giuridica delle creazioni intellettuali è infatti

¹² Artt. 20-24, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore. La disputa dottrinarica sulla natura giuridica del diritto d'autore in ordine al rapporto fra i due diversi ordini di prerogative è tuttora aperta. Per quanto concerne la legislazione italiana, questa ha ritenuto rientranti nel contenuto del diritto d'autore, avendo a fondamento la creazione dell'opera dell'ingegno, tanto i diritti patrimoniali quanto il cosiddetto diritto morale, e ha inteso garantire entrambi i rispettivi interessi mediante previsioni nettamente distinte, quali facoltà afferenti a due differenti diritti soggettivi, secondo un doppio binario dualista (art. 2577 cod. civ. e artt. 12-24, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore). Per una panoramica generale delle diverse teorie, si vedano V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*, *Disciplina del diritto di autore*, in *Enc. dir.*, cit., 397 ss.; M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 256; N. STOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 179 ss.; P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 685 s.

¹³ Per A. MUSSO, voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. dir.*, cit., 895 in questo contesto la matrice personalistica assume prevalenza rispetto alle prerogative dominicali, che pur da essa derivano. In altri termini, l'esclusivo diritto di utilizzazione economica dell'opera non si configurerebbe come un diritto parallelo, ma emergerebbe piuttosto come una conseguenza diretta del diritto morale di paternità sulla creazione.

¹⁴ M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 260.

¹⁵ A. MUSSO, voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. dir.*, cit., 897, rileva inoltre che «la durata limitata della proprietà intellettuale deve ritenersi del tutto compatibile con il correlativo archetipo dominicale di riferimento», dal momento che «l'essenzialità dogmatica della durata inestinguibile, oltre a non caratterizzare gli ulteriori diritti reali, significativamente, non è attribuita neppure al diritto di proprietà in sé e per sé», ma è piuttosto un riflesso dell'imprescrittibilità della relativa azione di rivendicazione *ex art. 948 comma 3 cod. civ.*

soggetta a un termine temporale definito¹⁶, oltre il quale l'opera, in virtù della sua specifica natura, cade nel pubblico dominio, accrescendo il comune patrimonio ideale e culturale della collettività, «dal quale è nata e nel quale deve altrettanto coerentemente rifluire»¹⁷, e divenendo liberamente utilizzabile da chiunque. Ad essere soggetto a limitazioni è poi anche l'ambito di applicazione della tutela, in conformità con il principio, politico-economico ancor prima che giuridico, che rende impossibile proteggere indiscriminatamente ogni produzione intellettuale. Ciò si riflette nella specifica delimitazione normativa delle categorie di entità intellettuali che, presentando determinati requisiti, possono essere oggetto di appropriazione¹⁸ e, conseguentemente, di rapporti o situazioni giuridiche, contrariamente a quanto invece avviene per la generale tutela della proprietà, estesa a ogni bene materiale. Quanto al modo d'acquisto del diritto, esso è attribuito a titolo originario unicamente all'autore¹⁹ per effetto diretto della creazione dell'opera, quale particolare espressione del suo lavoro intellettuale, senza che siano richiesti ulteriori atti o formalità²⁰. Differenti forme d'acquisto originario dei diritti patrimoniali di utilizzazione sono pertanto escluse e ritenute illegittime, sia qualora siano poste in essere da parte di soggetti diversi dall'autore, sia attraverso le modalità connesse all'impossessamento dell'esemplare in cui si concreta il mezzo

¹⁶ Ai sensi dell'art. 25, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e spirano al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte, mentre i diritti morali sono effettivamente illimitati nel tempo e possono sempre essere fatti valere dagli eredi (art. 23, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore), indipendentemente dalla appartenenza delle singole facoltà patrimoniali.

¹⁷ A. MUSSO, voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. dir.*, cit., 897. Similmente, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 327 s. Ciò si spiega in quanto la giustificazione della disciplina non risiede tanto nella tutela del lavoro dell'autore, quanto piuttosto nell'interesse generale a promuovere il progresso culturale, cfr. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 764.

¹⁸ L'elenco delle creazioni intellettuali che sono riconosciute quali opere dell'ingegno, indicate all'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, deve ritenersi esemplificativo e non tassativo. Come per quella temporale, la limitazione riguarda anche in questo caso esclusivamente i diritti assoluti di utilizzazione, mentre la tutela della paternità del creatore può essere invocata per qualunque creazione intellettuale, concernendo più propriamente l'atto di creazione in sé. Cfr. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 303.

¹⁹ Art. 2580 cod. civ.: «[...] e ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali».

²⁰ Art. 2576 cod. civ. e corrispondente l'art. 6 L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore. L'acquisto del diritto avviene quindi a prescindere dalla sua fissazione o pubblicazione, e senza la necessità di adempiere a formalità come la registrazione o il deposito. Il diritto sorge, inoltre, anche nel caso in cui l'opera si sia manifestata in una forma provvisoria, purché sia compiuta.

di estrinsecazione (soprattutto tramite usucapione), generalmente valide per tutti i beni materiali, e ciò non tanto in ragione dell'intangibilità dei beni in questione, quanto piuttosto per l'inscindibile legame che intercorre tra la creazione dell'opera, la paternità dell'autore e l'acquisizione esclusiva dei diritti a favore di quest'ultimo, considerati per questo 'naturali'²¹. Rimane ad ogni modo lecita la facoltà di cedere la titolarità di tali diritti a terzi ovvero di concederne l'esercizio, anche sin dall'origine e separatamente l'uno dall'altro²², in conformità con le modalità e le forme previste dalla legge²³, a patto che il trasferimento avvenga sempre a titolo derivativo, salvo restando invece incedibili e irrinunciabili quelli morali²⁴. La caratteristica che, tuttavia, più di ogni altra impedisce una completa assimilazione dei principi che regolano la proprietà materiale a quelli della proprietà immateriale è l'insuscettibilità dell'entità intellettuale di essere posseduta in via esclusiva, cui consegue la mancanza di una tutela possessoria per tale tipologia di beni. Fintato infatti che la creazione non viene divulgata, l'autore ha, sul piano fattuale, la possibilità di impedire ad altri di conoscerla e utilizzarla, facendo valere la tutela del possesso sul supporto materiale su cui essa unicamente si è estrinsecata. Una volta che sia stata invece pubblicata, la natura intellettuale del bene rende impossibile la *possessio rei* e ogni sua relativa difesa²⁵, venendo di fatto meno l'opera dalla concreta disponibilità di uso e di godimento individuale dell'autore, tipica della proprietà

²¹ A. MUSSO, voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. dir.*, cit., 898.

²² Il principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione è sancito all'art. 19, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, e prevede che ciascuno dei diritti possa circolare autonomamente e far capo in via derivativa a soggetti diversi.

²³ Art. 107, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

²⁴ Art. 22, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

²⁵ La peculiare natura della creazione intellettuale, che a differenza delle cose materiali è suscettibile di un godimento simultaneo e plurimo da parte di un numero indefinito di soggetti, ha portato N. STOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., 183, riferendosi in particolare delle prerogative di ordine pecuniario, ad affermare che «non è tecnicamente esatto parlare di 'proprietà' nel senso civilistico della parola, perché, dopo che l'autore ha pubblicato l'opera sua e ne ha fatto partecipe la società, l'opera entra a far parte di quel complesso che costituisce la cultura umana, e il pubblico se ne impossessa, sì che [...] a mano a mano che si allontana il momento della pubblicazione dell'opera, [...] si può dire che essa si distacca dall'autore, ed entra nel dominio pubblico». In termini molto simili C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 36: «L'individualismo, predominante nella disciplina giuridica della proprietà ordinaria, non fu mai trionfante in questo campo. Le ragioni sociali ebbero sempre la vittoria. I bisogni della cultura generale s'imposero ed ottennero, che, fatto salvo all'autore il diritto di diffondere o meno l'idea scientifica, letteraria ed artistica, lo sfruttamento dell'idea resa pubblica fosse per l'autore sottoposto a varie condizioni e ad ogni modo limitato in ordine al tempo».

sui beni materiali²⁶. Ciononostante, rimane pur sempre concepibile una *possessio iuris*, restando riservato al titolare del diritto la sua esclusiva utilizzazione economica in ambito patrimoniale, tant'è che commette illecito chiunque usi o goda di essa fuori dei limiti posti dalla legge o dal consenso dell'autore²⁷.

Da questa comparazione è dunque possibile concludere che, sebbene il diritto sui beni immateriali differisca, nella disciplina concreta, dalla proprietà delle cose materiali, tale differenza è attribuibile al fatto che «come ogni portato del diritto positivo, anche l'istituto della proprietà è mutevole, [...] in relazione all'ampliarsi della sfera di applicazione della norma, all'evolversi dei beni, ed al sorgere di nuovi bisogni ed esigenze e di nuovi mezzi atti a soddisfarle»²⁸, riconoscendo così nel diritto moderno una pluralità di modelli proprietari²⁹.

²⁶ D'altronde, rileva C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 36: «*Publicare* è appunto il vocabolo consueto, ed accenna precisamente all'essere la cosa dedicata in perpetuo all'uso del pubblico». Questo particolare aspetto era, tra l'altro, già stato colto dagli stessi Romani, come testimoniato sul finire del IV secolo d.C. in uno stralcio di una lettera di Simmaco, che spiega come anche all'epoca, una volta esternata, l'opera diventava automaticamente 'di tutti e di nessuno': *Cum semel a te profectum carmen est, ius omne posuisti. Oratio publicata res libera est* (Symm., *Ep.*, 1.31). Aggiunge F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 221 s.: «Per evitare di 'perdere' per sempre la propria creazione, l'autore poteva solo custodirla gelosamente, evitando di pubblicizzarla (*Erit enim et post emendationem liberum nobis vel publicare vel continere*, asserì Plinio il giovane [Plin. min., *Ep.*, 1.8.3]). Meglio ancora, egli poteva astenersi dallo scrivere l'opera, considerato che, come affermò ancora Simmaco, *facilius est ardentis favillas ore comprimere quam luculenti operis servare secretum*».

²⁷ M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 261.

²⁸ M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 262.

²⁹ Come affermava S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, Milano, 1954, non esiste quindi una sola proprietà ma varie forme di proprietà.

2. Critica e accoglimento di una possibile esistenza del diritto d'autore nell'esperienza giuridica romana.

L'idea che l'elaborazione giurisprudenziale romana fosse del tutto estranea alla disciplina del diritto d'autore, nei termini in cui si è innanzi cercato di delinearla, ha trovato il suo sostanziale fondamento critico in tre serie di considerazioni che risultano tra loro convergenti³⁰.

Primo e immediato argomento avanzato dalla dottrina romanistica concerne il silenzio della legislazione romana circa l'esistenza di una specifica regolamentazione della titolarità, oltre che in relazione all'aspetto materiale, anche di un diritto relativo al contenuto della creazione intellettuale. L'assenza storica di riferimenti normativi nelle testimonianze giuridiche pervenuteci pare, tuttavia, non potersi ritenere un fattore decisivo per determinare se la paternità di un'opera fosse effettivamente priva di riconoscimento giuridico a Roma, né se ciò implicasse l'assoluta mancanza di titolarità di un tale diritto e, conseguentemente, della possibilità di attivare la relativa tutela processuale³¹.

Più complessa e ampiamente accettata dagli studiosi è stata poi la spiegazione che prende in considerazione il contesto economico nel quale si sviluppava la produzione intellettuale, in particolare quella letteraria, sostenendone la presunta inconciliabilità con la previsione di una tutela a favore dell'autore³². A ostacolare maggiormente il sorgere di un interesse tutelabile per quest'ultimo in relazione alla sfruttamento economico delle proprie opere sarebbe stata nello specifico la difficoltà legata al costoso e limitato sistema di produzione amanuense³³

³⁰ Secondo U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 101 tali argomentazioni appaiono più come aventi carattere generale anziché come conclusioni supportate da effettive testimonianze esplicite delle fonti.

³¹ Si tratterebbe quindi semplicemente di una lacuna informativa, cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 103.

³² In questo contesto si inserisce anche l'ulteriore e diversa opinione, rimasta però isolata, formulata da F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 226 che, sviluppando le precedenti considerazioni di K. VISKY, intravedeva nell'appartenenza delle attività intellettuali alle *artes liberales* e, in particolare, nel loro precipuo carattere di gratuità il principale impedimento alla configurazione di un diritto in capo agli autori. La tesi è stata tuttavia smentita dai successivi studi di G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., 211 ss. che, come visto nel capitolo precedente (*supra*, 73 nt. 114), ha evidenziato la possibile retribuibilità anche di tali discipline attraverso normali rapporti privatistici di lavoro intellettuale.

³³ Ad offrire uno sguardo sul complesso apparato di manodopera organizzato da Attico per la sua produzione libraria è la testimonianza di Cornelio Nepote (Nep., *Vita Att.*, 13.3): *usus est familia, si utilitate indicandum est, optima, si forma, vix mediocri. Namque in ea erant pueri litteratissimi, anagnostae optimi et plurimi librari, ut ne pedisequus quidem quisquam esset qui non utrumque borum pulchre facere posset.*

che, pur in grado di soddisfare le esigenze di un mercato inevitabilmente all'epoca poco sviluppato³⁴, era tale che ogni copia avesse in qualche modo valore commerciale di per sé e potesse quindi a sua volta essere considerata un esemplare originale³⁵. Anche questa seconda critica si dimostra però facilmente superabile se si distingue il piano dell'aspetto personale da quello dell'aspetto patrimoniale: infatti, la presunta inesistenza di un diritto allo sfruttamento economico di un'opera da parte dell'autore non preclude comunque la possibilità di riconoscere la sussistenza di un contenuto personale di tale diritto, che gli consenta di rivendicarne la paternità e di opporsi ad eventuali alterazioni che possano compromettere la sua reputazione personale³⁶.

Ad ogni modo, la principale causa del ritardo nel riconoscimento del diritto di autore è stata certamente la natura immateriale del diritto stesso e il suo inquadramento nell'ambito della proprietà intellettuale³⁷.

È in effetti da escludere sistematicamente l'eventualità che il patrimonio giuridico e ideologico dei Romani abbia mai contemplato una forma di diritto reale assoluto su beni immateriali, ossia su *res incorporales*, quale in astratto potrebbe essere qualificato il contenuto intellettuale delle opere dell'ingegno. Già a partire dalla sistematica gaiana, il patrimonio di

³⁴ Deve intendersi tale relativamente alla dimensione commerciale assunta dal mercato a seguito dell'invenzione della stampa. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 104 s. sottolinea infatti come «importanti studi dedicati alla storia delle edizioni abbiano posto in luce l'efficacia dell'organizzazione di riproduzione dello scritto affidata alla tecnica amanuense [soprattutto sotto dettatura], pienamente rispondente alle esigenze di un mercato che, se pur rivolto ad una élite di privati colti, ma alimentato anche da sempre più numerose biblioteche pubbliche, doveva aver assunto già in epoca tardo-repubblicana una dimensione non indifferente». In questo senso sembrerebbe andare anche la testimonianza di Marziale (Mart., *Ep.*, 2.1.4-5: *hoc primum est, brevior quod mihi charta perit; / deinde, quod haec una peragit librarius hora*), secondo cui un copista sarebbe stato capace di riprodurre in una sola ora il suo secondo libro di epigrammi, composto da un totale di cinquecentoquaranta versi.

³⁵ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 115 s. Per usare le parole di N. STOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., 3: «Mancava, come dicono i giureconsulti tedeschi, il contenuto economico per il riconoscimento del diritto di autore, perché la spesa di riproduzione delle opere dell'ingegno erano così gravi da non consigliarne la contraffazione». Al contrario, alcuni esponenti della dottrina tedesca e francese dell'ottocento, sebbene le loro argomentazioni non si siano da ultimo dimostrate sufficientemente solide, tentarono di ipotizzare il riconoscimento di un diritto d'autore proprio evidenziandone il contenuto economico, in riferimento alle moderne categorie giuridiche del diritto di riproduzione e di rappresentazione. Per una panoramica generale sulle teorie sostenute, cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, 110 ss.

³⁶ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 106.

³⁷ N. STOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., 72.

una persona risultava invero composto da cose materiali (*res corporales*) e da *iura* (*res incorporales*)³⁸ ma, benché anche questi ultimi ben potessero costituire oggetto di rapporti giuridici patrimoniali, solo le prime potevano rientrare nella sfera del *dominium*, in accordo con la comune percezione che individuava nel patrimonio un complesso di beni tangibili, piuttosto che la titolarità di un diritto assoluto su di essi, poiché altrimenti si sarebbe finiti per svuotare, dal punto di vista giuridico, la categoria delle *res corporales*³⁹.

Se ciò spiega la difficoltà dei giureconsulti nel percepire la distinzione tra la tutela del *corpus mechanicum* da un lato e quella dell'aspetto mentale dell'opera dall'altro, non si può però ritenere che l'assenza di una protezione dei beni immateriali, come oggi li intendiamo, rappresentasse una lacuna dell'ordinamento⁴⁰. Semplicemente, l'espressione del pensiero dell'autore trovava tutela nel diritto comune non come creazione intellettuale in sé, ma indirettamente attraverso la sua formalizzazione materiale, garantita dalla stessa disciplina proprietaria applicata alle cose materiali. Colui che acquistava l'esemplare (*res corporalis*) – nel nostro caso, il papiro o la *tabula picta* – e ne diventava per ciò assoluto proprietario, acquisiva così automaticamente, in quanto strettamente collegati, anche tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica sul manoscritto o sul dipinto che su di esso erano fissati, potendo usarlo, riprodurlo e diffonderlo a suo piacimento senza violare il diritto di alcuno, indipendentemente dalla considerazione di esserne o meno l'artefice⁴¹. E persino gli stessi autori, nel momento in cui cedevano la loro creazione in cambio del corrispettivo pattuito, si sentivano in una condizione di evidente inferiorità nei confronti dei propri acquirenti, essendo consapevoli di essersi implicitamente spogliati dei diritti relativi alla loro opera⁴².

³⁸ G. ASTUTI, voce *Cosa (dir. rom. e interm.)*, in *Enc. dir.*, cit., 6. Si è già avuto modo di discutere (*supra*, cap. 1, §1) circa la totale estraneità delle produzioni intellettuali, indipendentemente dall'inquadramento del diritto d'autore negli schemi proprietari, rispetto alla categoria romana delle *res incorporales*. Queste ultime, infatti, non vanno identificate in generale con i diritti (*in iure consistunt*), ma si riferiscono solo a quelle entità che trovano il loro fondamento nel diritto (*iure consistunt*), nel senso che è l'ordinamento giuridico, e non il semplice atto intellettuale, a conferir loro una rilevanza obiettiva.

³⁹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 107. Il requisito della concretezza richiesto agli oggetti giuridici è sottolineato anche da C. LONGO, *Corso di diritto romano*, cit., 78.

⁴⁰ M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 244 nt. 2.

⁴¹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 192: «Ma così come l'autore era proprietario del solo manoscritto fintanto che non lo avesse ceduto, allo stesso modo l'editore che lo acquistava era proprietario solo di questo e delle copie riprodotte fintanto che non le avesse vendute».

⁴² N. STOLFI, *Il diritto d'autore*, cit., 72.

Anche se maggior parte di questi, provenendo per lo più dalle classi agiate, si dedicava alla letteratura con l'unica speranza di ottenere fama, gloria e riconoscimento dai concittadini, senza proporsi alcuna prospettiva di guadagno, ciò non toglie che la vendita dei propri manoscritti fosse a tutti gli effetti una pratica diffusa, come dimostrano le parole di Cornificio, contemporaneo di Cicerone, che proprio da quei *ceteri* che a tale pratica ricorrevano manifestava il desiderio di volersi differenziare⁴³.

Cornif., *ad Herenn.*, 1.1: *non enim spe quaestus aut gloria commoti venimus ad scribendum quem ad modum ceteri, sed ut industria nostra tuae morem geramus voluntati.*

Il manoscritto, al pari degli altri beni materiali, poteva essere oggetto di atti negoziali di compravendita, sia tra privati che nei confronti di editori⁴⁴. Questi ultimi in particolare, intravedendo nell'acquisto di un'opera letteraria originale la possibilità di utilizzarla come *exemplar* per produrre un certo numero di copie da immettere sul mercato, erano disposti a tal fine a pagarne il relativo prezzo e a sostenerne le spese di riproduzione⁴⁵. In questa logica

⁴³ Tra coloro che scrivevano per scopo di lucro, U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 190 s. ricorda in particolare l'epigrammista Marziale che, spinto da necessità economiche, trovava sostentamento tramite la vendita delle sue opere letterarie. Ad ogni modo, è da escludere l'idea anche di un diritto di partecipazione dell'autore agli utili derivanti dalla successiva diffusione delle copie, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni a partire da Cic., *Att.*, 13.12.2 (*Ligarianam praeclare vendidisti. Posthac quicquid scripsero, tibi praeconium deferam*). Il significato polisemico del termine *vendere*, qui usato da Cicerone più plausibilmente nel senso di 'far conoscere, circolare', porta infatti ad interpretare la gratitudine espressa nei confronti del suo editore Attico come un riconoscimento per la qualità di riproduzione e per la capacità di diffusione capillare dei manoscritti, piuttosto che come un ringraziamento per i considerevoli guadagni ottenuti. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 115.

⁴⁴ Cfr. *TLL*, V.2, s.v. *Editor* e *Edo*, 1931, 81. Sul particolare significato assunto dal verbo *edere* nel linguaggio giuridico, Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.13.1.1: *Edere est etiam copiam describendi facere: vel in libello complecti et dare: vel dictare. eum quoque edere labeo ait, qui producat adversarium suum ad album et demonstret quod dictaturus est vel id dicendo, quo uti velit*. Per una breve disamina sui vari termini indicanti l'attività che conduceva alla pubblicazione di un libro e alla sua successiva disponibilità presso il pubblico, cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 163 nt. 5.

⁴⁵ Anche nel mondo romano esistevano figure assimilabili a veri e propri editori, che si occupavano dell'allestimento manuale dei testi e della loro distribuzione. Le testimonianze più risalenti di tale attività riguardano la produzione di Cicerone, curata dall'amico Attico, alla quale si è fatto spesso riferimento per cercare di comprendere alcuni aspetti dei rapporti tra autore ed editore alla fine della repubblica. L'identificazione di Attico come editore è stata comunque oggetto di discussione in dottrina, tra chi ha ritenuto di poterne individuare il fondatore dell'imprenditoria editoriale e chi, viceversa, escludeva un suo

imprenditoriale, il valore economico del testo era determinato, oltre che dalla qualità del contenuto, soprattutto dal suo carattere inedito⁴⁶ e dalla conseguente previsione di profitto che, tenendo conto del possibile gradimento del pubblico, si poteva ricavare dalla vendita delle copie⁴⁷. L'ammontare delle somme che si era disposti a raggiungere per assicurarsi un *volumen* di particolare valore è testimoniato, nelle diverse epoche storiche (rispettivamente nel I secolo a.C. e nel I secolo d.C.), da autori come Svetonio e Plinio il Giovane⁴⁸:

Svet., *de gramm.*, 8.3: *Verum adeo inops atque egens, ut coactus sit praeci-puum illud opusculum suum annalium Enni elenchorum sedecim milibus nummum cuidam vendere [...]*.

Plin., *epist.*, 3.5.17: *Referebat ipse potuisse se, cum procureret in Hispania, vendere hos commentarios Larcio Licino quadragintis milibus nummum.*

Alcuni studiosi hanno tentato di giustificare l'entità di tali cifre ipotizzando che, con l'acquisto del manoscritto, l'editore ottenesse dall'autore anche la titolarità di un diritto esclusivo alla sua divulgazione, secondo il generale principio per cui *'qui onus et impensas habuerunt, consequantur etiam utilitatem et commodum'*⁴⁹. Si tratta, tuttavia di una congettura che non può ritenersi corretta poiché, come si è già più volte ribadito, ciò che legittimava la riproduzione di un testo era la semplice disponibilità materiale dell'opera. Al pari dell'autore, anche il primo editore non godeva di alcun diritto sul contenuto delle copie allestite, le quali, una volta distribuite, potevano essere ulteriormente riprodotte e immesse nuovamente sul mercato da chiunque ne fosse entrato in possesso, generando così un circolo potenzialmente infinito e

coinvolgimento nel commercio librario in quanto attività solitamente svolta da schiavi e liberti, e per questo incompatibile con la sua posizione sociale. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 162 ss.

⁴⁶ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 113.

⁴⁷ *Glossae Scaligeri*, 611.55: *Sosii duo fratres qui bonos libros emebant et eos postea praeparando multum lucrabantur in vendendo.* Come sottolinea U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 194, evidentemente i *boni libri* erano quelli per cui era prevedibile un successo commerciale, il che non implicava però necessariamente una corrispondenza con la qualità letteraria effettiva del testo.

⁴⁸ Tuttavia, le molte considerazioni sull'infruttuosità del mestiere dello scrittore lasciano indirettamente supporre che il guadagno derivante da tale attività non dovesse essere di norma particolarmente rilevante (cfr. Iuv., *sat.*, 7.104; Tac., *de or.*, 9; Ovid. *Trist.* 4.10.21).

⁴⁹ C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 40 ss. Ma, per U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 112, si tratterebbe di un'interpretazione di scarso rilievo.

incontrollato⁵⁰. In assenza dunque di una qualsivoglia protezione da parte del diritto, l'unica strategia attuabile contro il rischio di concorrenza sarebbe stata quella di produrre e vendere il maggior numero di copie possibile nel minor tempo, scelta che, comunque, non l'avrebbe messo al riparo di fronte all'eventuale comportamento scorretto dell'autore che avesse nel frattempo ceduto copie del proprio lavoro anche ad altri⁵¹.

La tutela giuridica dell'opera come entità oggettivamente distinta dal supporto fisico in cui essa si concretizzava è stata frutto di un lungo e laborioso percorso di progressiva autonomia. Un primo rudimentale segnale dell'emergere della rilevanza giuridica del contenuto intellettuale, se pur in via embrionale, può già essere intravisto nelle speculazioni dei giuristi medioevali che, a cominciare da Azzone seguito poi da Accursio, ipotizzarono la possibilità di un'interpretazione più elastica dell'applicazione dei principi sull'accessione alla scrittura, pur mantenendone la regolamentazione entro il contesto dei modi di acquisto *iure naturalit*⁵². Facendo a tal fine leva sulla crescente preziosità raggiunta dagli stili scrittori rispetto al minor valore della carta, riconobbero alle *litterae* il ruolo di cosa principale, prevalente rispetto al supporto sul quale venivano incise, di fatto estendendo anche alla *scriptura* il regime giuridico già applicato alla *pictura*⁵³. Questa inversione degli elementi dell'accessione, sebbene non attribuisse ancora un'importanza autonoma alla paternità astratta dell'idea, consentiva però di riconoscere sempre e comunque la proprietà dell'opera finita all'autore che l'avesse all'atto pratico scritta quale riflesso della sua attività compositiva, superando finalmente l'esigenza di considerare il supporto scrittorio come un intermediario tecnico indispensabile, la cui proprietà determinava l'appartenenza del testo⁵⁴.

⁵⁰ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 190 nt. 88, riprendendo quanto già teorizzato da K. VISKY.

⁵¹ C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 40.

⁵² U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 60 ss.

⁵³ AZZONE, *Summa Institutionum*, Venezia, 1581, coll. 1066 s. n. 41-43: *Queritur, cur aliud est in scriptis quam in pictis? Respondeo, quia olim fere semper erat preciosior charta quam scriptura et e converso pictura erat preciosior tabula, unde tabula cedebat picture [...]. Hodie autem scriptores nostri temporis facti sunt pictores, et fere semper invenitur preciosior scriptura quam charta, unde propter alteratum cursum nature vel consuetudinis, posset hodie contrarium responderi.*

⁵⁴ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 94 s., che riconduce la raggiunta prevalenza dell'espressione del pensiero rispetto all'aspetto materiale del testo alla pratica, ormai all'epoca comune, della composizione autografa. Nelle ipotesi in cui, invece, si continuasse a ricorrere alla dettatura o alla copiatura, era fondamentale regolare il rapporto tra le parti tramite un contratto di scrittura, in base al quale «l'amanuense, per il fatto della sua attività, non poteva invocare la proprietà dell'opera finita, a prescindere dalla titolarità della carta, in quanto legato da un rapporto obbligatorio con l'autore o il committente per la produzione delle copie».

Molto più tardi, la sempre maggiore importanza attribuita alle capacità intellettuali, prima durante l'Umanesimo e poi nel Rinascimento, ha portato, in risposta alle nuove aspirazioni ed esigenze dell'uomo moderno, a una parallela evoluzione del diritto volta ad elaborare forme di tutela idonee a proteggere anche strumenti di utilità economica privi di intrinseca natura materiale, non più legate alla ormai obsoleta disciplina del *ius civile* concernente in origine le sole cose corporali⁵⁵. Le condizioni indispensabili per il sorgere della questione della protezione degli autori si prospettano infatti solo alla fine del XV secolo, quando grazie all'invenzione della stampa a caratteri mobili nel 1455 ad opera del tedesco J. Gutenberg e all'uso di altri mezzi di moltiplicazione come l'incisione, si presenta per la prima volta la possibilità tecnica di riprodurre in serie e diffondere velocemente, a costo relativamente esiguo e con potenzialità di guadagno significative, il contenuto intellettuale di una stessa opera originale in un numero illimitato di esemplari fungibili tra loro⁵⁶. Tale rivoluzione, inizialmente circoscritta alle produzioni letterarie⁵⁷, mutò radicalmente i rapporti tra i soggetti coinvolti nell'allestimento dell'opera scritta, mettendo in crisi il precedente sistema che vedeva l'editore avvalersi esclusivamente del lavoro degli amanuensi, i quali, attraverso la loro personale attività manuale, fornivano il prodotto commissionato pronto per essere fruito⁵⁸. Ora, invece, lo stampatore utilizzava per la produzione delle copie uno strumento tecnico intermedio, detto matrice tipografica, che corrispondeva all'*exemplar* appartenente all'autore

⁵⁵ M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 244.

⁵⁶ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 695: «Ai centomila esemplari del romanzo in proprietà dei loro centomila diversi proprietari si contrappone il romanzo come creazione intellettuale appartenente all'autore».

⁵⁷ Più lento è stato, invece, il riconoscimento dell'autonomia dell'opera dell'ingegno per altre categorie di espressione artistica, in particolare per le opere dell'arte cosiddetta figurativa. Oltre che alla generale difficoltà di distinguere tra la proprietà artistica dell'idea e quella della sua espressione materiale, e all'elevato costo della riproduzione delle opere d'arte, fattore determinante del ritardo fu la mancanza di una produzione artistica veramente originale e creatrice, che si affermasse richiedendo un'adeguata tutela da parte del diritto. Fino a una certa epoca, i Romani non videro nell'opera d'arte un'espressione della personalità del suo autore, né conobbero i concetti di 'genio creatore' e 'originalità'. L'arte romana era infatti, almeno nei primi tempi, essenzialmente riproduzione dei modelli classici della tradizione ellenica: non solo non vi era il divieto di riprodurre le opere artistiche altrui, ma anzi, la realizzazione di copie era considerato essa stessa una forma d'arte del tutto equivalente, e allo stesso tempo un riconoscimento del valore dell'opera originale. Inoltre, la scarsa considerazione degli artisti da parte delle alte classi sociali ostacolò il riconoscimento del loro ruolo, ritenuto inferiore a causa della natura prevalentemente manuale del lavoro che svolgevano. Cfr. C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 43; F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 217 s.

⁵⁸ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 93.

e non era destinato al consumo finale, ma poteva essere di volta in volta riutilizzato per successive riproduzioni⁵⁹. Come accadeva nell'ordinamento romano, però, la proprietà del manoscritto non conferiva alcun diritto di proprietà sull'opera in esso contenuta, il che significava che non era garantita alcuna forma di protezione giuridica per gli interessi degli editori, oltre ovviamente che degli autori, una volta che le copie prodotte fossero state distribuite.

Fu dunque su queste premesse che si affermò a Venezia una prima parvenza di protezione del contenuto compositivo dell'opera dell'ingegno, sotto forma di specifici privilegi statali concessi discrezionalmente dalla grazia sovrana proprio a questa nuova figura professionale. La disciplina, come inizialmente elaborata, garantiva agli editori un'esclusiva di riproduzione, generalmente per singole opere o autori, tale da consentirgli di controllare da monopolisti il mercato⁶⁰, ed era direttamente rivolta a tutelare i loro interessi economici, in relazione al merito soggettivo ottenuto dallo sforzo produttivo compiuto nello svolgimento dell'attività commerciale, nonché alle spese sostenute per la realizzazione tipografica. È quindi in senso molto lato che si può parlare propriamente, in tale periodo, di diritto d'autore come tutela oggettiva delle produzioni intellettuali⁶¹: pur riguardando senza dubbio il contenuto ideale, essa infatti prescindeva totalmente dal pregio dell'opera riprodotta e dalla figura degli autori, ai quali fu estesa solo in seguito, riconoscendo loro, in considerazione del lavoro creativo svolto, la facoltà di prestare il consenso per la pubblicazione della propria creazione⁶².

⁵⁹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 96. In sostanza, «con la nuova tecnica di stampa venivano costituiti due diversi esemplari di un testo: uno *l'exemplar* dell'autore, l'altro rappresentato dall'impianto dell'editore già approntato per la stampa dell'opera, ambedue con identico contenuto e ciascuno in proprietà di soggetti diversi». Di conseguenza, perde di rilevanza anche tutta la discussione giurisprudenziale incentrata sul rapporto carta-scrittura, elementi che scompaiono in questo nuovo metodo di produzione.

⁶⁰ Il primo privilegio di cui si ha testimonianza è quello concesso nel 1469 a Giovanni di Spira, che gli garantiva il diritto esclusivo di stampare la *Naturalis Historia* di Plinio il Vecchio all'interno del territorio della Repubblica di Venezia.

⁶¹ M. ARE, voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, cit., 245 s. e nt. 8.

⁶² T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 685: «Anche a questo riguardo è Venezia che, prima, vietò, in via generale, nel 1544 la stampa senza il consenso dell'autore o dei suoi eredi, così arrivando, seppure sotto un aspetto negativo, al riconoscimento del diritto patrimoniale dell'autore». Il primo privilegio concesso direttamente a un autore viene invece fatto risalire al 1486, a beneficio di Marco Antonio Sabellico per la sua opera *Rerum Venetianum libri XXIII*.

Dopo lungo tempo, sul finire del XVIII secolo, anche il sistema dei privilegi iniziò tuttavia a declinare, lasciando spazio a una nuova riflessione dottrinarica e filosofica che condusse finalmente alla costruzione giuridica del concetto moderno di diritto d'autore in termini proprietari, frutto di un progressivo riconoscimento dell'importanza del lavoro creativo in sé, piuttosto che della sola riproduzione fisica dell'opera. Questa fondamentale transizione nella protezione delle opere dell'ingegno verso una maggiore attenzione ai diritti, personali oltre che di sfruttamento economico, degli autori come titolari della propria creazione intellettuale, trova il suo più antico antenato nello Statuto della Regina Anna del 1710⁶³, che per primo introdusse in Inghilterra il cosiddetto 'diritto alla copia' (*copyright*), riconoscendo all'autore un'esclusiva temporanea per la pubblicazione dell'opera a seguito di una concessione, la quale preveniva così la caduta in dominio pubblico che altrimenti ne sarebbe derivata⁶⁴. Sempre nell'ambito del sistema di *common law*, il *copyright* venne poi introdotto negli Stati Uniti con la legge federale del 1790, anch'essa focalizzata esclusivamente sugli aspetti legati allo sfruttamento commerciale. Alla tradizione anglo-americana si contrappose in seguito quella francese che, influenzata dal pensiero illuministico, si mostrava invece più sensibile alla centralità della persona dell'autore. E fu proprio con le leggi rivoluzionarie del 1791, inizialmente relativa alle sole opere teatrali, e del 1793, applicabile in via generale a tutte le opere scritte, che si riconobbe definitivamente l'esistenza di una proprietà letteraria e artistica, sancendo che all'autore spettavano diritti sulla propria creazione intellettuale (*droit d'auteur*) meritevoli di essere garantiti e protetti dall'ordinamento, «*parce que leur propriété est la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés*»⁶⁵.

Da qui prese le mosse l'intera evoluzione successiva: mediante l'emanazione di leggi più organiche, la disciplina a tutela del diritto d'autore fu progressivamente recepita nelle codificazioni nazionali di tutti i principali Stati europei⁶⁶ e, successivamente, divenne oggetto di regolamentazione anche a livello internazionale.

⁶³ Viene infatti considerata la prima diretta disciplina legale del diritto (patrimoniale) d'autore.

⁶⁴ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 685.

⁶⁵ Come affermato da Le Chapelier, rivoluzionario francese autore della legge del 1791.

⁶⁶ La prima vera legge italiana in materia di diritto d'autore si ebbe nel 1865, tradotta nel testo unico 19 settembre 1882 n. 1012, che rimase in vigore fino al 1925, quando fu sostituita da una nuova normativa, che aprì la strada all'attuale diritto formalizzato nella legge 22 aprile 1941 n. 633. Per un *excursus* completo sull'evoluzione storica della disciplina, si rimanda in particolare a N. STOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 1-119 e T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 683 ss.

Precisamente in questo contesto, e in particolare in occasione della seconda conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione d'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (CUB)⁶⁷, il grande romanista Vittorio Scialoja, chiamato in tale sede a guidare la delegazione italiana, giustificò sul piano storico l'introduzione di nuove disposizioni più favorevoli agli autori⁶⁸ proprio prendendo a modello di riferimento il diritto romano. Egli infatti, condividendo l'autorevole opinione di Jhering, sosteneva che, pur ammettendo l'assenza di una tutela sotto il profilo economico, anche a Roma dovette essere riconosciuto e tutelato, per il tramite dell'*actio iniuriarum aestimatoria*, il cosiddetto diritto morale, 'diritto primordiale' dal quale discenderebbe l'attuale diritto d'autore («Ritorniamo quindi alle fonti antiche riconoscendo che il diritto d'autore è una conseguenza del diritto morale dell'autore»)⁶⁹.

Le considerazioni che siamo venuti svolgendo sull'estraneità nei termini dell'elaborazione moderna della disciplina del diritto di autore rispetto alla tradizione romanistica, non hanno dunque impedito alla riflessione storico-giuridica di interrogarsi se anche nel pensiero

⁶⁷ È la più antica ed importante convenzione riguardante la proprietà letteraria ed artistica, entrata in vigore nel 1887 e modificata in diverse conferenze diplomatiche successive. Essa conta il maggior numero di Stati aderenti e prevede, tra tutti gli accordi in materia, il livello di protezione più elevato. Cfr. P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 627.

⁶⁸ Veniva così riconosciuto e regolato anche a livello internazionale il diritto morale dell'autore, come codificato nell'art. 6-*bis* CUB: «Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione». Per una dettagliata ricostruzione del percorso culturale e del dibattito che ha portato al riconoscimento del diritto morale d'autore, si veda E. PIOLA CASELLI, *La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche riveduta a Roma il 2 giugno 1928*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, 359 ss.

⁶⁹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 99 s. Di seguito si riporta uno stralcio del discorso tenuto da V. SCIALOJA, *Discours d'adieu*, in *Actes de la conférence réunie a Rome du 7 mai au 2 juin 1928*, Berna, 1929, 316: «De profession, je suis romaniste. On dit souvent que le droit romain ne reconnaît pas le droit d'auteur. C'est exact. Au point de vue économique, le droit romain ignorait le droit connu sous le nom de Copyright. Mais il reconnaît parfaitement le droit moral. Vous avez certainement tous lu une étude célèbre d'un des grands juriconsultes du dernier siècle, Jhering. Dans son mémoire sur l'*Actio injuriarum aestimatoria*, Jhering a brillamment soutenu que l'on trouvait là le moyen par lequel les Romains défendaient le droit moral, le droit primordial de l'auteur. Nous revenons donc nous abreuver aux sources anciennes en reconnaissant que le droit d'auteur est une conséquence du droit moral de l'auteur».

giuridico classico fosse garantita una forma di tutela dell'interesse dell'autore alla titolarità della propria opera equivalente o, quanto meno, comparabile.

Bisognerà pertanto, nei prossimi paragrafi, tentare di individuare, sulla base di quanto ci dicono le fonti, in che modo venisse percepito il rapporto tra un autore e la sua opera, e in che termini e con quali eventuali limiti tale rapporto riuscì ad acquistare una fisionomia giuridica. Inoltre, analizzando le diverse facoltà in cui può concretizzarsi l'esercizio di tale diritto, si cercherà di verificare se singoli aspetti di tutela fossero previsti già nell'esperienza romana.

3. Il concetto di paternità intellettuale.

I diritti personali⁷⁰ hanno lo scopo di tutelare la personalità dell'autore, quale si manifesta nella sua opera⁷¹, nei confronti di chiunque ne fruisca⁷², consentendogli di acquisire e preservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione di quest'ultima agli altri⁷³. Al centro della tutela vi è dunque il concetto di paternità intellettuale, inteso come legame di genesi creativa che unisce indissolubilmente l'opera al suo autore, che soddisfa contemporaneamente sia l'interesse privato dell'autore di essere riconosciuto tale attraverso la sua opera, sia l'interesse pubblico a che la collettività sia salvaguardata da ogni possibile inganno circa la corretta attribuzione dell'opera stessa.

⁷⁰ Alla tradizionale terminologia che definisce questi diritti come 'moralì', in dottrina si preferisce adottare l'aggettivo 'personali', «sia perché, anche con tale dizione, si dà l'idea della superiorità di tali diritti su quelli di sfruttamento economico; sia perché si evita il dubbio, che i diritti in argomento non abbiano fondamento ed efficacia giuridici, ma semplicemente moralì». Cfr. N. STOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 396.

⁷¹ Essi trovano la loro fattispecie costitutiva nella creazione dell'opera dell'ingegno e competono all'autore quale conseguenza della sua stessa soggettività. Si qualificano infatti come diritti della personalità, dei quali condividono i caratteri generali, soprattutto quelli di indisponibilità, irrinunciabilità e imprescrittibilità.

⁷² P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 732: «L'esercizio dei diritti morali vede di regola l'autore in posizione antagonista rispetto a chi può legittimamente utilizzare l'opera in quanto ha acquistato il relativo diritto».

⁷³ P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 730 s., ove specifica che per reputazione deve intendersi in senso ampio «l'insieme di qualità, opinioni, concezioni, atteggiamenti, valori ecc. che risultano dalle opere e concorrono a formare l'identità (letteraria, artistica e in certo senso professionale) dell'autore».

Il diritto alla paternità si articola in due facoltà distinte, ma strettamente intrecciate. La prima, che ne rappresenta il nucleo essenziale, consiste appunto nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera⁷⁴, e implica la pretesa di essere riconosciuto come autore, anche giudizialmente in caso di contestazioni, nei confronti di chiunque tenti di attribuirsi la creazione, di assegnarla a terzi o di negarla pubblicamente utilizzando l'opera con il nome di un altro, permettendogli di inibire tali atti.⁷⁵

Il riconoscimento di questa profonda relazione tra l'autore e la sua creazione intellettuale si manifesta chiaramente anche nel comune sentire dell'esperienza romana, in particolare riflesso nell'aspetto linguistico, sotto diverse prospettive. Un esempio di ciò è l'uso metaforico in letteratura di espressioni che, sul piano naturalistico, si riferiscono alla gestazione e alla nascita di un essere vivente per descrivere rispettivamente l'atto della ideazione e dell'esteriorizzazione tramite scrittura di un prodotto letterario⁷⁶. Con l'uso del verbo *edere*, infatti, se comunemente si suole indicare, in senso specialistico, l'attività di produzione e diffusione di un'opera per renderla disponibile al pubblico, più in generale esso può assumere, tra i suoi vari significati, anche quello di 'generare' o 'dare alla luce', volto a sottolineare il ruolo dell'autore come colui che vi dà origine e vita, non solo in senso propriamente fisico, ma anche creativo.

In questo contesto poi, «all'immagine della nascita di un'opera letteraria viene fatto corrispondere l'uso, anch'esso metaforico, ma finalizzato all'appartenenza, del concetto di paternità intellettuale»⁷⁷: accanto all'accezione più immediata del termine *pater*, che tradizionalmente designa, all'interno dei rapporti familiari, colui che ha generato un *filius*, si riscontra con una certa frequenza nella lingua latina anche il significato più lato di 'autore'⁷⁸, stabilendo così un ulteriore parallelismo tra la genesi naturale e quella intellettuale⁷⁹.

⁷⁴ Art. 2577 comma 2 cod. civ. e corrispondente art. 20 comma, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, entrambi recependo il contenuto dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Berna.

⁷⁵ P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 734.

⁷⁶ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 1.

⁷⁷ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 2.

⁷⁸ Tra le tante testimonianze, U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 3 sceglie di riportare quella di Marziale (Mart., *Ep.*, 1.66.7): *custodit ipse virginis pater chartae* e di Ausonio (Aus., *Ep.*, 10.3): *Paule, Camenarum [...] alumne quondam, nunc pater*. Si noti inoltre che, viceversa, il termine *auctor* (dal verbo *augeo*), assume, tra le sue varie accezioni, anche quella di capostipite, antenato, progenitore.

⁷⁹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 4: «In questo modo, il figlio e l'opera letteraria vengono equiparati, entrambi considerati come creazioni che derivano naturalmente dall'autore».

Rappresentativo di questa corrispondenza è un passo di Ovidio, in cui la sua opera *Tristia* prende voce in prima persona, rendendola esplicita⁸⁰:

Ovid., *Trist.*, 3.1.66: *Quaerebam fratres, exceptis scilicet illis, quos suus optaret non genuisse pater.*

Tuttavia, tale equiparazione, sebbene efficace a livello descrittivo, non trovava alcun riscontro sul piano giuridico, rimanendo confinata al solo momento dell'atto creativo. Le fonti mostrano l'incapacità di delineare una specifica disciplina giuridica che trattasse in modo equivalente, in termini di atti di appartenenza, disposizione e tutela, i diritti di un *pater familias* sui figli e quelli di un autore sulle sue opere, evidenziando così una significativa lacuna nel riconoscimento legale della paternità intellettuale sul piano patrimoniale⁸¹.

Se infatti, negli usi linguistici, il prodotto dell'attività letteraria di un autore veniva riferito allo stesso utilizzando una terminologia giuridica che richiamava il concetto di proprietà, tale legame, pur essendo per certo socialmente riconosciuto, risultava però ancora giuridicamente influente, stando semplicemente ad indicare, in senso non tecnico, l'attribuzione dell'opera dal punto di vista compositivo⁸². Nel tentativo di rintracciare questo duplice significato che il concetto di appartenenza poteva assumere, la riflessione dottrina in tema di diritto d'autore si è generalmente richiamata al celebre passo del *De beneficiis* di Seneca⁸³, nel quale il filosofo, prendendo come riferimento i *libri* di Cicerone, già esplorava il rapporto

⁸⁰ Era, infatti, comune in letteratura il fenomeno della personificazione dell'opera. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 3: «Il linguaggio con cui si esprime è interamente mutuato da quello riservato a segnalare i più stretti rapporti familiari: non solamente l'autore è *pater*, ma gli altri libri da lui scritti diventano, nell'ottica e in rapporto al narrante, dei *fratres*, mentre l'atto ideativo e realizzativo è presentato su un piano di pura fisicità, quale risultato oggettivo, come un *gignere*».

⁸¹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 4

⁸² U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 196.

⁸³ Ma gli esempi possibili sono ovviamente innumerevoli U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 1 nt. 2: «Prendendo come riferimento Cicerone e in particolare le epistole ad Attico ove il tono del discorso è certamente più colloquiale e quindi più vicino ai comuni usi linguistici e, limitando ancora la ricerca alla ricorrenza di aggettivi possessivi, si possono segnalare a titolo esemplificativo Cic., *Att.*, 1.20.6 (*meis scriptis*); 2.2.1 (*librum ... tuum*); 2.16.4 (*Annalis suos*); 4.2.2 (*nostrum librum*); 8.9.1 (*epistulam meam*); 12.44.1 (*eius epistulam*); 13.22.3 (*scripta nostra*)».

intercorrente tra l'autore e la sua creazione, interrogandosi sulla natura e sulle caratteristiche di tale proprietà.

Sen., *de ben.*, 7.6.1: *In omnibus istis, quae modo rettuli, uterque eiusdem rei dominus est. Quo modo? Quia alter rei dominus⁸⁴ est, alter usus. Libros dicimus esse Ciceronis; eosdem Dorus librarius suos vocat, et utrumque verum est: alter illos tamquam auctor sibi, alter tamquam emptor⁸⁵ adserit; ac recte utriusque dicuntur esse, utriusque enim sunt, sed non eodem modo. Sic potest Titus Livius a Doro accipere aut emere libros suos.*

Nel testo, dopo aver presentato diversi esempi riferiti all'ipotesi in cui due soggetti possono rivendicare il dominio su uno stesso bene⁸⁶, viene messo in rilievo come anche il libro fosse percepito dai Romani come oggetto di una doppia proprietà: infatti, sia l'autore, in qualità di creatore dell'opera (*alter illos tamquam auctor sibi*), sia il *librarius*, che ha acquistato l'esemplare materiale (*alter tamquam emptor adserit*), possono entrambi legittimamente affermarsi, allo stesso tempo e con pari diritto, proprietari del manoscritto (*uterque eiusdem rei dominus est*). Seneca chiarisce che le due situazioni possono perfettamente coesistere senza conflitto, poiché attengono a due ordini distinti di appartenenza. Da un lato, il primo è sempre riconosciuto *dominus* del suo prodotto intellettuale, anche una volta che esso si sia oggettivato

⁸⁴ Lo stesso termine, preso in prestito dal linguaggio giuridico, è utilizzato con eguale accezione di appartenenza anche da Marziale in *Ep.* 1.52 e 1.66 (*infra*, 109 s.).

⁸⁵ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 196 nt. 110: «*emptor* in quanto deve aver acquistato buoni manoscritti delle opere di Cicerone, rimanendo solo una supposizione che si fosse trattato degli originali appartenenti ad Attico», mentre il precedente termine *librarius* avrebbe indicato l'attività di editore, riferendosi quindi non solo alla loro semplice vendita, ma anche alla complessa operazione di allestimento e riproduzione manuale dei testi.

⁸⁶ Sen., *de ben.*, 7.5.1: *Enim sic omnia sapientis esse dico ut nibilo minus proprium quisque in rebus suis dominium habeat, quemadmodum sub optimo rege omnia rex imperio possidet, sic omnia sapientis esse dico ut nibilo minus proprium quisque in rebus suis dominium habeat, quemadmodum sub optimo rege omnia rex imperio possidet, singuli dominio. Tempus istius probandae rei veniet; interim hoc buic quaestioni sat est, me id, quod aliter sapientis est, aliter meum est posse donare sapienti. 2. Nec mirum est aliquid ei, cuius est totum, posse donari. Conduxi domum a te; in hac aliquid tuum est, aliquid meum: res tua est, usus rei tuae meus est. Itaque nec fructus tanges colono tuo prohibente, quamvis in tua possessione nascantur, ei, si annona carior fuerit aut fames 'heu frustra magnum alterius spectabis acervum' in tuo natum, in tuo positum, in horrea iturum tua. 3. Nec conductum meum quamquam sis dominus, intrabis nec servum tuum, mercennarium meum, abduces et, cum a te raedam conduxero, beneficium accipies si tibi in vehiculo tuo sedere permisero. Vides ergo posse fieri, ut aliquis accipiendo, quod suum est, munus accipiat.*

nel componimento scritto⁸⁷; dall'altro, l'acquirente può ugualmente dirsi proprietario, in virtù dell'esercizio concreto del potere sul libro stesso come *res corporalis (quia alter rei dominus est, alter usus)*⁸⁸.

Questa analisi sembra quindi suggerire che anche a Roma esistesse l'idea della paternità di un'opera come una sorta di proprietà 'spirituale' degli autori sui propri contenuti ideali. Tuttavia, nonostante fosse culturalmente accettata, è certo che tale proprietà non venisse intesa in senso giuridico, mancando completamente una forma di protezione in tal senso capace di garantirne la tutela. La proprietà sul manoscritto di fatto restava esclusivamente legata al suo possesso materiale, potendo colui che lo deteneva sempre autonomamente disporne⁸⁹. Di conseguenza, risulta erronea ogni interpretazione che utilizzi il passo di Seneca come prova dell'esistenza, accanto a quella materiale, anche di una proprietà immateriale nell'esperienza romana⁹⁰.

La seconda prerogativa concernente il diritto alla paternità prevede, invece, il diritto dell'autore di pretendere che il proprio nome sia indicato sulle materiali estrinsecazioni dell'opera. Esso implica anche la possibilità di scegliere se pubblicare l'opera in forma anonima o sotto uno pseudonimo, conservando egli sempre la facoltà di rivelare la propria identità quando lo ritenga opportuno, ovvero di agire contro chi ne usurpi la paternità stessa⁹¹.

Per lungo tempo, la pratica di sottoscrivere le proprie opere, divenuta usuale a seguito dell'invenzione della stampa, non è invece stata frequente nella Roma antica, né è esistita una costanza di forma in tal senso⁹². La letteratura e l'arte romana furono invero contraddistinte

⁸⁷ Il legame 'spirituale' tra l'autore e l'opera rimaneva integro anche a seguito della pubblicazione e della vendita degli esemplari, impedendo al proprietario del supporto, che pur poteva liberamente disporre da un punto di vista economico, di rivendicarne la paternità.

⁸⁸ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 197 s.: «[...] tanto che un autore poteva ricevere o comprare dall'editore, proprietario delle copie allestite, il suo stesso libro (*sic potest Titus Livius a Doro accipere aut emere libros suos*)».

⁸⁹ F. LUCREZI, *La Tabula picta*, cit., 219 s., riferendo le parole di K. VISKY: «Il '*geistiges Eigentum des Verfassers*', più precisamente, sarebbe esistito, mentre sarebbe completamente mancato il '*Rechtsschutz*' capace di dare tutela giuridica a questa paternità intellettuale».

⁹⁰ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 198 nt. 116.

⁹¹ Queste facoltà sono oggi garantite dalle previsioni degli artt. 21, 27, 28 e 126, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

⁹² I.CALABI LIMENTANI, *Studi sulla società romana*, cit., 86 ss., riferendosi in particolare all'iscrizione della firma da parte dell'artista sui propri manufatti artistici: «Spesso è costituita dal solo nome, seguito o no alla greca

da una diffusa consuetudine all'anonimato, che portò a una notevole produzione pseudepigrafa volta in parte a compensare alla mancanza di riconoscimento degli autori⁹³. Al contrario, soprattutto nell'ambito dell'arte figurativa, era molto più comune l'iscrizione del nome del committente, che evidenziava la preminenza, anche giuridica, di chi finanziava l'opera rispetto all'artista, oltre a mettere in luce l'assoluta mancanza di qualsiasi forma di diritto d'autore⁹⁴.

Ciononostante, il forte vincolo di paternità che legava ideatore ed opera, di cui già si è detto, risultava intangibile persino da parte dello stesso autore, il quale, anche nel caso in cui avesse scelto di celarsi dietro un falso nome o l'anonimato, se individuato, ci dice Ulpiano, rimaneva comunque responsabile dell'eventuale contenuto infamante⁹⁵.

Ulp. 56 *ad ed.* D.47.10.5.9: *Si quis librum ad infamiam alicuius pertinentem scripserit composuerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, etiamsi alterius nomine ediderit vel sine nomine, uti de ea re agere liceret et, si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse iubetur.*

Tale rapporto poteva essere superato unicamente mediante la sovrapposizione di una falsa indicazione di paternità, nella doppia prospettiva della circolazione di proprie opere attribuite a un diverso autore o, viceversa, di scritti altrui presentati come propri, la cui efficacia, naturalmente, dipendeva esclusivamente dalla capacità di occultare l'autentica origine del testo⁹⁶.

da una forma del verbo *facere*, o altro più tecnico come *pingere*, *sculpere*, *scribere*, talora dal complemento oggetto della cosa fatta o da altri elementi specificativi. Per lo più l'iscrizione si trova in posizione seminasosta [...], altre volte in posizione apparentemente casuale [...]; ma qualche volta l'iscrizione con il nome dell'artista è in posizione preminente e svolge una funzione decorativa».

⁹³ F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 219.

⁹⁴ F. LUCREZI, *La 'Tabula picta'*, cit., 134.

⁹⁵ A questo brano la dottrina ha spesso fatto riferimento per argomentare l'applicabilità dell'*actio iniuriarum* a protezione della lesione morale dell'autore. Tuttavia, per U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 126 si tratta di una interpretazione che non può essere accolta, poiché si basa su un'erronea individuazione della fattispecie regolata, ritenendo che oggetto della *iniuria* fosse l'alterazione della paternità dell'opera, anziché la diversa ipotesi della calunnia in quest'ultima contenuta.

⁹⁶ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 218 s.

Il fenomeno della falsa attribuzione di opere non loro ad autori rinomati, con molta probabilità alimentato dagli stessi librai al fine di ottenere più ragguardevoli guadagni, era all'epoca piuttosto comune e rappresentava un grave abuso contro la reputazione di questi ultimi⁹⁷. Sono gli autori a darcene diretta notizia attraverso le loro lamentele, come dimostra la denuncia di Marziale, a cui furono attribuiti versi di pessima qualità diffusi da un poeta anonimo a scopo di lucro⁹⁸:

Mart., *Ep.*, 10.3.1-6: *Vernaculorum dicta, sordidum dentem,
et foeda linguae probra circulatoricis,
quae sulphurato nolit empta ramento
vatiniorum proxeneta fractorum,
poeta quidam clancularius spargit
et volt videri nostra.*

Altrettanto numerose sono le testimonianze di quello che oggi viene, seppur impropriamente, definito 'plagio letterario'⁹⁹, con cui si indica l'indebita appropriazione degli elementi creativi di un'opera altrui tramite l'apposizione del proprio nome, in danno alla paternità del vero autore. Il termine pare provenire dalla *lex Fabia de plagiariis*, risalente

⁹⁷ La questione relativa alla possibilità di includere, nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera, anche la facoltà di disconoscere quanto non sia frutto della propria attività intellettuale, impedendo così l'associazione del nome dell'autore ad opere altrui o false, resta tuttora controverso in dottrina. In particolare, diversamente da quanto sostiene T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 752, P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 734, pur riconoscendo la meritevolezza di quest'interesse ad essere tutelato, lo riconduce al più generale diritto al nome, inteso in senso estensivo e con fondamento nell'art. 2 Cost.

⁹⁸ Un fatto analogo era accaduto anche al rinomato medico Galeno, che in una lettera indirizzata all'amico Basso (K. XIX, 8-9) lo ringrazia per avergli a tal proposito suggerito di redigere un catalogo contenente l'indicazione di tutte le opere scientifiche da lui scritte fino a quel momento. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 212. Sulla corrispondente pratica di apporre firme false su manufatti artistici al fine di aumentarne il valore commerciale, si veda invece I. CALABI LIMENTANI, *Studi sulla società romana*, cit., 88.

⁹⁹ Tale espressione, infatti, non compare in alcuna disposizione legislativa in materia. L'art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, fa più precisamente riferimento all'abusiva utilizzazione di una opera altrui con usurpazione della paternità, circostanza che costituisce un'aggravante per i reati di utilizzazione abusiva. Cfr. V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*. *Disciplina del diritto di autore*, in *Enc. dir.*, cit., 417. Il plagio non va confuso con il reato di contraffazione, che pure può con esso concorrere, che consiste nello sfruttamento economico di un'opera protetta senza il consenso dell'autore.

all'ultimo periodo della Roma repubblicana, che introdusse e disciplinò il reato di *plagium* (a sua volta derivato dal greco *πλάγιον*, col significato di 'dolo, frode, sotterfugio'), punendo chi avesse rapito, venduto o acquistato con frode uno schiavo altrui ovvero un cittadino libero facendolo passare per schiavo¹⁰⁰. In ambito letterario e artistico, il *plagiarius* potrebbe quindi essere figuratamente paragonato «al ladro che volesse ridurre in schiavitù la libera idea dolosamente sottratta al suo autore»¹⁰¹.

L'assimilazione del plagio al reato di furto era dunque già nota agli antichi¹⁰². In più occasioni, Marziale qualifica come *fur* i rivali che, a suo avviso, avrebbero recitato in pubblico i suoi versi senza il suo esplicito consenso, o che li avrebbero fraudolentemente copiati e diffusi in forma scritta, spacciandoli in entrambi i casi per propri¹⁰³.

Mart., *Ep.*, 1.52: *Commendo tibi, Quintiane, nostros -
nostros dicere si tamen libellos
possum, quos recitat tuus poeta -:
si de servitio gravi queruntur,
adsertor venias satisque praestes*¹⁰⁴,
*et, cum se dominum vocabit ille,
dicas esse meos manuque missos.
Hoc si terque quaterque clamitaris,*

¹⁰⁰ Ulp. 1 *reg.* D. 48.15.1: *Si liberum hominem emptor sciens emerit, capitale crimen adversus eum ex lege fabia de plagio nascitur, quo venditor quoque fit obnoxius, si sciens liberum esse venderit.*

¹⁰¹ V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*. *Disciplina del diritto di autore*, in *Enc. dir.*, cit., 417. In questo senso, Mart., *Ep.*, 1.52 (*infra*, 109). L'analogia ha quindi valore esclusivamente metaforico, non potendosi attribuire al termine *plagium* il significato attuale di protezione degli autori contro l'usurpazione della paternità dell'opera, come invece avevano tentato di sostenere i giuristi rinascimentali. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 117 ss..

¹⁰² Mentre nelle fonti non sono stati trovati riscontri riguardo all'*iniuria* e alla relativa *actio iniuriarum* nel caso di utilizzo di un testo altrui come se fosse proprio.

¹⁰³ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 202 ss., sottolineando che, dato il personaggio, è probabile che egli fosse più preoccupato dell'aspetto economico collegato alla paternità dell'opera, piuttosto che a quello morale della questione. Cfr. anche Mart., *Ep.*, 1.29; 1.38; 1.72.

¹⁰⁴ Marziale invoca l'aiuto dell'amico Quinziano, chiedendogli di assumere il ruolo di *adsertor libertatis* per difendere in un'immaginaria *liberalis causa* l'asserita libertà dei suoi *libelli*, sottoposti a una dura schiavitù (*gravum servitium*) a causa della loro sottrazione fraudolenta alla paternità del proprio autore.

inpones plagiaro pudorem.

Mart., *Ep.*, 1.53: *Una est in nostris tua, Fidentine, libellis*
pagina, sed certa domini signata figura,
quae tua traducit manifesto carmina furto
[...] Indice non opus est nostris nec iudice libris,
*stat contra dicitque tibi tua pagina Fur es*¹⁰⁵.

Di assoluta rilevanza per quanto stiamo discutendo è poi un altro epigramma dello stesso autore, in cui viene ribadito quanto già affermato da Seneca¹⁰⁶, ossia che l'acquisto di un manoscritto, sebbene conferisca al compratore la proprietà su di esso in senso giuridico, non gli attribuisce per questo anche il diritto di rivendicarne la paternità intellettuale 'rubandola' al suo creatore, specialmente se quest'ultimo è già chiaramente noto (*mutare dominum non potest liber notus*):

Mart., *Ep.*, 1.66: *Erras, meorum fur avare librorum,*
fieri poeta posse qui putas tanti,
scriptura quanti constet et tomus vilis,
non sex paratur aut decem sophos nummis.
Secreta quaere carmina et rudes curas,
Quas novit unus scrinioque signatas
Custodit ipse virginis pater chartae,
Quae trita duro non inhorruit mento.
Mutare dominum non potest liber notus.
Sed pumicata fronte si quis est nondum
nec umbilicis cultus atque membrana,
mercari: tales habeo; nec sciet quisquam,
aliena quisquis recitat et petit famam
non emere librum, sed silentium debet.

¹⁰⁵ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 203 nt. 136: «È la bassa qualità della pagina scritta da Fidentino ed a lui da attribuire con assoluta certezza, evidentemente comparata con il resto del *libellus* di Marziale, che voleva far passare per proprio, ad accusarlo, e al tempo stesso a giudicarlo, quale *fur*».

¹⁰⁶ *Supra*, 105 s.

L'unica possibilità di ottenere fama attribuendosi un'espressione letteraria altrui, puntualizza il poeta, consisteva infatti nello stringere un accordo con il vero autore¹⁰⁷, che in particolare prevedeva il pagamento di una somma, non tanto per acquistare l'opera, che doveva comunque essere inedita se si voleva sperare di riuscire nell'inganno, quanto per comprare il suo silenzio, affinché non si rivelasse come tale¹⁰⁸.

Nemmeno il sommo vate Virgilio fu immune dall'accusa di aver sottratto versi ad Omero. Come riportato dal biografo del IV secolo Elio Donato, Virgilio si difese, tuttavia, non negando quanto gli veniva imputato, bensì sfidando i suoi detrattori a dimostrare un'eguale abilità nel portare a termine una simile ardua operazione (*'cur non illi quoque eadem furta temptarent?'*)¹⁰⁹.

Don., *Vita Verg.*, 185 ss.: *Asconius Pedianus libro, quem contra obtrectatores Vergilii scripsit, pauca admodum obiecta ei proponit eaque circa historiam fere et quod pleraque ab Homero sumpsisset; sed hoc ipsum crimen sic defendere adsuetum ait: 'cur non illi quoque eadem furta temptarent? Verum intellecturos facilius esse Herculi clavam quam Homero versum subripere'.*

La terminologia tipica relativa all'ipotesi del *furtum* per riferirsi al caso in cui si è fatto uso di un'opera altrui¹¹⁰ è infine impiegata anche da Cicerone, quando insinua il sospetto che il suo

¹⁰⁷ Oggi è invece considerato nullo ogni accordo che convenga l'attribuzione della paternità di un'opera a persona diversa dal vero autore, cfr. P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 734.

¹⁰⁸ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 215 ss. e, precedentemente, 112: «[tuttavia] tale possibilità non poteva configurarsi come esercizio o cessione di un diritto: l'accordo, anche quando prevedeva un pagamento, si svolgeva su un piano di fatto e non determinava una fattispecie giuridica; il creatore dell'opera rimaneva tale e chi se ne affermava autore, così come è lo stesso Marziale a lasciare intendere, poteva solo sperare di ingannare il lettore». Parte della dottrina ottocentesca ha interpretato questo frammento come un'indicazione dell'esistenza di un contenuto economico del diritto d'autore, ma stavolta con riferimento non tanto alla riproducibilità del contenuto del testo, quanto, in modo più radicale, alla sua paternità. Cfr. *supra*, 93 nt. 35.

¹⁰⁹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 205: «Si tratta di una testimonianza generalmente trascurata e tuttavia particolarmente significativa perché presenta il caso non nella prospettiva dell'accusa, ma in quella della difesa confermando il carattere atecnico dell'uso della terminologia giuridica relativa all'illecito nell'ipotesi considerata».

¹¹⁰ In tutte queste ipotesi, si fa riferimento all'appropriazione di un'opera intesa nella sua forma creativa e nel suo contenuto ideale, e non invece alla sottrazione del manoscritto fisico, che costituisce diversa fattispecie su cui *infra*, 119.

editore Attico, al quale aveva precedentemente inviato una stesura parziale di un suo scritto per ottenere un parere sull'uso corretto della lingua greca, ne avesse copiato il contenuto per comporre a sua volta un testo in greco sullo stesso argomento¹¹¹.

Cic., *Att.*, 2.1.1: [...] *laetatus sum aliquanto ante de isdem rebus Graece item scriptum librum L. Cossinio ad te perferendum dedisse; nam si ego tuum ante legissem furatum me abs te esse dices.*

Tuttavia, come per il concetto di paternità intellettuale, anche in questo caso il riferimento alla figura delittuosa del *furtum* in relazione al contenuto di una creazione altrui deve considerarsi puramente metaforico, dal momento che al giudizio di disvalore presente in tutte le ipotesi fin qui considerate non corrispondeva poi una vera e propria condanna sul piano giuridico, che rimaneva quindi solo morale, non essendo processualmente esperibile la relativa *actio furti*¹¹².

Sempre nella prospettiva della tutela della paternità di un'idea, Cicerone tenta invece di indirizzarsi verso una soluzione giuridica del tutto peculiare, accostando la questione dell'appropriazione delle argomentazioni altrui all'ipotesi di violazione dei confini propria del regime di appartenenza fondiario¹¹³.

¹¹¹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 200 s. Nelle pagine seguenti, riporta inoltre le testimonianze di Orazio (Hor., *Ep.*, 1.3.15 ss.) sulla curiosa somiglianza tra la favola della cornacchia e del pavone narrata da Esopo e quella di Fedro; Plinio (Plin., *Nat. hist.*, *praef.* 23), che nella prefazione della sua opera più importante ne sottolinea il carattere del tutto originale per scagionarsi da qualsiasi possibile accusa; Svetonio (Svet., *de gramm.*, 15.1-2), con riguardo al furto letterario che Sallustio avrebbe perpetuato nei confronti della produzione catoniana; e ancora Manilio (Manil., *Astr.*, 2.57-59) che, per esaltare il carattere unico della sua poesia, riferisce di una prassi compositiva priva di effettiva originalità.

¹¹² La sola testimonianza nell'intera esperienza antica che fa riferimento ad un intervento sanzionatorio in tema di plagio letterario è quella di Vitruvio (Vitruv., *de architect.*, 7, *praefat.* 6 ss.), «ma in un contesto che, se correttamente inteso, ne conferma l'estraneità all'ordinamento giuridico romano», cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 205 ss. In realtà, la difficoltà nell'equiparare le due tipologie di illeciti persiste anche nel nostro ordinamento, ed è principalmente dovuta al fatto che, nel delineare il reato di furto, le norme prevedono il necessario requisito del materiale spossessamento della cosa, che chiaramente non si verifica nel plagio, se non nel senso molto traslato di una possibile diminuzione dei vantaggi economici.

¹¹³ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 200: «Volendo giustificare tale differenza si potrebbe avanzare l'ipotesi che venisse percepita in termini diversi l'appropriazione di un'opera altrui presentata come propria e l'appropriazione di argomenti altrui utilizzati nella propria opera: quello che è sicuro è che mentre in un caso

Cic., *de leg.*, 1.21.55: *Ex hac autem non rerum, sed verborum discordia controversia¹¹⁴ nata est de finibus, in qua, quoniam usus capionem duodecim tabulae intra quinque pedes esse noluerunt, depasci veterem possessionem Academiae ab hoc acuto homine non sinemus nec Mamilia lege singuli, sed e XII tres arbitri fines regemus.*

Inquadrando quindi la fattispecie come *controversia de finibus*, il filosofo stabilisce un parallelismo tra gli argomenti dell'uno e dell'altro contendente, ritenendoli analogamente contigui in quanto identici nella loro sostanza sebbene rielaborati sul piano espositivo, e due proprietà fondiari limitrofe, in tal modo intendendo applicare anche allo 'sconfinamento' di idee lo stesso principio giuridico che regolava i rapporti di vicinato tra fondi rustici, secondo il quale, già in base alle disposizioni decemvirali, la zona compresa *intra quinque pedes* tra i terreni doveva considerarsi non usucapibile¹¹⁵. Ma anche questa soluzione non sembra trovare riscontro sul piano giuridico, rimanendo confinata unicamente a quello filosofico.

Nel senso di un'impossibilità di configurare per l'autore un diritto sulla propria opera sembra rivolgersi anche il 'mite lamento'¹¹⁶ di Virgilio che, paragonando la figura del poeta a quella degli animali, della cui produzione si giovano, appropriandosene, gli uomini, appare rassegnato a subire lo stesso destino, accettando l'idea che il frutto della sua attività intellettuale possa essere usurpato senza alcun riconoscimento¹¹⁷.

*hos ego versiculos feci, tulit alter honorem,
sic vos non vobis nidificatis, aves,*

l'opera viene considerata come *res mobilis* e dunque suscettibile, in quanto sottraibile, di *furtum*, nell'altro caso viene vista come *res immobilis* e in particolare come fondo e dunque suscettibile di sconfinamento».

¹¹⁴ Il brano si riferisce all'episodio della disputa filosofica nata tra Zenone e l'Accademia in riferimento alle rispettive argomentazioni, in parte coincidenti, sulla definizione dei concetti di sommo bene e sommo male.

¹¹⁵ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 199.

¹¹⁶ Così lo definisce N. STOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 10: «Ma, oltre ad essa [*actio iniuriarum aestimatoria*] non vi era altro rimedio che la protezione di Mecenate, l'epigramma mordace e tagliente di Marziale, o il mite lamento di Virgilio».

¹¹⁷ In particolare, Virgilio si era visto attribuire un suo distico elegiaco di pregiata fattezze, composto in onore di Augusto per celebrare la vittoria di Azio, a un mediocre poeta di nome Battilo, che se ne era preso il merito. L'episodio è diventato celebre perché pare che quella sia stata l'unica volta in cui il poeta, solitamente distaccato da tali questioni, abbia sentito la necessità di intervenire per rivendicare la paternità del proprio scritto. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 209.

sic vos non vobis vellera fertis, oves,
sic vos non vobis mellificatis, apes,
sic vos non vobis fertis aratra, boves

L'assenza di una specifica forma di tutela processuale conferma dunque l'impossibilità di inquadrare la paternità di un'opera all'interno dello schema giuridico della proprietà.

Qualunque fosse la situazione, sia che l'autore si trovasse di fronte alla circolazione di scritti altrui sotto il suo nome, sia che le proprie opere venissero attribuite a terzi, all'effettivo compositore non restava allora che «dare massima diffusione al testo nella sua versione originale, sì che la sua generalizzata conoscenza potesse scoraggiare possibili operazioni di plagio»¹¹⁸, e contemporaneamente «rendere edotto il pubblico dei lettori fornendo un elenco dettagliato ed esaustivo delle proprie opere e del loro contenuto»¹¹⁹.

4. Le altre forme di tutela morale dell'autore.

All'autore è oggi altresì riconosciuto il diritto all'integrità dell'opera, in virtù del quale egli, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione sulla stessa, può opporsi a qualsiasi deformazione, modificazione o altro atto a danno dell'opera stessa che, alterandone la natura e lo spirito, possa comportare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione a causa di una falsata percezione di quest'ultima da parte del pubblico¹²⁰. Da ciò discende, implicitamente,

¹¹⁸ Come attestato, tra gli altri, da Seneca (Sen., *Contr.*, 1 *praef.*, 10-11), Plinio (Plin., *epist.*, 2.10.3) e Galeno (K. XIX, 14-15).

¹¹⁹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 209 ss.

¹²⁰ Art. 2577 comma 2 cod. civ. e corrispondente art. 20, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore. Sul corretto significato dei concetti di onore e reputazione cui la norma si riferisce, P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 737 specifica che essi «non coincidono con quelli che rilevano ai fini della tutela generale (penale e civile), soprattutto in quanto ai fini dell'art. 20 importano l'onore e la reputazione che derivano dai valori (moralì, civili, letterari e artistici) espressi nell'opera e che lesione dell'onore e della reputazione dell'autore si ha quando la modificazione o la scorretta comunicazione dell'opera possano indurre il pubblico a formarsi un giudizio sulla personalità dell'autore sensibilmente diverso da quello che deriverebbe dalla corretta percezione o conoscenza dell'opera». Ma l'autore che ha conosciuto e accettato le modifiche apportate alla propria opera, per il principio di esaurimento del diritto, non può più agire per impedire la loro esecuzione o per richiederne la soppressione (art. 22, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore).

anche la facoltà dell'autore di apportare modifiche alla propria opera ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Per contro, nell'antica Roma era frequente che molti componimenti, in particolare quelli di carattere poetico, subissero adattamenti o deformazioni non autorizzate durante le letture pubbliche che se ne facevano, oppure che testi di altro genere non fossero adeguatamente revisionati, come dimostra, ancora una volta, la corrispondenza che ci è pervenuta tra Cicerone e il suo editore Attico.

Cic., *Att.*, 6.2.3: *'Phliasios' autem dici sciebam et ita fac ut habeas; nos quidem sic habemus.*

Cic., *Att.*, 12.6a.1: *Mibi quidem gratum, et erit gratius si non modo in tuis libris sed etiam in aliorum per librariorum tuos Aristophanem reposueris pro Eupoli.*

Cic., *Att.*, 13.44.3: *Brutus mihi T. Ligari verbis nuntiavit, quod appelleretur L. Corfidius in oratione Ligariana, erratum esse meum. Sed, ut aiunt, μνημονικόν ἀμάρτημα. Sciebam Corfidium perneccarium Ligariorum; sed eum video ante esse mortuum. Da igitur, quaeso, negotium Pharnaci, Antaeo, Salvio ut id nomen ex omnibus libris tollatur.*

Dai tre frammenti epistolari si può infatti osservare che Cicerone, accortosi di aver commesso alcuni errori nella stesura, prega l'amico di far correggere dai suoi *librarii* tutte le copie del manoscritto del *De republica*¹²¹, dell'*Orator*¹²² e dell'orazione *Pro Ligario*¹²³ in suo possesso, comprese quelle già commissionate (*in tuis libris sed etiam in aliorum*)¹²⁴, specificando di aver già provveduto in tal senso con gli esemplari che deteneva lui stesso. Di conseguenza, le varianti corrette dovevano essere presenti sia nei testi di Cicerone sia, presumibilmente, in

¹²¹ L'opera originaria, fatta pervenire ad Attico attorno al 50 a.C., presentava un errore nella traslitterazione dal greco del termine *'Phliasios'* (Cic., *de rep.*, 2.8).

¹²² La richiesta di correzione (46 a.C.) di molto successiva alla pubblicazione della prima edizione dimostrerebbe per U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 173 nt. 46 che Attico continuava anche dopo anni ad allestire copie di quest'opera e a curarne la diffusione.

¹²³ Su indicazione di Bruto, Cicerone si rende conto di aver commesso un errore storico citando nel testo dell'orazione (pronunciata nella seconda metà del 46 a.C.) inviato ad Attico, tra gli amici dei *Ligarii* presenti al processo, anche il personaggio di Lucio Corfidio, che però al tempo era invece già morto.

¹²⁴ Non sarebbe invece plausibile, secondo U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 173, che Cicerone richiedesse ad Attico di inviare i propri scrivani direttamente ai singoli acquirenti già in possesso delle copie per correggerle, come alcuni hanno sostenuto interpretando l'espressione *aliorum*.

quelli di Attico. E tuttavia, le versioni delle rispettive opere a noi pervenute non hanno recepito la correzione, continuando a riportare l'errata redazione originaria¹²⁵.

Tale fenomeno rifletteva l'assenza di una solida concezione giuridica della paternità intellettuale e derivava principalmente dal sistema di produzione librario, incapace di impedire le successive riproduzioni. Quest'ultime, come già più volte sottolineato, erano rese possibili dalla semplice disponibilità materiale delle copie¹²⁶ che, prima della segnalazione dell'errore, erano già state dai nuovi proprietari, per quanto in quantità modeste¹²⁷, a loro volta esemplate e distribuite, divenendo in tale forma archetipo destinato poi ad affermarsi nelle edizioni successive.

Se quindi non sempre era possibile che l'opera venisse pubblicata nella forma in cui l'autore l'aveva ideata, ma questa poteva anzi tranquillamente circolare presentando errori o gravi difetti, tanto più non è possibile ritenere che esistesse all'epoca un equivalente al moderno diritto di 'pentimento', consistente nella possibilità di ritirare l'opera già pubblicata dal commercio qualora dalla sua diffusione possa derivare un pregiudizio agli interessi personali e ideali dell'autore¹²⁸, né tantomeno un diritto alla distruzione della propria creazione. Come infatti afferma Orazio, è possibile cancellare ciò che non si è pubblicato, ma 'la parola pronunciata non può più tornare indietro':

Hor., *Ars*, 389-390: [...] *delere licebit*
quod non edideris; nescit vox missa reverti.

¹²⁵ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 167 ss.

¹²⁶ Che fosse possibile riprodurre opere già in circolazione, anche senza l'esplicita autorizzazione dell'autore, si evince chiaramente da Cic., *Att.*, 12.6.2; 12.40.1; 12.44.2; 12.48.1.

¹²⁷ Per I. CARINI, *La pubblicazione dei libri nell'antichità romana. Il commercio librario*, Roma, 1889, 8, il fatto che Cicerone richieda espressamente l'intervento di tre dei copisti di Attico potrebbe suggerire che la correzione richiesta dall'autore dovesse essere eseguita su un numero considerevole di esemplari. Più cauto a questo riguardo U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 169 nt. 31.

¹²⁸ La facoltà ha, nel nostro ordinamento (art. 2582 cod. civ. e speculare art. 142 comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore), carattere eccezionale ed è infatti subordinata alla sussistenza di gravi ragioni morali, costituite soprattutto dal mutamento delle convinzioni dell'autore. Esso prevede, inoltre, che all'automatica rescissione con efficacia *erga omnes* dai contratti con cui l'autore ha ceduto i propri diritti di utilizzazione economica corrisponda il versamento di una congrua indennità a tutti gli aventi causa. Cfr. P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 740.

Il poeta augusteo riconferma così che, fintanto che l'autore detiene la disponibilità esclusiva dell'opera, ha il potere di impedire che altri ne vengano a conoscenza, persino distruggendola. Tuttavia, una volta che l'opera è stata pubblicata, egli non ha più alcun mezzo per fermarne o influenzarne la diffusione, «non potendo evidentemente vantare alcun diritto, come autore, sull'aspetto immateriale dell'opera che pure poteva dire sua»¹²⁹.

Un ultimo aspetto al quale giova almeno accennare riguarda la delicata questione del cosiddetto diritto di inedito, che la dottrina suole ricavare *a fortiori* dai precedenti. Tale diritto consente all'autore di opporsi la prima pubblicazione dell'opera, revocando il consenso eventualmente già prestatato attraverso la cessione di uno dei diritti di utilizzazione o del suo esercizio¹³⁰. L'autore, infatti, gode della piena libertà di decidere se e quando pubblicare la sua opera, in base a quanto la ritenga o meno compiuta e rispondente al suo attuale ideale artistico o letterario¹³¹.

È sicuramente in linea con il pensiero romano il riconoscimento all'autore di quest'ultima facoltà¹³², come ricordato anche da Plinio:

Plin., *Ep.*, 1.8: *Erit enim et post emendationem liberum nobis vel publicare vel continere.*

Quanto alla prima, per cui sarebbe stato sempre giuridicamente necessario il consenso dell'autore per poter pubblicare un'opera inedita, le fonti sembrano invece suggerire il

¹²⁹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 184. Similmente, N. STOLFI, *Diritto d'autore*, cit., 50: «Ma dal momento che l'autore aveva pubblicata l'opera sua, essa si separava da lui, si sottraeva al suo dominio». Sempre Ovidio, nel tentativo di evitare la pubblicazione delle sue *Metamorfosi*, aveva gettato nel fuoco il manoscritto, sperando di distruggerlo. Tuttavia, il suo piano non ebbe successo, poiché esemplari del testo nella versione non ancora corretta erano già in circolazione, pur senza la sua autorizzazione (Ovid. *Trist.* 1.7.15-33 ss.; 3.14.18 ss.).

¹³⁰ P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 690.

¹³¹ P. AUTERI, *Diritto industriale*, cit., 690 precisa che, in realtà, il potere dell'autore di decidere se e in che modo rendere accessibile al pubblico l'opera per la prima volta, così come il potere di vietare che venga pubblicata da altri senza il suo consenso, sarebbe più correttamente implicato dal diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Sottolinea, infatti, che «la decisione di pubblicare l'opera per la prima volta è importante sia per gli interessi morali che per quelli patrimoniali dell'autore, ma viene attuata esercitando uno dei diritti di utilizzazione economica».

¹³² N. STOLFI, *Diritto d'autore*, cit., 50.

contrario¹³³. Frequenti e continui sono in effetti i lamenti da parte dei letterati riguardo la pubblicazione di loro scritti senza il consenso¹³⁴ o addirittura contro la loro volontà¹³⁵.

Una testimonianza fondamentale in questo senso riguarda la pubblicazione del *De finibus* di Cicerone ed è tratta sempre dal suo epistolario con l'amico editore, che viene aspramente redarguito (*dic mihi*) dopo aver consegnato, senza alcuna preventiva autorizzazione (*iniussu meo*) e soprattutto prima che fosse donata a Bruto cui era dedicata, una copia non definitiva a Balbo, il quale a sua volta l'aveva poi fatta circolare¹³⁶.

Cic., *Att.*, 13.21a. 1: *Dic mihi, placetne tibi primum edere iniussu meo? Hoc ne Hermodorus quidem faciebat, is qui Platonis libros solitus est divulgare, ex quo 'λόγοισιν Ερμόδορος'. Quid illud? Rectumne existimas cuiquam <ante quam> Bruto, cui te auctore προσφωνώ? Scripsit enim Balbus ad me se a te quintum de finibus librum descripsisse; in quo non sane multa mutavi, sed tamen quaedam. Tu autem commode feceris si reliquos continueris, ne et ἀδιόρθωτα habeat Balbus et ἔωλα Brutus.*

Nella stessa lettera, qualche riga dopo, è però lo stesso Cicerone ad assolverlo indirettamente, esortandolo a non incolpare i suoi *librarii*, poiché riconosce che l'unica responsabilità è stata

¹³³ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 176 nt. 56 spiega infatti che: «quando ad esso si fa riferimento, è chiaro che ciò avviene solo richiamando il piano della correttezza considerando che in tutta una serie di altre ipotesi gli autori vedono pubblicati i propri lavori, senza alcuna possibilità di opporvisi, indipendentemente dalla propria volontà».

¹³⁴ Tra le tante altre testimonianze, vanno ricordate anche Cic., *Att.*, 3.12.2; Plin., *Ep.*, 1.1; 1.2; Mart. *Ep.*, 1.25; 2.6, e ancora nel V secolo d.C. Sulp. Sev., *Dialog.*, 1.23.3.

¹³⁵ Ciò avveniva in particolar modo con riguardo alle orazioni (cfr. Cic., *Att.*, 3.12.2; Quint., *Inst.*, *proboem.* 7; 7.2.24) e alle opere divulgate oralmente nell'attività di insegnamento (Quint., *ep. ad Trifonem*; Galeno, K. XIX, 9-12; 22-23), che per loro stessa natura diventano pubbliche nel momento in cui vengono pronunciate. Chiunque tra gli uditori fosse in grado di recepirle e di trascriverne il testo si trovava dunque nella condizione di poterle diffondere, senza che l'autore potesse intervenire per evitare o controllare la circolazione del loro contenuto. Questa pratica risultava particolarmente dannosa per gli autori, poiché le loro opere circolavano e gli venivano attribuite non nella forma in cui le avevano ideate, ma per come il loro pensiero era stato percepito dall'ascoltatore. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 180 ss.

¹³⁶ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 175.

la sua nel non aver esplicitamente chiarito, nel momento in cui gli aveva fornito la disponibilità materiale di quel testo, di non volerlo ancora pubblicare¹³⁷.

Cic., *Att.*, 13.21a. 2: *Mirifice Caerellia studio videlicet philosophiae flagrans describit a tuis: istos ipsos de finibus habet. Ego autem tibi confirmo (possum falli ut homo) a meis eam non habere; numquam enim ab oculis meis afuerunt. Tantum porro aberat ut binos scriberent, vix singulos confecerunt. Tuorum tamen ego nullum delictum arbitror itemque te volo existimare. A me enim praetermissum est ut dicerem me eos exire nondum velle.*

Talvolta, invece, la diffusione abusiva di un testo non definitivo era frutto di un vero e proprio comportamento illecito, per cui il manoscritto¹³⁸ veniva sottratto furtivamente all'autore prima che questi avesse avuto la possibilità di rivederne la stesura¹³⁹. In tali ipotesi, tuttavia, pur ricorrendo astrattamente i presupposti per poter esperire l'*actio furti*, era spesso nei fatti molto difficile individuare il ladro, «né era possibile perseguirne l'azione di diffusione nei termini interdittivi della pubblicazione, essendo quest'ultima effettuata sulla base del possesso dell'*exemplar* (anche se oggetto di furto)»¹⁴⁰, rimanendo alla vittima come unica soluzione quella di privare di autenticità i testi non approvati tramite espressa indicazione dei titoli che erano stati rubati.

Secondo la parte di dottrina che riconosceva nell'esperienza romana l'esistenza di una tutela della personalità dell'autore¹⁴¹, in tutti i casi di circolazione non voluta delle proprie opere e,

¹³⁷ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 176 ss. Dalla successiva corrispondenza si deduce che nell'inviare i testi seguenti, probabilmente su richiesta dello stesso Attico, Cicerone si premura di specificare in modo chiaro ed univoco come desidera che vengano utilizzati (così per la prima stesura del *De gloria*, Cic., *Att.*, 16.2.6; 16.3.1) e, in taluni casi, rimette direttamente a lui la decisione sull'opportunità della loro pubblicazione (come per la seconda *Filippica*, Cic., *Att.*, 15.13.1, e il *Commentarium consolatus mei*, Cic., *Att.*, 2.1.2). Allo stesso modo, il consenso esplicito dell'autore non obbligava viceversa l'editore a diffondere l'opera.

¹³⁸ Inteso stavolta quale oggetto materiale e non nel suo contenuto, come invece nelle ipotesi di falsa attribuzione della paternità (*supra*, 108 ss.).

¹³⁹ È il caso, ad esempio, della testimonianza di Diodoro Siculo (Diod. Sic., 40.8), cui erano stati sottratti alcuni libri non ancora revisionati della sua Storia universale. Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 178 s.

¹⁴⁰ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 179.

¹⁴¹ Inaugurata da R. JHERING, *Actio iniuriarum. Des lésions injurieuses en droit romain et en droit franç.*, Parigi 1888, 145 ss. e sostenuta poi con largo seguito. Per il giurista tedesco, la lesione del diritto morale dell'autore – inquadrabile come proprietà su una cosa incorporale - avrebbe potuto, in astratto, rientrare anche nell'ambito

più in generale, di violazione dei diritti morali, all'autore sarebbe stata invece concessa la possibilità di ottenere tutela per il tramite dell'*actio iniuriarum aestimatoria*¹⁴².

L'offesa alla personalità derivante dalla divulgazione di un'opera non destinata dall'autore alla pubblicazione veniva, in particolare, accostata a quella causata dall'illecita rivelazione di disposizioni testamentarie, destinate per loro natura a rimanere segrete¹⁴³:

Ulp. 41 *ad Sab.* D. 9.2.41pr.: *Si quis testamentum deleverit, an damni iniuriae actio competat, videamus. [...] Sed et si quis tabulas testamenti apud se depositas deleverit vel pluribus praesentibus legerit, utilius est in factum et iniuriarum agi, si iniuriae faciendae causa secreta iudiciorum publicavit.*

Ulp. 30 *ad ed.* D. 16.3.1.38: *Si quis tabulas testamenti apud se depositas pluribus praesentibus legit, ait labeo depositi actione recte de tabulis agi posse. ego arbitror et iniuriarum agi posse, si hoc animo recitatum testamentum est quibusdam praesentibus, ut iudicia secreta eius qui testatus est divulgarentur.*

Interpretando correttamente i due brani, però, si deve concludere che ciò che veniva perseguito con l'*actio iniuriarum* non era semplicemente la divulgazione di un testo scritto, quanto piuttosto la rivelazione che, a seguito della lettura *pluribus praesentibus* della

operativo dell'*actio negatoria*, ma tale forma di tutela si sarebbe dovuta scartare in quanto in grado di proteggere gli interessi del proprietario solo per l'avvenire e non anche rispetto alle lesioni già subite, come invece permetteva l'*actio iniuriarum*. Al contrario, radicalmente esclusa rimaneva l'applicabilità della *rei vindictio*, poiché essa presupponeva un impedimento totale all'esercizio del proprio diritto, mentre in questo caso la lesione si realizzava solo come una concorrenza nell'esercizio dello stesso. Ad ogni modo, Jhering precisava però che con l'*actio iniuriarum* «non si tutelava la personalità in quanto tale, come nelle applicazioni originarie dell'*actio* ma, così come in una serie di altre ipotesi, la personalità in riferimento ai rapporti giuridici concreti, ossia, nel nostro caso, la personalità esplicantesi nell'ambito della proprietà». Cfr. U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 120 s.

¹⁴² Introdotta dal pretore per punire il *delictum* di *iniuria*, era volta alla riparazione dei danni morali subiti dall'offeso, dandogli il diritto di chiedere una somma di denaro rimessa nella sua quantificazione (*aestimatio*) alla discrezionalità del giudice (*quantum aequum et bonum sibi videbitur*). Cfr. Gai. 3.223.

¹⁴³ C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 40: «Come là, così qua, può il lesa farsi rendere ragione coll'*actio iniuriarum*, che nella sua elasticità comprende sicuramente anche queste violazioni ingiuriose della personalità. E lo stesso rimedio poteva rivolgersi anche contro colui, che riproducesse senza consenso un'opera già pubblica».

disposizione testamentaria, si attuava della volontà negoziale in essa espressa, la cui segretezza costituiva appunto elemento fondante¹⁴⁴.

Allo stesso modo non risulta condivisibile l'argomentazione che ne vuole estendere l'ambito di applicazione per analogia con il divieto di divulgare il contenuto di lettere missive, già conosciuto a Roma secondo quanto attestato da Cicerone, che, peraltro, non fa riferimento ad una sua eventuale esperibilità¹⁴⁵.

Cic., Phil., 2.7: Quis enim umquam, qui paulum modo bonorum consuetudinem nosset, litteras ad se ab amico missas, offensione aliqua interposita, in medium protulit palamque recitavit? Quid est aliud tollere e vita vitae societatem? Tollere amicorum colloquia absentium? Quam multa ioca solent esse in epistulis quae prolata si sint, inepta esse videantur? Quam multa seria, neque tamen ullo modo divulganda?

In assenza di riferimenti testuali espliciti, si deve pertanto considerare l'*actio iniuriarum* in relazione alla tutela morale dell'autore come una ricostruzione ipotetica, la cui attendibilità, sebbene ampiamente riconosciuta, non appare supportata da una base giuridica sufficientemente solida¹⁴⁶.

¹⁴⁴ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 122 s.

¹⁴⁵ Sostenuta da C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 40 e contestata da U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 123: «Bisogna poi tener presente quanto già sottolineava Jhering ricordando la sostanziale differenza tra il diritto di autore, che ha ad oggetto un'opera potenzialmente destinata al pubblico contemplando però anche il cosiddetto diritto di inedito, e il diritto del mittente che si sostanzia innanzitutto nella essenziale segretezza della comunicazione».

¹⁴⁶ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 127.

CONCLUSIONI

Giunti al termine di questo percorso di ricerca, si può quindi con certezza concludere che gli sforzi della dottrina, attraverso i diversi tentativi di comparazione storica, per rintracciare nell'esperienza giuridica romana l'esistenza di un diritto analogo o quantomeno simile a quello formalizzato nel sistema positivo odierno come diritto d'autore, si sono rivelati del tutto vani.

Se dal punto di vista della sua articolazione sul piano economico, infatti, i romanisti si erano da sempre mostrati generalmente concordi nell'escludere l'attribuzione all'autore di qualsivoglia diritto all'esclusivo profitto commerciale sulla propria opera dell'ingegno, anche sotto il diverso profilo della tutela della personalità intellettuale, si è dovuta ammettere una netta prevalenza delle prerogative ricondotte alla titolarità del *dominium* materiale sul supporto in cui essa si estrinsecava. Come si è potuto dimostrare attraverso l'analisi delle fonti, sebbene sia di fatto innegabile che il rapporto che legava l'autore alla produzione del suo intelletto fosse socialmente riconosciuto intangibile, non esisteva una vera e propria tutela giuridica a protezione di tale paternità intellettuale. Ciò era dovuto principalmente al fatto che questa, intesa in termini moderni come appartenenza del contenuto ideale espresso nell'opera, pur richiamandone i concetti, non poteva essere, per la sua natura immateriale, inquadrata all'interno dello schema giuridico proprietario. Né, a causa dell'assenza di testimonianze conclusive, si è rivelata praticabile sul piano processuale un'assimilazione, in relazione ai corrispondenti mezzi tutori, della lesione dei diritti morali dell'autore relativi al contenuto della sua creazione con le fattispecie delittuose del *furtum* o dell'*iniuria*.

Ad ogni modo, sempre le fonti danno chiaramente prova di come, anche all'epoca, fosse comunemente percepita l'esigenza di una forma di protezione del prodotto intellettuale finalizzata a garantirne la titolarità al proprio creatore. Pur ammettendo, infatti, l'impossibilità di configurare a Roma un diritto per l'autore sulla propria opera disciplinato così com'è attualmente, «sarebbe pure esagerazione il negare addirittura ogni forma di tutela della proprietà letteraria ed artistica»¹. Appare dunque necessario cambiare prospettiva e porsi un problema di tipo diverso: non tanto verificare se esistesse, anche in quella realtà giuridica, il

¹ C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 39.

diritto di autore così come è stato formulato nel corso della storia, quanto piuttosto, in modo più radicale, accertare se tale ordinamento offrisse o meno tutela all'autore di una creazione intellettuale². Per fare ciò, è fondamentale porsi nella diversa ottica del diritto romano, che accordava assoluta rilevanza alla proprietà materiale³ e in cui solo le *res corporales* potevano formare oggetto di rapporti di appartenenza, tornando ad esaminare la regolamentazione in materia di accessione⁴.

In assenza di un diritto rapportabile alle forme di tutela sviluppatesi in seguito, la riflessione giurisprudenziale classica, e in particolare Gaio, riconobbe che, data la natura incorporale del pensiero - e quindi dell'opera nella sua essenza -, l'unico mezzo di tutela configurabile per garantire all'autore la titolarità della propria produzione letteraria o artistica fosse legato alla proprietà del supporto e, guardando all'atto della scrittura sulla *charta* e della pittura sulla *tabula* come ad un'esteriorizzazione in forma materiale dell'idea, ritenne di strutturarla *iure naturali* sulla base del fenomeno del *cedere*⁵. In tal modo, grazie alla *vis attrahens* propria della materia, era possibile identificare la creazione dell'ingegno nel *corpus mechanicum* in cui essa si concretizzava, che diveniva così espressione di un contenuto intellettuale, consentendo all'autore di esercitare i relativi diritti di proprietà e di beneficiare della conseguente protezione.

Questa, pur embrionale, forma di tutela che veniva così riconosciuta all'autore era di immediata evidenza nella disciplina del caso della pittura su tavola altrui (Gai. 2.78). Secondo l'opinione al tempo dominante, qualora invero un pittore avesse realizzato il suo dipinto su una *tabula* appartenente a un diverso soggetto, in deroga alle generali regole proprie

² U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 129 nt. 129.

³ F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 226: «A mio giudizio, quindi, il principale motivo della carenza, a Roma, di un diritto d'autore, va ricercato [...] proprio in quello che è stato definito - come abbiamo visto - il 'carattere assorbente' (Bonfante) e il 'potere di attrazione reale' (Sanfilippo) della proprietà romana».

⁴ È opportuno ricordare che la disciplina configurata nelle ipotesi in cui la proprietà del supporto e l'attività di scrittura e pittura non siano riferibili allo stesso soggetto attiene esclusivamente alla rivendicazione della proprietà sul piano reale, prescindendo invece da ogni altro tipo di rapporto negoziale.

⁵ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 4 s. e 129 nt. 129, ove aggiunge che: «è significativo il fatto che in tale sforzo di individuazione ci si sia concentrati su di un mezzo di *iure naturale*, l'accessione, quasi a voler significare la universalità del caso e la necessità di una quanto più ampia possibile sfera di applicazione della disciplina prevista».

dell'accessione, il principio *tabula picturae cedit* avrebbe determinato la 'vittoria dell'artista'⁶, assegnando a quest'ultimo la proprietà del prodotto finale. La *prevalentia* del lavoro artistico, in quest'ipotesi, trovava giustificazione nell'unicità del metodo di produzione pittorica: la *tabula picta*, anche dal punto di vista materiale, veniva realizzata direttamente e necessariamente dall'autore, comportando così durante la sua esecuzione un'inscindibile fusione tra la fase ideativa e quella compositiva⁷.

Ma, seppure attraverso una soluzione effettivamente opposta nella determinazione del fenomeno del *cedere* che, in base al diverso principio *litteris chartis cedunt*, attribuiva la prevalenza alla carta e assegnava la proprietà dello scritto al *dominus* del supporto, anche nel caso di scrittura su carta altrui (Gai. 2.77) la regola rispondeva comunque alla medesima esigenza di garantire l'appartenenza della creazione al suo autore.

Il brano delle Istituzioni dev'essere quindi, giunti a questo punto, nuovamente interpretato alla luce del contesto storico, tenendo presenti in particolare quelle che al tempo erano le comuni tecniche di produzione di un testo scritto: se, infatti, si considera che l'opera letteraria veniva di norma realizzata ricorrendo alla pratica indiretta della dettatura, nella dinamica relazionale tra i due soggetti che si contendevano la proprietà, l'autore non doveva essere identificato con colui che materialmente scriveva sulla carta (*quod... aliquis scripserit*), bensì, in realtà, proprio con il proprietario del supporto, il cui pensiero, espresso oralmente, veniva semplicemente fissato su di esso dallo *scriba* attraverso l'attività di scrittura⁸. Di conseguenza, si chiarisce il motivo per cui erano le *litterae* a cedere alla *charta*: l'estensore materiale, proprio perché non ne era l'autore, non poteva vantare alcun diritto rispetto a ciò che aveva scritto, mentre la tutela spettava invece al vero ideatore della composizione, che poteva così dirsi proprietario dell'opera in cui prendeva forma la propria idea creativa, a condizione di aver avuto l'accortezza di farlo redigere su carta che gli apparteneva.

⁶ Risultato a cui si arrivò, grazie a Giustiniano, dopo un lunga e travagliata discussione giurisprudenziale. L'espressione è usata da F. LUCREZI, *La 'tabula picta'*, cit., 229 ss.

⁷ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 40. Inoltre, N. STOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 37: «A ciò si aggiunga, che il trasporto del quadro sopra altra materia non dà una copia perfettamente simile all'originale, come avviene invece per gli scritti letterari».

⁸ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 128 s.: «A ben considerare, però, Gaio offre una indicazione ulteriore: non si limita a dire che le lettere e cioè l'inchiostro che le compone divengono del proprietario della carta, ma sottolinea che questi acquista in virtù di tale regola ciò che sulla carta è scritto superando l'aspetto materiale delle lettere: *quod [...] aliquis scripserit*».

Sicché risulta possibile, in un'ottica generale di unitaria tutela del diritto dell'autore e dell'artista in relazione alle loro opere, finalmente superare anche l'apparente originaria antinomia tra le due differenti soluzioni proposte dai giureconsulti per la scrittura e la pittura.

Tale primordiale qualificazione sistematica della tutela degli autori, che ancora fondava il rapporto tra questi e la loro creazione sul concetto di appartenenza materiale, e quindi lungi dal potersi considerare configurata come un diritto di proprietà avente ad oggetto il contenuto intellettuale di un'opera, risultò comunque determinante nel porre le basi per la successiva elaborazione della moderna proprietà intellettuale. Essa, infatti, si rivelava particolarmente efficace nel conferire, pur indirettamente, un primo riconoscimento giuridico, già nell'esperienza romana, anche al diverso aspetto intellettuale della produzione letteraria ed artistica⁹. Per di più, il suo inquadramento all'interno dello schema giuridico dell'appartenenza portava inoltre a qualificare l'oggetto del diritto quale *res*, «ponendosi come presupposto storico dell'individuazione della regolamentazione dei cosiddetti beni immateriali tra cui rientrano appunto le opere dell'ingegno»¹⁰.

In conclusione, se la disciplina del diritto d'autore fu del tutto estranea all'elaborazione giurisprudenziale romana, non si può non riconoscere che il diritto romano abbia segnato, anche in questa materia, alcuni principi fondamentali che, come 'germi'¹¹, vennero nel corso dei secoli sviluppandosi e affinandosi, influenzando profondamente la legislazione contemporanea e contribuendo alla definizione di quello che oggi indichiamo come il concetto moderno di diritto d'autore.

⁹ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 236.

¹⁰ U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici*, cit., 235.

¹¹ C. FADDA, *L'arte e gli artisti*, cit., 51.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERTARIO E., *Nuove osservazioni sulla trasmissibilità del 'iudicium operarum' all'erede estraneo*, in *Studi di diritto romano*, IV, Milano, 1946
- AMIRANTE L., *Ricerche in tema di locazione*, in *BIDR*, 1959
- ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 2002 (rist. 14 ed.)
- ARCHI G.G., *L'Epitome Gai'. Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, Napoli, 1991
- ARE M., voce *Beni immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959
- ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960
- ASTUTI G., voce *Cosa (dir. rom. e interm.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962
- AUTERI P., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2020
- AZZONE, *Summa Institutionum*, Venezia, 1581
- BALZARINI M., voce *Specificazione (dir. rom.)*, in *NNDI*, XVII, Torino, 1970
- BARTOCCI U., *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica: il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Torino, 2009
- BEGHINI M., ZAMBOTTO I., *'Res corporales' e 'res incorporales': radici romane e sviluppi contemporanei di una bipartizione*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XVI, 2023
- BIONDI B., *I beni*, Torino, 1953
- BONA F., *Il coordinamento delle distinzioni 'res corporales - res incorporales' e 'res mancipi - res nec mancipi' nella sistematica gaiana*, Torino, 1976
- BONFANTE P., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1945 (rist. 10 ed.)
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano. 2, La proprietà*, II, Milano, 1968
- BORTOLUCCI G., *Nota a Gaio, Inst. II.78*, in *BIDR*, XXXIII, 1923
- BORTOLUCCI G., *'Tabula picta'*, in *Scritti C. Arnò*, Modena, 1928
- BOSCHIERO N., voce *Beni immateriali (dir. internaz. priv. e proc.)*, in *Enc. dir.*, Annali II-2, Milano, 2008
- BRANCA G., voce *Accessione*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958
- BURDESE A., *Il concetto di 'ius naturale' nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *RISG.*, VII, 1954
- BRASIELLO U., *L'unitarietà del concetto di locazione in diritto romano*, in *RISG*, 1927

- BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1993 (rist. 2010)
- CALABI LIMENTANI I., *Studi sulla società romana. Il lavoro artistico*, Milano, 1958
- CANNATA C. A., *Exceptio dolis generalis e diritti reali*, in *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012
- CARINI I., *La pubblicazione dei libri nell'antichità romana. Il commercio librario*, Roma, 1889
- CARNELUTTI F., *Studi di diritto industriale*, Roma, 1916
- CAVALLO G., *Testo, libro, lettura*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*, II, Roma, 1989
- COPPOLA G., *Cultura e potere: il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994
- COSENTINI C., *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania, 1948
- DE BARTHOLOMAEIS V., *Ciò che veramente sia l'antichissima cantilena "Boves se pareba"*, in *Giornale storico della letteratura italiana*, 90, 1927
- DE ROBERTIS F. M., *I rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1946
- DE ROBERTIS F. M., *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari, 1963
- DE ROBERTIS F., *Storia sociale di Roma, le classi inferiori: contributi vari alla storia economica e sociale di Roma*, Roma, 1981
- DE SANCTIS V., voce *Autore (diritto di)*. *Disciplina del diritto di autore*, in *Enc. dir.*, IV, 1959
- DI PORTO A., *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, Milano, 1984
- FADDA C., *L'arte e gli artisti nel diritto romano. Discorso inaugurale nella Regia Università di Genova*, Genova, 1894
- FIORI R., *La definizione della 'locatio conductio': giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 1999
- FRANCIOSI G., *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli, 1961
- FRANCIOSI G., voce *Schiavitù (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989
- GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli, 2001
- JHERING R., *Actio iniuriarum. Des lésions injurieuses en droit romain et en droit franç.*, Parigi 1888
- JHERING R., *Übertragung der 'Reivindicatio' auf Nichteigenthümer*, in ID., *Gesammelte Aufsätze*, I, Jena, 1881 (ristampa Aalen 1969)
- KASER M., *'Tabula picta'*, in *TR*, XXXVI, 1986
- LAMBERT J., *Les 'operae liberti'. Contribution à l'histoire des droits de patronat*, Parigi, 1934
- LAMBRINI P., *Fondamenti del diritto europeo: manuale istituzionale*, Torino, 2021

- LAMBRINI P., *Ovidio giurista*, in *Ovidio e i Fasti. Memorie dall'antico* a cura di Luigi Garofalo e Francesca Ghedini, Venezia, 2021
- LONGO C., *Corso di diritto romano: le cose, la proprietà e i suoi metodi di acquisto*, Milano, 1946
- LUCCHESI F. V., *I beni immateriali*, Milano, 1962
- LUCREZI F., *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, Napoli, 1984
- LUCREZI F., *'Pictores servi'*, in *Opus*, III, 1984
- MADDALENA P., *'Tabula picta': ritorno a Jbering*, in *Labeo*, XIII, 1967
- MADDALENA P., *'Accedere' e 'cedere' nelle fonti classiche*, in *Labeo*, XVII, 1971
- MANCALEONI F., *Contributo alla storia ed alla teoria della 'rei vindicatio utilis'*, in *Studi Sassaresi*, I, 1901
- MARTINI R., *'Mercennarius'. Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1958
- MASI DORIA C., *'Impudicitia', 'officium' e 'operae libertorum'*, in *ZSS*, CX, 1993
- MELLUSO M., *La schiavitù nell'età giustiniana: disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Parigi, 2000
- MITTEIS L., *'Operae officiales' und 'operae fabriles'*, in *ZSS*, XXIII, 1902
- MUSSO A., voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. dir.*, Annali II-2, Milano, 2008
- NARDI E., *Un'osservazione in tema di 'tabula picta'*, in *Archivio Giuridico 'Filippo Serafini'*, XVII, 1939
- NARDI E., voce *Ritenzione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989
- NARDI E., *Studi sulla ritenzione in diritto romano*, I. *Fonti e casi*, Milano, 1947; II. *Profilo storico*, Milano, 1957
- NICOLÒ, R., *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956
- ORESTANO R., *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, 1968
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma, 1928 (ristampa 2002)
- PESCANI P., *Le 'operae libertorum'. Saggio storico-romanistico*, Trieste, 1967
- PIOLA CASELLI E., *La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche riveduta a Roma il 2 giugno 1928*, in *Riv. dir. comm.*, 1928
- PLISECKA A., *'Tabula picta'. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Padova, 2011
- PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, Milano, 1954
- PUGLIESE G., *Dalle 'res incorporales' del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982

- PUGLIESE G., *Istituzioni di diritto romano: sintesi*, Torino, 1994
- RAINER J.M., *Bauen und Arbeit*, in ZSS, CVII, 1990
- RICCOBONO S., *Formulae ficticiae: a normal means of creating new law*, in TR, IX, 1929
- ROMANO A., *Il 'collegium scribarum': aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo A.C.*, Napoli, 1990
- SANFILIPPO C., voce *Accessione (dir. rom.)*, in NNDI, I, Torino, 1968
- SCHIAPARELLI L., *Note paleografiche. Sulla data e provenienza del cod. LXXXIX della Biblioteca Capitolare di Verona (l'Orazionale Mozarabico)*, in *Archivio Storico Italiano*, VII.1, 1924
- SCIALOJA V., *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma, 1928
- SCIALOJA V., *Discours d'adieu*, in *Actes de la conférence réunie a Rome du 7 mai au 2 juin 1928*, Berna, 1929
- SCIALOJA V., *Teoria della proprietà nel diritto romano*, II, Roma, 1931
- SOLAZZI S., *Glosse a Gaio*, in ID., *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972
- STOLFI N., *Il diritto di autore*, Milano, 1932
- TALAMANCA M., voce *Actio ad exhibendum*, in NNDI, I, Torino, 1968
- TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 2001
- TAMASSIA N., *Un'antichissima cantilena georgica in latino volgare*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo*, II.57, 1924
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 2022 (50 ed.)
- VOCI P., *Modi di acquisto della proprietà: corso di diritto romano*, Milano, 1952
- VOCI P., *Manuale di diritto romano. 2: Parte generale*, Milano, 1998

INDICE DELLE FONTI

I. FONTI LETTERARIE		16.3.1	119, nt. 137
		<i>De legibus</i>	
Ausonius		1.21.55	112
<i>Epigrammata</i>		<i>De officiis</i>	
10.3	103, nt. 78	1.42.150-151	70; 71; 72
		2.6.22	73, nt. 119
Cicero		<i>De republica</i>	
<i>Ad Atticum</i>		2.8	114
1.20.6	104, nt. 83	<i>In Verrem</i>	
2.1.1	112	2.3.184	60, nt. 76
2.1.2	119, nt. 137	<i>Philippicae</i>	
2.2.1	104, nt. 83	2.7	120
2.16.4	104, nt. 83	<i>Topica</i>	
3.12.2	118, nt. 134; 118, nt. 135	4.23	5, nt. 9
4.2.2	104, nt. 83	5.26-27	5, nt. 9
6.2.3	115		
8.9.1	104, nt. 83	Cornelius Nepos	
12.6a.1	115	<i>De viris illustribus</i>	
12.6.2	116, nt. 126	<i>Atticus</i>	
12.40.1	116, nt. 126	13.3	92, nt. 33
12.44.2	116, nt. 126	<i>Eumenes</i>	
12.48.1	116, nt. 126	1.5	82, nt. 160
12.44.1	104, nt. 83		
13.12.2	95, nt. 43	Cornificius	
13.21a. 1	118	<i>Ad Herenn. 1.1</i>	95
13.21a. 2	119		
13.22.3	95, nt. 43	Diodorus Siculus	
13.44.3	115	<i>Bibliotheca historica</i>	
15.13.1	119, nt. 137	40.8	119, nt. 139
16.2.6	119, nt. 137		

Donatus (Aelius)		1.38	109, nt. 103
<i>Vita Vergilii</i>		1.52	105, nt. 84; 109; 109 nt. 101
185 ss.	111	1.53	110
		1.66	105, nt. 84; 110
Festus		1.66.7	103, nt. 78
<i>De verborum significatu cum Pauli epitome</i>		1.72	109, nt. 103
s.v. <i>possessio</i>	6, nt. 9	2.1.4-5	93, nt. 34
		2.6	118, nt. 134
Galenus		2.8	70, nt. 103
<i>De libris propriis</i>		10.3.1-6	108
19.8-9	108, nt. 98		
19.9-12	118, nt. 135	Manilius	
19.14-15	114, nt. 118	<i>Astronomica</i>	
19.22-23	118, nt. 135	2.57-59	112, nt. 111
Glossae Scaligeri		Ovidius	
611.55	96, nt. 47	<i>Tristia</i>	
		1.7.15-33 ss	117, nt. 129
Horatius		3.1.66	104
<i>Epistulae</i>		3.14.18 ss.	117, nt. 129
1.3.15 ss.	112, nt. 111	4.10.21	97, nt. 48
<i>Ars poetica</i>			
389-390	116	Petronius	
		<i>Satyricon</i>	
Iuvenalis		47	50, nt. 33
<i>Saturae</i>			
7.104	96, nt. 48	Plinio Maior	
9.145-47	51, nt. 38	<i>Naturalis historia</i>	
		<i>Praef.</i> 23	112, nt. 111
Martialis		35.10.37.120	55, nt. 53
<i>Epigrammaton libri</i>			
1.25	118, nt. 134	Plinio Minor	
1.29	109, nt. 103	<i>Epistulae</i>	

1.1-2	118, nt. 134	Symmachus	
1.8	117	<i>Epistulae</i>	
1.8.3	91, nt. 26	1.31	91, nt. 26
2.10.3	114, nt. 118		
3.5.17	96	Sulpicius Severus	
		<i>Dialogi</i>	
Quintilianus		1.23.3	118, nt. 134
<i>Institutio oratoria</i>			
<i>Ep. ad Trifonem</i>	118, nt. 135	Svetonius	
5.10.116	6, nt. 9	<i>De grammaticis</i>	
<i>Proboem. 7</i>	118, nt. 135	8.3	96
7.2.24	118, nt. 135	15.1-2	112, nt. 111
Seneca Minor		Tacitus	
<i>Controversiae</i>		<i>Annales</i>	
1 <i>praef.</i> 10-11	114, nt. 118	3.57.2	18, nt. 48
8.2	54, nt. 46	3.59.2	18, nt. 48
<i>De beneficiis</i>		<i>Dialogus de orationibus</i>	
3.20	50, nt. 35	9	96, nt. 48
3.22	75, nt. 122		
6.2.2	6, nt. 9	Theophilus	
7.5.1	105, nt. 86	<i>Institutionum Graeca Paraphrasis</i>	
7.6.1	105	2.1.33	19, nt. 54
<i>Dialogi</i>		2.1.34	24
10.8.1	6, nt. 9		
11.8.3	6, nt. 9	Varro	
<i>Epistulae morales ad Lucilium</i>		<i>De re rustica</i>	
5.47.1	50, nt. 34	1.17.1	50, nt. 33
88.1	72, nt. 113; 73		
88.20-21	71	Vitruvius	
117.3	6, nt. 9	<i>De architectura</i>	
		7, <i>praef.</i> 6 ss.	112, nt. 112

II.	FONTI GIURIDICHE	3.88	48, nt. 28
		3.96	63, nt. 81
	Lex XII tabularum	3.104	63, nt. 82
3.4	44, nt. 12	3.135	77, nt. 130
6.6	14, nt. 36	3.136	77, nt. 131
		3.142	73, nt. 117
	Gai Institutiones	3.147	83
1.8	9, nt. 16	3.162	73, nt. 117
1.9	43	3.182	48, nt. 28
1.10-11	56, nt. 56; 57, nt. 59	3.223	120, nt. 142
1.17	57, nt. 60; 57, nt. 61; 61, nt. 74	4.16	45, nt. 14
1.52	45, nt. 13	4.62	78, nt. 135
1.89	56, nt. 56	4.75	49, nt. 29
1.119	45, nt. 14		
2.11-14	6	Epitome Gai	
2.14a	45, nt. 14	2.1.4	16, nt. 43; 23; 32
2.17	8, nt. 15		
2.19	8, nt. 15	Pauli Sententiae	
2.28-29	8, nt. 15	2.18.1	75
2.38	8, nt. 15	3.6.63	55, nt. 51
2.65	12, nt. 29	5.1.1	77, nt. 129
2. 66-69	12		
2.70-78	12	Corpus iuris civilis	
2.70-72	13	<i>Codex</i>	
2.73	13, nt. 35	2.58.1	49, nt. 32
2.74-75	14, nt. 38	6.3.10	63, nt. 81
2.76	36, nt. 103	7.24.1pr.	43, nt. 4
Gai. 2.77	16; 37; 37, nt. 105; 41, nt. 1; 124	13.4.2	70, nt. 104
Gai. 2.78	21; 23, nt. 63; 24, nt. 67; 37; 38, nt. 107; 123	<i>Digesta</i>	
2.79	26	1.5.4pr.	56, nt. 55
2.267	59, nt. 66	1.5.5.2	56, nt. 56
3.56	60, nt. 71	1.5.19	56, nt. 56
		1.5.24	56, nt. 56

1.8.1.1	7, nt. 12; 9, nt. 18	19.2.39	82, nt. 156
2.13.1.1	95, nt. 44	19.5.5.2	82
5.1.53	49, nt. 30	19.5.25	68, nt. 95
6.1.5.3	14, nt. 39; 36, nt. 102	21.1.9.4	53
6.1.23.2	23, nt. 62	21.1.18.1	53
6.1.23.3	19, nt. 54; 22; 25; 32	21.1.65pr.	51, nt. 37
6.1.23.4	32; 36, nt. 103	28.1.20.7	45, nt. 15
6.1.23.5	36, nt. 102	33.7.17pr.	55; 82, nt. 157
6.1.27.5	52, nt. 42	33.7.19.1	55
6.1.28	52; 52, nt. 42	34.2.19.13	13, nt. 33; 30, nt. 84
6.1.29	52, nt. 42	34.2.19.20	15, nt. 41
6.1.30	52, nt. 42	34.2.20	15, nt. 41
7.7.1	65, nt. 87	34.2.34pr.	83, nt. 161
9.2.5.3	76, nt. 126	37.1.3.1	6, nt. 9
9.2.23.3	54	38.1.1	64, nt. 84
9.2.37pr.	75, nt. 125	38.1.6	64, nt. 85; 66
9.2.41pr.	120	38.1.7pr.	63, nt. 81
10.4.3.14	19, nt. 54	38.1.9pr.	65, nt. 87
12.6.12	64, nt. 85	38.1.9	64, nt. 85
12.6.26.12	67	38.1.9.1	65
12.6.40.2	68, nt. 95	38.1.19	64, nt. 84
12.6.64	48, nt. 26	38.1.22.1	63, nt. 81
15.1.5.4	47, nt. 22	38.1.23pr.	64, nt. 85; 69
15.1.41	46, nt. 19	38.1.24	64, nt. 85; 67
16.3.1.38	120	38.1.25pr.	81, nt. 152
18.1.20	78, nt. 136; 84, nt. 164	38.1.31	63, nt. 81
18.1.43	52	38.10.10.5	45, nt. 16
19.2.1	77, nt. 132	40.7.1pr.	59, nt. 67
19.2.2.1	83, nt. 162	40.7.20.5	55, nt. 54
19.2.13.4	76, nt. 126	40.9.32.1-2	81, nt. 152
19.2.19.9	82	40.10.6	61, nt. 76
19.2.22.2	65, nt. 87	40.11.5.pr.-1	66, nt. 89
19.2.31	83, nt. 161	40.12.44pr.	63, nt. 82

41.1.7.7	28, nt. 78	1.3.2	42, nt. 3
41.1.7.10	14, nt. 37	1.3.4	44, nt. 11
41.1.9.1	16, nt. 43; 19; 37	1.4pr.	56, nt. 56
41.1.9.2	22; 25; 38; 38, nt. 107	1.5pr.	57, nt. 58; 58, nt. 62
41.1.26pr.	15, nt. 41; 31, nt. 85	1.5.3	61, nt. 74
41.1.26.1	14, nt. 39	1.8.1	45, nt. 13
41.3.30pr.	34, nt. 97	1.8.2	45, nt. 13
42.5.8.2	80, nt. 146	2.1.11	12, nt. 29
44.7.2pr.	77, nt. 130	2.1.25	28
44.7.2.1	77, nt. 131	2.1.33	19, nt. 54; 20, nt. 56; 37
44.7.2.3	78, nt. 135	2.1.34	24; 24, nt. 67; 38; 38, nt. 107
44.7.14	48, nt. 26; 48, nt. 28	2.2	7 nt 12; 9 nt. 18
47.2.17pr.	76, nt. 127	3.6.10	45, nt. 16
47.2.90	76, nt. 127	3.22pr.	77, nt. 130
47.3.1pr.	14, nt. 37	3.22.1	77, nt. 131
47.10.5.9	107	3.22.3	78, nt. 135
48.15.1	109, nt. 100	3.24.4	83, nt. 162
48.19.11.1	76	4.8.1	49, nt. 29
49.15.5.1	44, nt. 9	4.8.5	49, nt. 29
49.15.18	44, nt. 9		
50.13.1pr.	73, nt. 115	Basilicorum libri	
50.16.5.1	83, nt. 161	15.1.23	25, nt 71
50.16.13.1	33	50.1.8.2	19, nt. 54; 25, nt. 71
50.16.14pr.	33		
50.17.107	49, nt. 30		
50.17.133	46, nt. 20		
<i>Institutiones</i>			
1.3	43, nt. 7		
1.3.1	56, nt. 55		

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla Professoressa Paola Lambrini, per avermi sostenuta durante ogni fase della creazione di questo lavoro con estrema gentilezza e disponibilità, guidandomi verso questo mio grande traguardo.

Un ringraziamento speciale anche all'Università degli Studi di Padova e, in particolare, alla Scuola di Giurisprudenza, per gli infiniti stimoli sociali e culturali che mi ha offerto nel corso di questi anni. È stato un vero onore poter studiare, nella mia città, tra queste mura così intrise di storia e passione.

A Mamma Stefania e Papà Fabio, a Voi va il grazie più grande.

Grazie per avermi accompagnata per mano in ogni passo, credendo in me fin dall'inizio, ma anche per aver saputo, con grande fiducia, lasciarmi andare nei momenti in cui sentivo di dover spiccare il volo. Per avermi lasciata sempre libera di fare le mie scelte, e anche i miei errori. Se sono diventata la Donna che sono, lo devo soprattutto a Voi.

Spero di continuare a rendervi sempre orgogliosi di me.

A Eleonora, la mia "metà diversa", che poi tanto diversa non è. Grazie per essere una presenza costante nella mia vita. Anche se non ce lo diciamo mai, ti voglio bene.

Ringrazio i miei Nonni, l'unica che ho la fortuna di avere ancora al mio fianco e quelli che mi guardano da lassù, e che tanto, sono sicura, sarebbero stati felici di condividere con me l'emozione di questo giorno.

Ultimi ma non ultimi, un grazie di cuore a tutti i miei Amici: a quelli che sono al mio fianco da sempre e a quelli che man mano si sono uniti lungo il cammino. Ognuno di voi, a modo suo, ha rappresentato un tassello meravigliosamente fondamentale della mia vita.

E, infine, grazie un po' anche a me stessa, alla mia determinazione, ai miei sogni.

Che solo amore e luce ha per confine.